



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE UNICO PATRIMONIALE
DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE
PER L'OCCUPAZIONE DI AREE
E SPAZI PUBBLICI**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816 e seguenti)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 79 del 14.12.2023

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento

Art. 2 – Definizioni e disposizioni generali

Art. 3 – Presupposto del canone

Art. 4 – Suddivisione del territorio provinciale

Art. 5 – Soggetto obbligato

TITOLO II OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO. DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI.

Art. 6 – Presentazione delle domande per il rilascio dei titoli all’occupazione

Art. 7 – Termine per la definizione del procedimento amministrativo per il rilascio del titolo all’occupazione

Art. 8 – Rilascio dei provvedimenti di concessione o autorizzazione gestiti direttamente dalla Provincia

Art. 9 – Tipi di occupazione

Art. 10 - Autorizzazioni e concessioni rilasciate dai Comuni in regime di convenzione con la Provincia. Attività di vigilanza

Art. 11 – Convenzioni speciali

Art. 12 – Durata – rinnovo – proroga - scadenza dei provvedimenti autorizzativi/concessori

Art. 13 – Modifica –decadenza dei provvedimenti autorizzativi/ concessori

Art. 14 – Variazione della titolarità e modifiche dei provvedimenti autorizzativi/concessori

Art. 15 - Obblighi dei titolari dei provvedimenti autorizzativi/concessori

Art. 16 - Garanzia

Art. 17 – Trasferimento degli impianti ubicati nel sottosuolo e soprassuolo

TITOLO III - INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE. DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

Art. 18 - Autorizzazione o nulla osta per mezzi pubblicitari

Art. 19 - Collocazione dell'impianto o mezzo pubblicitario

Art. 20 - Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione

Art. 21 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Art. 22 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo per il rilascio del titolo all'installazione di mezzi pubblicitari

Art. 23 - Durata delle autorizzazioni pubblicitarie e del nulla osta

Art. 24 - Rinnovo, scadenza, voltura e variazioni dell'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari

Art. 25 - Decadenza della autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari

Art. 26 - Occupazione del suolo pubblico con segnaletica ex artt.134-136 del D.P.R. n. 495/92 e preinsegne

Art. 27 - Pubblicità temporanea

TITOLO IV- DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI COMUNI

Art. 28 - Nulla osta provinciale

Art. 29 - Situazione di morosità

Art. 30 - Smarrimento dell'atto di concessione o di autorizzazione per occupazioni e installazioni pubblicitarie – Duplicato

Art. 31 - Rinuncia al titolo all'occupazione e installazione mezzi pubblicitari

Art. 32 - Sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi/concessori

Art. 33 - Occupazioni e installazioni pubblicitarie abusive

Art. 34 -Obbligo di documentazione rimozione e ripristino

Art. 35 - Obblighi di rimozione e ripristino

Art. 36 - Quantificazione delle spese istruttorie

Art. 37 -Rimborsi spese

TITOLO V - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Art. 38 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Art. 39 - Determinazione delle tariffe annuali

Art. 40 - Determinazione delle tariffe giornaliere

Art. 41 - Determinazione del canone

Art. 42 - Occupazioni non assoggettate al canone

Art. 43 - Riduzioni /maggiorazioni del canone

Art. 44 - Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi nonché da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 45 - Modalità e termini di pagamento del canone

Art. 46 - Variazioni a valere sul canone

Art. 47 - Rateizzazione

Art. 48 - Accertamenti - Recupero canone

Art. 49 - Sanzioni e indennità

Art. 50 - Riscossione coattiva

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 51 - Passi carrabili o pedonali

Art. 52 - Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Art. 53 - Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, di lavaggio di autoveicoli in genere ed autoarticolati e per la ricarica di veicoli elettrici

Art. 54 - Occupazioni con impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi

Art. 55 - Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Art. 56 - Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Art. 57 - Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58 - Entrata in vigore

Allegato A – Classificazione strade provinciali

Allegato B - Tariffe

Allegato C – Spese istruttoria

Allegato D – Manuale operativo

Allegato E – Spese rimozione e custodia mezzi e impianti pubblicitari

TITOLO I -DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del D.Lgs. 267/2000 art. 42 c. 2 lettera f), nel confermare l'istituzione del canone patrimoniale di concessione e autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi pubblici di cui al Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 25.01.2021, disciplina i principi e le disposizioni riguardanti l'applicazione nella Provincia di Cuneo del canone unico patrimoniale anzidetto così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi).
2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).
3. Con il presente regolamento è disciplinato altresì il canone per gli usi delle strade provinciali di cui al Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" (articolo 27 commi 7 e 8).
4. Sono fatti salvi gli atti convenzionali stipulati in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, a cui resta comunque applicabile quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
 - b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
 - d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Per i tratti di strada di proprietà della Provincia correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il realizzarsi del presupposto dell'occupazione, determina l'obbligo per l'occupante di rimettere il Canone alla Provincia quale ente proprietario della strada e ciò quand'anche l'occupazione fosse per l'installazione di un impianto/mezzo pubblicitario. Su tali tratti di strada ai sensi degli artt. 23, comma 4 e 26, comma 3 del Codice della Strada, l'autorizzazione o concessione è rilasciata dall'ente Comune, previo nulla osta tecnico della Provincia. Il nulla osta è il provvedimento con il quale la Provincia dichiara che non vi sono ragioni ostantive di tipo tecnico o amministrativo anche con riferimento al versamento del Canone dovuto alla Provincia all'adozione

del provvedimento comunale. Le modalità procedurali concernenti il rilascio del suddetto nulla osta provinciale sono disciplinate all'art. 28 del presente regolamento

4. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione dell'ente competente e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

5. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 9, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista al comma 4 di tale articolo.

6. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

7. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione. La concessione del suolo e l'autorizzazione alle installazioni pubblicitarie, sono sottoposte all'esame dei competenti uffici. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le installazioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

8. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'installazione pubblicitaria lo rendano necessario, l'Ufficio competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

9. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

10. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per installazioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

11. La Provincia non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di installazione pubblicitaria.

12. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

13. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3 **Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia di Cuneo e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;

b) l'installazione di mezzi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio provinciale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. Fermo restando il disposto del comma 818, il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari è dovuto alla Provincia in tutti i casi in cui i mezzi pubblicitari anche abusivi siano installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia o su proprietà privata se visibile dalle strade provinciali ai sensi del Codice della Strada.

3. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore ai sensi delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4

Suddivisione del territorio provinciale

1. La tariffa standard per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle strade, delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, il territorio provinciale è suddiviso in 3 categorie (cat. 1[^], cat. 2[^] e cat. 3[^]), secondo l'elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche di cui all'**Allegato A – Classificazione strade provinciali** del presente Regolamento.

2. I tratti stradali provenienti dalla viabilità statale trasferita (ex-ANAS) sono classificati nella categoria 1[^].

Articolo 5

Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o l'installazione dei mezzi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all'art. 33.

2. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

3. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art. 1180 al versamento del canone relativo al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

4. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente alla Provincia la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

TITOLO II - OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO. DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI.

Articolo 6

Presentazione delle domande per il rilascio dei titoli all'occupazione

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi ha luogo con la presentazione della relativa domanda alla Provincia di Cuneo.
2. Le domande rivolte al rilascio di autorizzazione, concessione o nulla osta sono presentate, secondo i modi consentiti dalla legge, anche per via telematica.
3. Nel caso di presentazione di più domande per il rilascio di un provvedimento autorizzativo relativo al medesimo oggetto viene osservato il criterio cronologico di protocollazione delle domande.
4. Qualora l'occupazione debba essere fruita da più utenti, la domanda dovrà essere presentata da uno dei medesimi, a ciò delegato, e sottoscritta per accettazione dagli altri fruitori. Il provvedimento autorizzativo verrà intestato al soggetto delegato (soggetto al quale la Provincia invierà ogni corrispondenza e richiesta di pagamento dei canoni annui). Gli ulteriori fruitori, firmatari per accettazione della domanda, risulteranno comunque coobbligati al pagamento del canone. Ogni ulteriore rapporto tra intestatario e coobbligati è di natura strettamente privatistica.
5. L'Ente gestore della strada individua le modalità tecniche ed operative di accesso e gli standard necessari all'inoltro della documentazione informatica.
6. Le domande sono redatte nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di bollo, secondo la modulistica fornita dalla struttura competente. Le domande possono essere cumulative di più opere o attività.
7. Il pagamento del bollo può avvenire anche per via telematica in base alle indicazioni di legge e secondo le regole individuate dall'Ente.
8. La domanda è presentata anche se per la tipologia dell'opera richiesta è prevista, a norma di legge o del presente Regolamento, l'esenzione dal pagamento del canone di occupazione.
9. Il mancato pagamento delle spese di istruttoria comporta l'improcedibilità dell'istanza.
10. Ove la domanda sia irregolare, incompleta ovvero necessiti di integrazione documentale ai fini della corretta e completa definizione dell'istruttoria, l'Ente gestore della strada è tenuto a darne comunicazione all'interessato entro 30 giorni, assegnando il termine massimo di giorni 30 per la regolarizzazione della stessa. I termini previsti per la definizione della pratica sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data di protocollazione della documentazione richiesta.
11. Trascorso il termine assegnato per la regolarizzazione della domanda senza che sia pervenuto quanto previsto al comma precedente, la richiesta si intenderà tacitamente rinunciata e la pratica archiviata. Le spese istruttorie e i bolli versati non sono rimborsabili. La presentazione di nuova istanza è, comunque, ammessa.
12. Tutte le spese occorrenti per il rilascio della concessione sono a carico del richiedente.
13. Il rigetto della domanda dà diritto solo alla restituzione dei depositi cauzionali eventualmente versati.
14. In caso di rigetto della domanda, di accoglimento parziale della stessa o di diniego del

provvedimento autorizzativo i richiedenti possono presentare domanda di riesame corredata da nuovi elaborati di progetto e dall'attestazione di versamento delle relative spese di istruttoria entro 30 giorni dal provvedimento di rigetto, di accoglimento parziale o di diniego.

Articolo 7

Termine per la definizione del procedimento amministrativo per il rilascio del titolo all'occupazione

1. Il procedimento deve concludersi entro il termine decorrente dalla data di presentazione della domanda alla Provincia secondo i tempi e le modalità di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i. e/o alle normative di settore qualora non specificati nel "Regolamento provinciale per la disciplina del procedimento amministrativo" di questo Ente.

Articolo 8

Rilascio dei provvedimenti di concessione o autorizzazione gestiti direttamente dalla Provincia

1. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi deve sempre precedere sia l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante che l'esecuzione delle eventuali opere.

2. I provvedimenti autorizzativi sono accordati nei limiti e per le finalità stabiliti dalla normativa sulla sicurezza stradale, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e le competenze di altri enti od uffici.

3. Una volta ammessa la domanda all'istruttoria, con relativo versamento delle spese di istruttoria e bolli, la competente struttura, compiuto l'esame della stessa e sulla base delle risultanze del sopralluogo tecnico, redige il provvedimento autorizzativo, assegnando il termine per l'inizio dell'esecuzione dell'opera e richiedendo l'invio di comunicazione di avvio ed esecuzione dei lavori, la durata degli stessi, nonché le altre condizioni a cui è soggetto il destinatario del provvedimento. Sono altresì indicate a carico del titolare prescrizioni di massimasia a carattere generale che relative alla realizzazione di alcune tipologie di opere o all'effettuazione di attività. Le prescrizioni tecniche possono, con atto dirigenziale, essere integrate in ragione delle esigenze contingenti della circolazione e dei manufatti stradali ed aggiornate in ragione della miglior tecnica costruttiva e funzionale disponibile.

4. In base ai risultati dell'istruttoria il responsabile del procedimento rilascia o nega il provvedimento di concessione o autorizzazione e, in caso di diniego, viene applicato l'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.

5. In caso di diniego il richiedente non ha comunque diritto alla restituzione della somma versata per l'istruttoria e dei bolli.

6. Il provvedimento di concessione od autorizzazione contiene la specificazione della sua durata.

7. Il provvedimento di rilascio è subordinato al versamento da parte del richiedente di marca da bollo (da apporre sull'atto autorizzativo), del deposito cauzionale, quando richiesto, nonché dell'eventuale pagamento della prima annualità del canone per l'occupazione.

8. Lo stesso provvedimento, ove possibile, è inviato al destinatario via PEC; in caso di indisponibilità di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, il rilascio è comunicato al richiedente a mezzo raccomandata A.R.

9. Nel caso vi sia occupazione di suolo pubblico o installazione di mezzi pubblicitari, la Provincia determina il canone di occupazione di aree e spazi pubblici ai sensi del presente Regolamento e ne rende possibile il pagamento, da effettuarsi contestualmente al rilascio del relativo provvedimento autorizzativo, attraverso l'utilizzo del sistema PagoPa o di altra piattaforma elettronica prevista ai sensi di legge.

Articolo 9

Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento autorizzativo, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate per anno intero.
- b) sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.

2. Nell'ambito delle occupazioni temporanee si distinguono le occupazioni temporanee "pure" (a cui si correla regolare istruttoria antecedente l'occupazione), le occupazioni occasionali (soggette a semplice comunicazione antecedente l'occupazione) nonché le occupazioni d'urgenza (soggette a domanda di concessione in sanatoria).

3. Si considerano occupazioni occasionali:

- a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- c) le occupazioni di durata non superiore a 4 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
- e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

4. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'ente concedente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

5. Si intendono occupazioni d'urgenza le occupazioni effettuate nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorra provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori a tutela dell'incolumità pubblica e/o a garanzia del permanere di un servizio. In tali casi l'occupazione è consentita eccezionalmente, anche prima di aver presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

6. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione indicando le ragioni dell'urgenza all'ufficio competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio del provvedimento e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. Il provvedimento che recepisce l'istanza deve indicare le modalità di ripristino e gli oneri dovuti.

7. Non è ammessa la proroga dei termini per le occupazioni occasionali e d'urgenza.

Articolo 10

Autorizzazioni e concessioni rilasciate dai Comuni in regime di convenzione con la Provincia. Attività di vigilanza

1. I Comuni, delegati con apposita convenzione a rilasciare autorizzazioni o concessioni di competenza provinciale, ricevuta la domanda dell'interessato e valutata la regolarità della documentazione a corredo, effettuano l'istruttoria secondo le disposizioni del presente Regolamento e rilasciano i relativi provvedimenti autorizzativi, dandone comunicazione alla Provincia.

2. Il Dirigente della struttura provinciale competente esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, l'attività di vigilanza sui provvedimenti emanati dai Comuni, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento e al contenuto della convenzione.

Articolo 11

Convenzioni speciali

1. La Provincia può stipulare con Enti, Aziende e Società esercenti servizi pubblici o di pubblica utilità convenzioni speciali per la collocazione di impianti di qualsiasi genere sul demanio stradale, nonché nel caso di interferenze delle infrastrutture stradali con tali servizi.

2. Fermo l'obbligo per il titolare del provvedimento autorizzativo di inoltrare, per ogni opera da realizzare, apposita domanda corredata dai relativi grafici e relazioni tecniche, le convenzioni di cui al primo comma possono prevedere accordi anche in ordine alla semplificazione dei versamenti delle spese d'istruttoria che potranno essere effettuati anche in modo cumulativo ed alla costituzione di depositi cauzionali globali.

3. Le convenzioni prevedono l'obbligo di fornire alla Provincia la situazione aggiornata relativa alla rete di distribuzione e di impianti presenti nel sottosuolo e soprasuolo del demanio stradale con estensione alla fascia di rispetto.

4. Le convenzioni disciplinate dal presente articolo hanno durata pluriennale stabilita di volta in volta e, alla loro scadenza, non sono tacitamente rinnovate. Al fine del rinnovo dovrà essere presentata apposita istanza 6 mesi prima della scadenza.

5. In convenzione potrà essere prevista riduzione/ maggiorazione delle tariffe correnti fino ad un 15%.

Articolo 12

Durata – rinnovo - proroga -scadenza dei provvedimenti autorizzativi/concessori

1. I provvedimenti autorizzativi concernenti le occupazioni di suolo provinciale (suolo, soprasuolo, sottosuolo) hanno durata massima di 29 anni rinnovabile salvo che, in relazione alla loro natura, non sia diversamente stabilito da norme di legge o regolamenti o negli atti di rilascio.
2. Qualora interessati al rinnovo, almeno 60 giorni prima della scadenza, i titolari dei provvedimenti autorizzativi di natura permanente devono presentare relativa istanza. Ai rinnovi si applicano le spese previste nell'**Allegato C (Spese istruttoria)**.
3. I provvedimenti relativi alle occupazioni temporanee di cui all'art. 9 c. 2, con esclusione delle occupazioni occasionali e d'urgenza, possono essere rinnovati, prima della scadenza, solo qualora sorgano esigenze contingenti non prevedibili al momento del deposito della domanda di rilascio dell'atto originario previo pagamento di nuove spese d'istruttoria.
4. Qualora i provvedimenti autorizzativi temporanei, ferma l'esclusione per le occupazioni occasionali e d'urgenza, di cui all'art. 9 c. 2, abbiano per oggetto l'esecuzione di opere o lo svolgimento di lavori, gli uffici provinciali, valutate le ragioni giustificative addotte dall'interessato mediante apposita istanza in bollo da presentarsi entro il termine della scadenza, hanno facoltà di concedere la proroga dei termini di esecuzione dei lavori inizialmente fissati. Se i lavori non sono stati iniziati, la proroga è subordinata anche alla verifica del rispetto della normativa vigente al momento del rilascio dell'atto originario.
Entro la relativa scadenza il titolare è altresì tenuto a presentare domanda per la proroga, qualora i lavori siano stati iniziati ma non ultimati in tempo utile.
5. In ogni caso la durata massima dell'occupazione temporanea non potrà essere superiore ad un anno. La proroga protratta oltre detto termine comporterà l'applicazione della tariffa del canone corrispondente all'occupazione permanente.
6. Nell'ipotesi in cui la domanda di rinnovo implichi variazioni strutturali il titolare del provvedimento relativo all'opera preesistente è obbligato a produrre nuova documentazione tecnica. Gli uffici competenti valutano se le modifiche introdotte comportino la necessità di emettere una nuova autorizzazione in luogo della vecchia con addebito di relative spese di istruttoria.
7. La scadenza del termine di validità dell'atto, in mancanza di presentazione della domanda di rinnovo, determina l'estinzione del titolo all'occupazione sul suolo provinciale nonché l'insorgenza dell'obbligo di rimozione e di ripristino dello stato dei luoghi dell'occupazione divenuta a tutti gli effetti abusiva ai sensi dell'art. 33. L'avvenuto ripristino dovrà essere debitamente comprovato mediante idonea documentazione. Farà seguito relativo accertamento da parte degli uffici competenti.
8. Alla violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvenuto ripristino è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
9. L'eventuale ulteriore versamento del canone a seguito scadenza del titolo all'occupazione non darà comunque luogo all'ammissione al rimborso.
10. In caso di titoli autorizzativi scaduti l'eventuale successiva richiesta di nuovo provvedimento autorizzativo non sarà procedibile fino a che non sia versato interamente il canone dovuto e le relative sanzioni ed interessi.

Articolo 13

Modifica - decadenza dei provvedimenti autorizzativi/concessori

1. Qualsiasi modifica al provvedimento autorizzativo, sia in corso d'opera che successiva, deve essere oggetto di richiesta scritta e motivata, corredata dal versamento dell'imposta di bollo e delle spese di istruttoria, nonché dagli elaborati grafici necessari.

2. Sono cause di decadenza dalla concessione cui si correlano gli effetti di cui all'art. 33 commi 3 e ss:

- a) l'inosservanza delle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione, ovvero delle norme stabilite da leggi e regolamenti;
- b) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, entro 6 mesi dalla data di rilascio della concessione e/o il mancato avvio dei lavori successivo all'allestimento del cantiere;
- c) il mancato pagamento di due annualità di canone;
- d) il mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori stabiliti nel provvedimento;
- e) l'uso improprio dell'occupazione o suo esercizio in contrasto con le norme di legge o di regolamento vigenti, ovvero uso diverso rispetto a quello concesso o autorizzato;
- f) la mancata manutenzione delle opere autorizzate o la loro esecuzione in difformità alle prescrizioni imposte nel provvedimento;

3. Nei casi di cui al comma 2 il Responsabile dell'ufficio competente riconosciuta la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni o eventualmente richiedendo l'adeguamento entro un termine perentorio. Decorsi tali termini l'ufficio procederà nella valutazione conclusiva in ordine alla decadenza e nell'emanazione di provvedimento di decadenza comprensivo di diffida all'immediata rimozione e ripristino dell'area qualora permangano le motivazioni anzidette. Nel caso di cui alla lettera c) l'intervenuto pagamento delle annualità di riferimento non esime dall'applicazione di interessi e sanzioni al concessionario.

4. La dichiarazione di decadenza è comunicata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

5. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni inerenti la medesima occupazione per la durata della concessione originaria decaduta.

6. La decadenza del provvedimento autorizzativo non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo di concessione o autorizzazione, né tanto meno a qualsiasi altra forma di indennizzo.

Articolo 14

Variazione della titolarità e modifiche dei provvedimenti autorizzativi/concessori

1. Il provvedimento autorizzativo viene rilasciato a titolo strettamente personale: è fatto divieto di subconcessione o di trasferimento/cessione a terzi in mancanza di formale istanza di voltura.

Nell'ipotesi in cui l'occupazione per la quale è stato rilasciato il provvedimento autorizzativo venga trasferita ad un soggetto terzo, quest'ultimo ed il titolare sono solidalmente tenuti a presentare istanza di voltura munita di apposita marca da bollo. Tale istanza dovrà essere sottoscritta da cedente e/o concessionario e corredata da idonea documentazione o da firma per accettazione **entro e non oltre 30 giorni dal trasferimento.**

2. In mancanza della comunicazione di cui al comma precedente il titolare del provvedimento autorizzativo continua ad essere obbligato al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico senza alcun diritto di rimborso.

3. Nel caso di morte della persona fisica intestataria della concessione, entro il termine di tre mesi dall'avvenuto decesso, dovrà essere presentata comunicazione con relativa indicazione del recapito cui inviare la successiva corrispondenza. Entro il termine di tre mesi dalla definizione della divisione ereditaria il titolare del diritto reale sul bene dovrà presentare agli uffici provinciali istanza

di voltura.

4. Eventuali modifiche di denominazione nonché variazioni di residenza, indirizzo o di sede legale devono essere comunicati per iscritto **entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta variazione.**

5. La variazione di ragione sociale comporta necessità di voltura mediante istanza in bollo **entro 30 giorni.**

Articolo 15

Obblighi dei titolari dei provvedimenti autorizzativi/concessori

1. È fatto obbligo al titolare del provvedimento autorizzativo di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento o concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso.

In particolare, ha l'obbligo di mantenere in perfetto stato di conservazione l'oggetto del provvedimento autorizzativo, provvedere al versamento del canone secondo le modalità e termini stabiliti.

2. Il titolare del provvedimento autorizzativo assume, altresì, l'obbligo di demolire o modificare le opere quando la loro esecuzione non risulti conforme alle condizioni stabilite; questi riconosce, inoltre, all'Ente gestore della strada la facoltà di eseguire direttamente tali interventi, con spese a carico dello stesso titolare, anche avvalendosi della garanzia di cui all'art. 16, quando quest'ultimo non vi ottemperi entro il termine stabilito, senza ulteriori formalità.

3. Le opere autorizzate sono realizzate e mantenute sotto l'assoluta ed esclusiva responsabilità del titolare del provvedimento autorizzativo, il quale solleva l'Ente gestore della strada da qualsiasi onere derivante da richieste di risarcimento danni da parte di terzi per sinistri che si verificano in conseguenza delle opere oggetto del provvedimento.

4. La mancata o imperfetta manutenzione delle opere comporta il risarcimento dei danni causati oltre alla decadenza del provvedimento autorizzativo.

5. Il titolare del provvedimento autorizzativo, i suoi eredi o subentranti si adeguano a proprie spese, e senza pretesa di indennizzo alcuno, alla modifica o rimozione delle opere autorizzate se ciò è richiesto dall'Ente gestore della strada per cogenti esigenze di viabilità.

6. Il provvedimento è conservato dal titolare e, durante lo svolgimento dei lavori o dell'attività, tenuto sul luogo per essere esibito, a richiesta, a tutti i pubblici funzionari incaricati della sorveglianza e della tutela stradale.

Articolo 16

Garanzia

1. L'Ente gestore della strada può richiedere la costituzione di una garanzia mediante polizza fideiussoria, fideiussione bancaria/assicurativa o deposito cauzionale non fruttifero per un importo stimato sul valore delle spese di ripristino, da escutere in ipotesi di inottemperanza alle prescrizioni autorizzative da parte dei soggetti autorizzati.

2. La garanzia, comunque costituita, ha validità temporale sino ad un anno dalla denuncia di fine lavori; è immediatamente escussa dall'Ente gestore della strada a seguito di semplice richiesta, senza necessità di preventivo consenso da parte del titolare del provvedimento autorizzativo ed è svincolata su richiesta dell'interessato previa verifica della regolare esecuzione dei lavori.

3. Con specifico riferimento alla garanzia fideiussoria:

-l'estinzione si ottiene solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte dell'Ente gestore della strada;

-vi è obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell'Ente gestore della strada, e si applica l'art. 1944 del Codice civile;

-vi è obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di avviso da parte dell'Ente gestore della strada, senza necessità di preventivo consenso del titolare del provvedimento autorizzativo.

4. La garanzia è decurtata delle eventuali spese che l'Ente gestore della strada sopporta per il ripristino del demanio stradale nelle originarie condizioni, qualora il titolare dell'autorizzazione o della concessione non vi abbia provveduto, benché diffidato, o vi abbia provveduto in modo inadeguato.

Articolo 17

Trasferimento degli impianti ubicati nel sottosuolo e soprassuolo

1. Qualora l'Ente gestore della strada, per motivi di viabilità e sicurezza della circolazione, sia tenuta a procedere alla modifica ed al rifacimento di tratti di strade, di manufatti stradali, ecc., gli impianti ubicati nel sottosuolo e soprassuolo stradale (cioè, le camerette, i pozzetti, le cabine elettriche e telefoniche, ecc.) e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie, sono modificati o trasferiti, ove richiesto e nei limiti di fattibilità dell'opera stradale, in altra sede a cura e spese dei titolari dei provvedimenti autorizzativi.

TITOLO III – INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE. DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI.

Articolo 18

Autorizzazione o nulla osta specifico per mezzi pubblicitari

1. Vengono definiti mezzi pubblicitari e altri mezzi pubblicitari quelli previsti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. 12 dicembre 1992, n. 495 come nel seguito si riporta :

si definisce "**insegna di esercizio**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi del soggetto richiedente, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Si definisce "**preinsegna**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Si definisce "**sorgente luminosa**" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti,

manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Si definisce "**cartello**" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Si definisce "**striscione, locandina e stendardo**" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Si definisce "**segno orizzontale reclamistico**" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Si definisce "**impianto pubblicitario di servizio**" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Si definisce "**impianto di pubblicità o propaganda**" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

2. L'occupazione, anche attraverso la collocazione, temporanea o permanente, di qualsivoglia tipo di impianto o mezzo pubblicitario, in sede fissa o su veicolo, lungo o in vista di strade provinciali è soggetta ad autorizzazione o nulla osta, come disciplinato dal presente Regolamento.

3. Ferma l'esigenza di nulla osta nei casi di cui al combinato degli artt. 2 c. 3 e 28 del presente regolamento, quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada appartenente ad ente diverso sono comunque visibili da una strada appartenente alla Provincia di Cuneo, ai sensi dell'art. 23 c. 5 del C.d.S. il titolo all'installazione è subordinato al preventivo nulla osta di quest'ultima.

4. In caso di impianto o mezzo pubblicitario abusivo trova applicazione quanto previsto dall'art. 33 del presente Regolamento.

Articolo 19

Collocazione dell'impianto o mezzo pubblicitario

1. Le distanze e le modalità previste dal D.P.R. n. 495/1992 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada per la posa di impianti e altri mezzi pubblicitari si intendono come minime. Possono essere prescritte distanze maggiori e specifiche di installazione anche per le aree non soggette a vincoli ambientali e paesaggistici di legge al fine di aumentare le condizioni generali di sicurezza stradale.

2. L'autorizzazione per la posa di impianti e altri mezzi pubblicitari, è rilasciata, per quanto riguardale distanze, secondo quanto previsto dall'art. 51, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, mentre il nulla osta è rilasciato secondo le prescrizioni di cui al comma 4 dello stesso articolo.

3. È comunque vietato porre impianti e altri mezzi pubblicitari nei punti indicati dall'art. 51, comma

- 3, del Regolamento di esecuzione del C.d.S (art. 23 del C.d.S.).
4. La Provincia si riserva di valutare, nel rispetto dei regolamenti e delle normative vigenti, l'eventuale estensione dei divieti suddetti con provvedimenti motivati.
5. È in ogni caso vietata la collocazione, pur se ad una distanza maggiore dal confine stradale, dell'impianto o del mezzo pubblicitario che, per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione, possa ingenerare confusione con la segnaletica stradale, renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.
6. Al di fuori dai centri abitati non è consentita la collocazione di impianti ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile in posizione trasversale per senso di marcia dei veicoli, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti.
7. In corrispondenza degli accessi carrai la collocazione di impianti e mezzi pubblicitari rispetta distanze tali da garantire la visibilità ai veicoli impegnati nelle manovre di entrata e di uscita.
8. Qualora si rilevi che l'impianto di pubblicità regolarmente autorizzato sia di ostacolo per la circolazione di persone invalide a qualunque titolo, d'ufficio o su istanza di parte, previa comunicazione di avvio del procedimento, si procederà alla revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 32 del presente regolamento.

Articolo 20

Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione per collocare un impianto o mezzo pubblicitario ovvero modificare il messaggio pubblicitario, corredata dalla documentazione indicata in allegato al presente Regolamento, è redatta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di bollo, secondo la modulistica fornita dalla struttura provinciale competente.
2. Le domande sono redatte nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di bollo, secondo la modulistica fornita dalla struttura competente. Le domande possono essere cumulative di più installazioni.
3. Il pagamento del bollo può avvenire anche per via telematica in base alle indicazioni di legge e secondo le regole individuate dall'Ente.
4. Tutte le spese occorrenti per il rilascio della concessione sono a carico del richiedente. Il mancato pagamento delle spese istruttorie comporta l'improcedibilità dell'istanza.
5. Ove la domanda sia irregolare, incompleta ovvero necessiti di integrazione documentale ai fini della corretta e completa definizione dell'istruttoria, l'Ente gestore della strada è tenuto a darne comunicazione all'interessato entro 30 giorni, assegnando il termine massimo di giorni 30 per la regolarizzazione della stessa. I termini previsti per la definizione della pratica sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data di protocollazione della documentazione richiesta.
6. Trascorso il termine assegnato per la regolarizzazione della domanda senza che sia pervenuto quanto previsto al comma precedente, la richiesta si intenderà tacitamente rinunciata e la pratica archiviata. Le spese istruttorie e i bolli versati non sono rimborsabili. La presentazione di nuova istanza è, comunque, ammessa.
7. Se la collocazione è prevista in aree e su edifici tutelati come beni culturali ovvero nell'ambito o in prossimità dei beni paesaggistici protetti ai sensi della normativa vigente. Il parere favorevole degli Enti preposti a tale tutela è allegato alla domanda pena improcedibilità dell'istanza.
8. I soggetti autorizzati osservano le prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materia di

pianificazione del territorio, in particolare per la parte relativa ai vincoli ambientali e paesaggistici in cui ricadono le infrastrutture stradali. In caso di eventuali incompatibilità sopravvenute, si provvede alla revoca dei provvedimenti di autorizzazione per la posa dei cartelli pubblicitari ai sensi dell'art. 32 del presente regolamento.

Articolo 21

Termine per la definizione del procedimento amministrativo per il rilascio del titolo all'installazione di mezzi pubblicitari

1. Il procedimento deve concludersi entro il termine di 60 giorni decorrente dalla data di presentazione della domanda alla Provincia ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 c. 5 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e secondo le modalità di cui alla L n. 241/1990 e s.m.i.

Articolo 22

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile dell'impianto e del mezzo pubblicitario, anche con riferimento alle preesistenze edilizie o ai sedimi, dell'osservanza delle norme di sicurezza, della manutenzione nonché, in caso di cessazione dell'autorizzazione o di rimozione volontaria coatta, del ripristino della situazione preesistente.

Egli è tenuto a:

- osservare le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente con particolare attenzione a non creare situazioni di potenziale pericolo alla circolazione pedonale e veicolare;
- verificare il buono stato di conservazione del mezzo pubblicitario e della sua struttura di sostegno;
- effettuare tutti gli interventi necessari per la corretta manutenzione;
- adempiere nei tempi richiesti alle prescrizioni impartite dall'Ente gestore della strada per intervenute e motivate esigenze;
- procedere, nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione, alla rimozione entro i termini indicati nei provvedimenti amministrativi;
- provvedere a comunicare alla Provincia anticipatamente ogni modifica in merito a modifiche grafiche/strutturali/dimensionali del mezzo pubblicitario, per l'opportuna autorizzazione alla variazione pena la decadenza del provvedimento;
- fissare saldamente sul mezzo pubblicitario una targhetta metallica sulla quale sono riportati tutti i dati identificativi dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/92.

2. Qualora sia accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica l'Ente gestore della strada può disporre la revoca del provvedimento ai sensi dell'art. 32 del presente regolamento richiedendo con diffida il ripristino entro un determinato termine. Trascorso tale termine si procede alla rimozione coattiva come previsto dall'art. 35 del presente Regolamento, addebitando al titolare del provvedimento le relative spese.

Articolo 23

Durata delle autorizzazioni pubblicitarie e del nulla osta

1. La durata delle autorizzazioni pubblicitarie ordinarie è di **3 anni**. E' facoltà dell'Ente gestore della strada definire una durata inferiore per motivate ragioni.
2. La durata delle autorizzazioni temporanee è indicata nel relativo atto.
3. Il nulla osta di competenza della Provincia vien meno alla scadenza dell'autorizzazione comunale.

Articolo 24 **Rinnovo, scadenza,** **voltura e variazioni dell'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari**

1. Ove nulla osti è consentito il rinnovo al soggetto interessato, previa istanza in bollo, da presentare 30 giorni prima della data della scadenza originaria. La validità del provvedimento di rinnovo decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione. Ai rinnovi si applicano le spese previste nell'**Allegato C**.
2. In caso di titoli autorizzativi scaduti l'eventuale successiva richiesta di nuovo provvedimento autorizzativo non sarà procedibile fino a che non sia versato interamente il canone dovuto e le relative sanzioni ed interessi.
3. La scadenza del termine di validità dell'atto, in mancanza di presentazione della domanda di rinnovo, determina l'estinzione del titolo all'installazione del mezzo pubblicitario nonchè l'insorgenza dell'obbligo di rimozione e di ripristino dello stato dei luoghi concernente l'occupazione divenuta a tutti gli effetti abusiva ai sensi dell'art. 33. L'avvenuto ripristino dovrà essere debitamente comprovato mediante idonea documentazione. Farà seguito relativo accertamento da parte degli uffici competenti.
4. Alla violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvenuto ripristino è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
5. L'eventuale ulteriore versamento del canone a seguito scadenza del titolo non darà comunque luogo all'ammissione al rimborso.
6. Non sono ammesse richieste di proroghe o rinnovi per installazioni pubblicitarie temporanee.
7. Nell'ipotesi in cui l'occupazione per la quale è stato rilasciato il provvedimento autorizzativo venga trasferita ad un soggetto terzo, quest'ultimo ed il titolare sono solidalmente tenuti a presentare istanza di voltura munita di apposita marca da bollo.
8. Nel caso in cui la proprietà dei manufatti oggetto dell'autorizzazione venga trasferita ad un soggetto terzo, quest'ultimo ed il titolare sono solidalmente tenuti a presentare istanza di voltura munita di apposita marca da bollo. Tale istanza dovrà essere sottoscritta da cedente e/o cessionario e corredata da idonea documentazione o da firma per accettazione entro e non oltre 30 giorni dal trasferimento.
9. Eventuali variazioni di residenza o di indirizzo dovranno essere altresì segnalati in carta semplice entro il termine di 30 giorni .
10. La variazione del bozzetto pubblicitario è ammessa nel limite massimo di due volte nel corso di ogni annualità. La relativa richiesta dovrà essere presentata allegando il bozzetto del nuovo messaggio. La Provincia è tenuta a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende accordata.

Articolo 25

Decadenza della autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari -

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione, con conseguente applicazione di quanto previsto all'art. 33 commi 3 e ss:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato pagamento del canone dovuto per due annualità, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - d) la modifica dimensionale/grafica o strutturale del mezzo pubblicitario non debitamente comunicata ed autorizzata dalla Provincia.
2. Nei casi di cui al comma 1 il Responsabile dell'ufficio competente riconosciuta la necessità di un provvedimento di decadenza procede secondo le medesime modalità indicate nell'art 33 commi 3 e ss. Nel caso di cui alla lettera d) l'intervenuto pagamento delle annualità di riferimento non esime dall'applicazione di interessi e sanzioni al concessionario.
3. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.
4. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni inerenti la medesima occupazione per la durata della concessione originaria decaduta.

Articolo 26

Occupazione del suolo pubblico con segnaletica ex artt.134-136 del D.P.R. n. 495/92 e preinsegne

1. Gli impianti, i mezzi pubblicitari ed i cartelli direzionali disciplinati dagli artt. 134-136 del D.P.R. n. 495/92 possono essere collocati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, su fasce di pertinenza stradali ed altre aree di proprietà della Provincia.
2. Le preinsegne di esercizio sono definite con riguardo a caratteristiche e forma a quanto previsto per i segnali di indicazione ex art. 134, comma 1, lett. b) e c) del D.P.R. n. 495/1992.
3. Le preinsegne possono contenere informazioni supplementari, quali il numero telefonico dell'azienda e l'indicazione dei prodotti trattati, e non sono poste sullo stesso impianto dei segnali ex art. 134 del D.P.R. n. 495/1992.
4. Gli impianti di supporto contengono un numero massimo di sei preinsegne. Nei limiti della conformazione della strada non più di due impianti possono essere affiancati.

Articolo 27

Pubblicità temporanea

1. La domanda di autorizzazione alla pubblicità temporanea deve essere presentata alla Provincia di Cuneo almeno 30 giorni prima della data di esposizione, secondo le modalità previste dall'art.20 del presente Regolamento.

- 2.L'apposizione di striscioni è vietata lungo le strade provinciali, all'esterno dei centri abitati, su proprietà demaniale e lungo recinzioni, palizzate e muri.
- 3.All'interno dei centri abitati l'apposizione di striscioni è ammessa ai sensi dell'art. 51, comma 10, del Regolamento del C.d.S.
- 4.Fuori dai centri abitati è ammesso il posizionamento di paline pubblicitarie temporanee per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali; la loro esposizione è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, alla settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso.
- 5.Le paline pubblicitarie devono essere saldamente ancorate al terreno ad una distanza non inferiore a 1,50 m dal limite del ciglio bitumato e poste ortogonalmente ad essa.
- 6.Devono essere installati gruppi di massimo di n.10 impianti, con interasse non minore di m 10, e una pari distanza anche dalla cartellonistica pubblicitaria esistente.
- 7.Qualora le paline pubblicitarie vengano installate ad una distanza inferiore a m 3 dal limite della carreggiata, alla ditta installatrice verrà addebitata la spesa di taglio erba del tratto occupato dalle stesse.
- 8.È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di provvedere alla rimozione delle locandine entro le 24 ore successive al termine della manifestazione e/o propaganda pubblicitaria.

TITOLO IV- DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI COMUNI

Articolo. 28

Nulla osta provinciale

- 1.Il rilascio del nulla osta provinciale tecnico di cui all'art. 2 comma 3 per occupazioni o installazioni pubblicitarie su tratti di strada di proprietà della Provincia ricadenti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è subordinato alla presentazione, tramite i Comuni, di copia in carta semplice della domanda di autorizzazione o concessione da parte dell'interessato, corredata da tutti gli allegati tecnici necessari al corretto esame della pratica. Relativamente alle modalità di presentazione, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 6 o 20 (rispettivamente per le occupazioni o per le installazioni di mezzi pubblicitari)
2. Nei modi e nei termini di cui alla L. n. 241/1990 la Provincia invia al Comune il nulla osta con le prescrizioni cui sono soggetti i destinatari dei provvedimenti di autorizzazione e concessione. Tale atto è accompagnato dalla documentazione relativa al pagamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che deve essere allegata al provvedimento comunale.
3. Nei casi in cui le attività od opere soggette a nulla osta preventivo non risultino conformi alle disposizioni di legge ed a quelle del presente Regolamento, nei termini di cui al comma 2, la Provincia comunica l'atto di diniego motivato in ordine al rilascio dei provvedimenti di competenza del Comune.
4. I Comuni trasmettono alla Provincia copia dell'atto di concessione o di autorizzazione, nonché copia della denuncia di inizio e fine lavori.
5. Il nulla osta di competenza della Provincia vien meno alla scadenza del provvedimento comunale.
- 6.Il rinnovo è subordinato alla presentazione, ai Comuni, di copia in carta semplice della relativa domanda da parte dell'interessato, corredata da tutti gli allegati tecnici necessari al corretto esame della pratica.

Articolo 29

Situazione di morosità

1. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo del titolo concessorio/autorizzativo l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti della Provincia per somme pregresse pari o superiori ad € 12,00 afferenti il Canone di cui al presente regolamento o il previgente COSAP.
2. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano medesimo.

Articolo 30

Smarrimento dell'atto di concessione o di autorizzazione per occupazioni e installazioni pubblicitarie – Duplicato

1. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione del provvedimento di concessione o di autorizzazione il titolare dello stesso è tenuto ad informarne tempestivamente la Provincia e a chiederne per iscritto il duplicato. Detta istanza nonché il conseguente duplicato sono esenti da imposta di bollo ai sensi della vigente normativa.

Articolo 31

Rinuncia al titolo all'occupazione e installazione mezzi pubblicitari

1. In qualsiasi momento il titolare di provvedimenti autorizzativi/concessori per l'occupazione e per la posa di impianti e altri mezzi pubblicitari può inviare alla Provincia di Cuneo comunicazione in carta semplice di rinuncia al provvedimento, senza diritto al rimborso del canone eventualmente versato.
2. La rinuncia dà diritto alla sola restituzione di eventuali depositi cauzionali, salvo in ogni caso l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi che dovrà essere effettuato e debitamente comprovato mediante invio di idonea documentazione. Farà seguito relativo accertamento da parte degli uffici competenti.
3. Alla violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvenuto ripristino è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Articolo 32

Sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi/concessori

1. La Provincia può sospendere temporaneamente il provvedimento autorizzativo per ragioni di viabilità e incolumità pubblica. Analogamente può procedere alla sospensione per motivi di ordine e sicurezza pubblica qualora pervenga specifica richiesta da parte degli organi competenti.
2. Il provvedimento autorizzativo ed il nulla osta per occupazioni ed installazioni di mezzi pubblicitari sono sempre revocabili per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, per il verificarsi di situazioni di pregiudizio a diritti od interessi generali, ovvero in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
3. Il titolo autorizzativo concernente l'impianto di pubblicità potrà altresì essere revocato ai sensi dell'art. 19 c 8 qualora detto impianto sia di ostacolo per la circolazione di persone invalide, nonché in caso di sopravvenuta incompatibilità con vincoli ambientali e paesaggistici ai sensi dell'art. 20 c. 8, nonché in caso di accertamento di non rispondenza dello stato di conservazione delle

installazioni alle esigenze di estetica e/o di statica ai sensi dell'art. 22 c.2.

5.Laddove la revoca comporti pregiudizi compiutamente provati la Provincia provvederà alla corresponsione del relativo indennizzo al titolare interessato.

6. La dichiarazione di revoca determina l'applicazione di quanto previsto dall'art. 33 e comporterà l'obbligo di sgombero e rimessa in pristino dell'area pubblica eventualmente occupata o interessata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 33, di modo che la stessa sia riconsegnata alla Provincia nello stato preesistente all'atto del provvedimento autorizzativo e con possibile escussione della garanzia.

Articolo 33 **Occupazioni e installazioni pubblicitarie abusive**

1. Sono abusive le occupazioni e installazioni pubblicitarie:

- a) permanenti o temporanee realizzate senza il necessario titolo autorizzativo, con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione o attuate contro divieti dell'ente concessionario;
- b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- c) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga;
- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione, la decadenza o la rinuncia;
- e) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.

2. Le sanzioni per le occupazioni abusive verranno commisurate al corrispondente canone annuale.

3. In caso di occupazioni e collocazione di impianti e mezzi pubblicitari non autorizzati o con autorizzazione scaduta, decaduta revocata o rinunciata, la Provincia, oltre all'eventuale avvio del provvedimento riscossorio/sanzionatorio di cui all'art. 48 diffida l'autore alla loro rimozione e al ripristino dell'area nonché alla conseguente comunicazione idoneamente documentata da parte del medesimo in ordine all'ottemperanza.

4.In caso di inadempimento all'obbligo di rimessa in pristino l'Ente gestore della strada procederà ai sensi delle disposizioni normative in vigore alla rimozione degli impianti e manufatti. Le spese di ripristino dello stato dei luoghi, rimozione ed eventuale custodia saranno poste a carico di coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva, fermo restando il pagamento delle sanzioni previste dal D.Lgs.n. 285/1992 e s.m.i., contestate ai sensi della normativa vigente.

5.Possono essere regolarizzate esclusivamente le opere abusive compatibili con la sicurezza della circolazione stradale. Le eventuali modifiche o variazioni richieste dall'Ente gestore della strada per l'adeguamento alle esigenze di circolazione sono a carico dei richiedenti.

6.La domanda di autorizzazione in sanatoria è corredata dal pagamento delle spese di istruttoria del procedimento.

Articolo 34 **Obbligo di documentazione rimozione e ripristino**

1. La scadenza del termine di validità dell'atto in mancanza di presentazione della domanda di rinnovo nonché la rinuncia al titolo comportano in automatico l'insorgenza dell'obbligo di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi. L'avvenuto ripristino dovrà essere adeguatamente documentato da parte del titolare entro il termine di giorni 30 dalla cessazione della validità del

provvedimento.

2. Nei provvedimenti di decadenza o di revoca assunti dagli uffici provinciali ai sensi dell'art 13 c. 3 e dell'art. 25 verrà previsto relativo termine per lo sgombero e ripristino dello stato dei luoghi e per la relativa comunicazione debitamente documentata.

3. In ogni caso alla violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvenuto ripristino è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

4. Medesima sanzione è applicabile in caso di occupazioni e collocazione di impianti e mezzi pubblicitari in origine non autorizzati, in caso di mancata trasmissione della documentazione a comprova della rimozione a seguito relativa diffida.

Articolo 35 **Obblighi di rimozione e ripristino**

1. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di installazione di messaggi pubblicitari abusivi, nel processo verbale di contestazione della violazione o nei provvedimenti di decadenza o di revoca assunti dagli uffici provinciali la Provincia diffida il trasgressore alla cessazione del fatto illecito, alla rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

2. In caso di mancata ottemperanza, la Provincia procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'installazione pubblicitaria. In proposito si specifica che per le rimozioni relative alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche gli importi verranno quantificati di volta in volta in base all'intervento effettuato ed alle necessità di magazzinaggio, mentre per le rimozioni relative ad impianti pubblicitari si rimanda agli oneri previsti nell'**Allegato E – (Spese rimozione e custodia mezzi e impianti pubblicitari)**.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o l'installazione pubblicitaria possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.

Articolo 36 **Quantificazione delle spese istruttorie**

1. Le spese istruttorie sono dovute nell'ipotesi di domanda di autorizzazione, concessione e nulla

osta, richiesta di modifica, richiesta di proroga, richiesta di rinnovo, richiesta di riesame del provvedimento di rigetto della domanda ovvero di accoglimento parziale della stessa. Le spese istruttorie sono rimborsate se l'istanza di riesame è accolta con provvedimento che recepisce integralmente le motivazioni.

2. Gli importi delle spese istruttorie sono riportati nell'**Allegato C** (Spese istruttoria).

3. Il mancato pagamento delle spese di istruttoria comporta l'improcedibilità dell'istanza.

4. Le spese istruttorie non sono dovute se la domanda ovvero i pareri sono presentati da un Ente Locale e sono d'interesse pubblico, ovvero per i nulla osta richiesti alla Provincia con riguardo alle attività collegate agli artt. 9, 10 e 104 del D.Lgs. n. 285/1992.

5. Il diniego alla realizzazione delle opere richieste o la rinuncia del richiedente non danno diritto al rimborso delle somme versate.

Art. 37

Rimborsi spese

1. Non sono rimborsabili in caso di diniego dell'istanza o in caso di rinuncia del richiedente al conseguimento del titolo autorizzativo le spese concernenti l'istruttoria e i bolli versati.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare nel corso dell'anno, anche a seguito formale comunicazione di rinuncia, non dà diritto ad alcun rimborso del canone già versato per detto anno.

3. In mancanza della formale comunicazione circa la variazione di titolarità, l'intestatario del provvedimento autorizzativo continua ad essere obbligato al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico senza alcuna ammissione al rimborso.

4. Non è ammesso il rimborso del canone già pagato per il periodo di concessione o autorizzazione, né tanto meno qualsiasi altra forma di indennizzo in caso di decadenza del provvedimento autorizzativo.

5. L'eventuale ulteriore versamento del canone a seguito della scadenza del titolo all'occupazione non darà comunque luogo all'ammissione al rimborso.

6. Il dirigente competente nel caso di riscontro di richiesta di pagamento errata o non dovuta, a seguito istanza di rimborso, visti, se necessari, gli esiti degli accertamenti tecnici da parte degli uffici competenti, provvede entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.

TITOLO V - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 38

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Salvo i casi diversamente disciplinati la tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

a) durata dell'occupazione (permanente, temporanea od occasionale come da art.9);

b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati/lineari calcolata sulla superficie media convenzionale minima di un metro –o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore. La **superficie delle occupazioni** si determina moltiplicando la lunghezza effettiva per la

larghezza (qualora detto ultimo valore sia inferiore al metro verrà ricondotto ad un metro lineare convenzionale). Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni per le quali la superficie occupata sia complessivamente inferiore a ½ metro quadrato o lineare, fatta eccezione per le frecce di indicazione di attività, per la cui superficie compresa tra 0 e 1 mq la tariffa applicabile è comunque quella corrispondente ad un mq di superficie.

c) tipologia di occupazione. (suolo, soprasuolo e sottosuolo erogatori tabacchi serbatoi e relative agevolazioni/riduzioni/maggiorazioni e occupazioni dei cartelli con frecce e pubblicità, monofacciali, bifacciali totem ed insegne);

d) finalità (le finalità determinano l'applicazione dei coefficienti di valutazione dell'occupazione di cui all'art. 43);

e) zona occupata, in base alla classificazione delle strade provinciali.

2. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. In via ordinaria è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.

3. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

5. Il canone per i mezzi pubblicitari è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario. Quando il mezzo pubblicitario è costituito da lettere, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritte le lettere stesse.

6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

7. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

8. Per i totem pubblicitari si esclude dal calcolo della superficie complessiva il supporto di fissaggio non interattivo in quanto semplice sostegno al messaggio esposto.

9. I titoli all'installazione per mezzi pubblicitari e segnali di indicazione su proprietà privata visibili da strada provinciale rilasciati ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.Lgs. 285/1992 nonché i nulla osta per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada appartenente ad ente diverso visibili da una strada appartenente alla Provincia di Cuneo, rilasciati ai sensi dell'art. 23 c. 5 del del D.Lgs. 285/1992 sono assoggettati ad un corrispettivo forfettario annuale secondo quanto previsto nell'**Allegato B (Tariffe)**

Articolo 39

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua delle concessioni permanenti in riferimento è quanto indicato al comma 826 della Legge 160/2019. Tale tariffa viene annualmente aggiornata in base al tasso di inflazione programmato così come determinato dal documento di programmazione economico finanziaria predisposto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. L'ente si riserva di valutare, qualora detto tasso abbia subito una variazione in aumento nel corso dell'anno di emissione del ruolo principale, l'emissione di un ruolo integrativo.
2. L'aggiornamento delle tariffe al tasso di inflazione programmato viene arrotondato al secondo decimale del calcolo percentuale.

Articolo 40

Determinazione delle tariffe giornaliere-

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici provinciali in cui è ubicata l'area-
2. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata dal combinato disposto dei commi 827 -828.
3. Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la tariffa è determinata ad ore effettive di occupazione.
4. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione di cui all'art. 43.

Articolo 41

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le installazioni di mezzi pubblicitari permanenti, il canone è dovuto per l'intero anno solare interessato dall'occupazione o installazione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione di cui all'art. 43 e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'installazione pubblicitaria.
2. Per le occupazioni e installazioni di mezzi pubblicitari permanenti il primo canone viene ridotto del 50% rispetto alla misura ordinaria di cui al comma 1, in caso di presentazione della relativa domanda al protocollo dell'ente oltre la data del 30 giugno.
3. Per le occupazioni e per le installazioni di mezzi pubblicitari temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di installazione pubblicitaria.

Articolo 42

Occupazioni non assoggettate al canone

1. Le esenzioni sono disciplinate dal comma 833 e sono le seguenti:

- a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a 2 ore e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- e. le occupazioni di aree cimiteriali;
- f. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g. le occupazioni effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro a condizione che risultino iscritte nel relativo registro nazionale;
- h. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- i. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;

2. Oltre alle esenzioni di cui al comma 1, sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate da ANAS e soggetti giuridici similari nell'esercizio delle attività statutarie qualora le strade agli stessi riferibili e determinanti l'occupazione non siano soggette a pagamento di pedaggio,
- b) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati. Si ritengono inoltre esenti le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni pubbliche, non aventi finalità di lucro, patrocinate dalla Provincia ed in ogni caso le manifestazioni aventi carattere turistico, sportivo, culturale, indipendentemente dal patrocinio provinciale;
- c) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività ricorrenze e celebrazioni;

- d) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
- e) le occupazioni di suolo, sottosuolo o soprasuolo con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi realizzati da privati (es. acquedotti e fognature);
- f) le occupazioni effettuate per il servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- g) le occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi di abitazioni civili;
- h) le occupazioni per le quali la superficie occupata sia complessivamente inferiore a ½ metro quadrato o lineare, fatta eccezione per le frecce di indicazione di attività
- i) le intubazioni dei fossi finalizzate al parcheggio pubblico davanti a condomini , aziende o villette
- j) le condutture idriche purchè finalizzate ad esclusivo uso irriguo (le relative istanze dovranno essere corredate da autodichiarazione in merito)
- k) le concessioni che creano miglorie alla parte pubblica (ad es. coperture fossi con tubi di cemento a sostegno banchina stradale) qualora in fase istruttoria emerga chiaramente la migloria alla parte pubblica;
- l) i cartelli visibili dalla strada ma non a carattere pubblicitario in quanto consistenti in mere indicazioni di servizio (es: entrata clienti, ufficio, officina....)

- m) i passi carrabili così come stabilito con Delibera di Consiglio Provinciale n. 108 del 30.11.1998 (resta valida la distinzione fra accesso carraio ed accesso pedonale dal punto di vista tecnico mentre tale distinzione si considera ad oggi non più sussistente dal punto di vista finanziario);
- n) le occupazioni d'urgenza effettuate da parte dei soggetti erogatori di pubblici servizi nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
- o) le occupazioni e le installazioni di mezzi pubblicitari, collocate al di sopra dei 1000 metri di altitudine qualora il richiedente sia una persona giuridica, ivi comprese le ditte individuali (con esclusione, quindi, delle persone fisiche). L'esenzione è comunque subordinata a specifica richiesta dell'utente corredata da autodichiarazione in merito all'altimetria dell'occupazione/installazione stessa;

- p) installazioni relative a specchi parabolici finalizzate alla maggiore sicurezza stradale.

3. I soggetti titolari delle occupazioni di cui al comma precedente sono egualmente tenuti a richiedere la concessione/autorizzazione che seguirà l'iter amministrativo previsto nel presente Regolamento. Nella domanda di concessione/autorizzazione il richiedente è tenuto a fare espressa menzione del titolo di inapplicabilità del canone.

4. Il canone non è dovuto allorquando il suo ammontare sia inferiore o uguale a € 12,00. Analogo limite vale per la restituzione del canone o quota di esso eventualmente rimborsabile al concessionario.

Articolo 43 **Riduzioni /maggiorazioni del canone**

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) è disposta la riduzione del canone del 75% per le manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive;
 - b) è disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni mediante impianti di canalizzazione acque ad uso civile con esclusione di tutti gli usi artigianali, commerciali e industriali;
 - c) è disposta la riduzione del canone del 50% per commercio itinerante ed ambulante;
 - d) è disposta la riduzione del canone del 50% per passerelle aeree;
 - e) è disposta la riduzione del canone del 70% per tende e simili degli esercizi pubblici e commerciali aggettanti su suolo provinciale (esclusi cartelloni e mezzi pubblicitari);
 - f) è disposta la riduzione del canone dell'80% sulla superficie eccedente i mille metri quadrati per le occupazioni derivanti da un unico atto di concessione o autorizzazione;
 - g) è disposta la riduzione del canone del 40% sulla superficie per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività di giochi dello spettacolo viaggiante;
 - h) può essere disposta la riduzione del canone fino ad un 15% a seguito di quanto stipulato con convenzioni speciali (art. 11);
 - i) è disposta la riduzione del canone del 50% per occupazioni permanenti con cavi o condutture realizzate da produttori di energia da fonte rinnovabile diversi dai soggetti erogatori di pubblici servizi.

2. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti maggiorazioni:
 - a) è disposta la maggiorazione del 25% ogni 1.000 litri in caso di serbatoi con capacità superiore a 3.000 litri;
 - b) è disposta la maggiorazione del 20% a Km (o frazione) in caso di seggiovie/funivie superiori a 5 km;
 - c) è disposta la maggiorazione del 110% per fiere e festeggiamenti;
 - d) può essere disposta la maggiorazione fino ad un 15% a seguito di quanto stipulato con convenzioni speciali (art. 11);
 - e) è disposta la maggiorazione del canone del 100% qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata.

Articolo 44

Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi nonché da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi

1. Per le occupazioni permanenti con cavi e condutture realizzate da chiunque effettui forniture di servizi di pubblica utilità, salvo gli operatori che forniscono servizio di pubblica utilità di reti e

infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al successivo comma 4, il canone annuo è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione stessa.

2. Il canone è determinato nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della tariffa unitaria prevista dalla normativa vigente, rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nell'ambito territoriale provinciale:

3. Gli erogatori che non hanno utenze ma attraversano il territorio in un solo punto del suolo provinciale sono tenuti al pagamento del canone nella misura minima prevista per legge.

4. Per gli operatori che forniscono servizio di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica il canone è determinato nella misura del canone minimo annuale annualmente aggiornato in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. Costituisce autonoma occupazione rispetto a quella indicata al comma 1 quella effettuata a mezzo antenne e tralicci e comunque con qualsiasi altro manufatto e impianto non direttamente funzionale all'erogazione del servizio a rete.

6. È fatto obbligo al titolare della concessione per impianti a rete di rimuovere i medesimi a propria cura e spese per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

7. Il canone è versato in unica soluzione entro il **30 aprile** di ciascun anno sulla base del numero complessivo delle utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente così come da autodichiarazione contestualmente trasmessa alla Provincia.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 45

Modalità e termini di pagamento del canone

1. Per le occupazioni ed installazioni di mezzi pubblicitari permanenti il canone è ordinariamente corrisposto ad anno solare fatto salvo quanto previsto per il primo canone all'art. 41 c.2 per le domande presentate oltre il 30 giugno di ogni anno.

2. Il pagamento della prima annualità del canone va effettuato in unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione tramite il Sistema Pubblico dei Pagamenti (PagoPa) o con altre modalità conformi alla normativa vigente. Per gli anni successivi il canone va corrisposto in unica soluzione entro il 31 ottobre di ciascun anno o entro altra data da stabilirsi in base ad esigenze contingenti,

3. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone relativo va effettuato contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione tramite il Sistema Pubblico dei Pagamenti (PagoPa) o con altre modalità conformi alla normativa vigente.

Articolo 46

Variazioni a valere sul canone

1. Le richieste di variazione del provvedimento autorizzativo a valere sul canone annuale devono pervenire alla Provincia di Cuneo nei modi previsti dal presente Regolamento **entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno** al fine dell'applicazione del commisurato canone nell'anno in questione
2. In caso di variazioni in aumento o in diminuzione in corso d'anno dell'occupazione permanente l'applicazione del canone commisurato alla nuova occupazione decorrerà dall'anno successivo alla data della comunicazione stessa, con esclusione di ogni effetto retroattivo.

Articolo 47

Rateizzazione

1. Su richiesta scritta, inoltrata in carta semplice alla Provincia entro la data di scadenza di pagamento del canone, può essere concessa la rateizzazione del canone annuale, da corrispondere fino a 6 rate, con applicazione degli interessi al tasso legale. La scadenza dell'ultima rata deve sempre comunque essere antecedente alla data di emissione del ruolo dell'anno successivo.
2. Il mancato pagamento di due rate consecutive farà decadere dal pagamento rateale.
3. L'importo minimo rateizzabile per ciascuna annualità è pari a € 500,00 per le persone fisiche e a €3.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Articolo 48

Accertamenti - Recupero canone

1. La Provincia provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, tramite il dirigente del Settore Programmazione e Bilancio al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità e sanzioni per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 49

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.
2. Fermo restando il recupero del primo canone dovuto, **in caso di attivazione spontanea** dell'utente finalizzata alla regolarizzazione di occupazioni e installazioni pubblicitarie abusive ai sensi dell'art. 33 del presente Regolamento, si applicano:
 - a) **un'indennità pari al canone dovuto;**
 - b) **una sanzione amministrativa pecuniaria** di importo pari al canone dovuto riducibile ad 1/3 se il pagamento è effettuato nel termine di 60 giorni dalla data della notifica.
3. Fermo restando il recupero del primo canone dovuto alle occupazioni e installazioni pubblicitarie **abusive** ai sensi dell'art. 33 del presente Regolamento si applicano:

a) **un'indennità pari al canone dovuto maggiorata del 50%;**

b) **una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del canone** riducibile ad 1/3 se il pagamento è effettuato nel termine di 60 giorni dalla data della notifica.

4. Per le domande disciplinate ai precedenti commi 2-3 si applicano altresì le spese istruttorie previste nella Tabella 3 dell'Allegato C (Spese per istruttoria speciale)

5. La decadenza o la revoca della concessione, intervenute ai sensi del presente Regolamento, comportano l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte in inottemperanza alla diffida alla rimozione e ripristino, a quelle abusive, con l'applicazione dell'indennità e delle sanzioni stabilite nel presente articolo.

6. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

7. Nei casi di **mancato pagamento, pagamento parziale o tardivo dei canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente e nella misura del 10 per cento del canone versato in modo tardivo.** La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 nè maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

8. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o l'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

9. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e l'installazione di mezzi pubblicitari abusive, che devono essere rimosse o regolarizzate con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 50 **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dalla Provincia o dal soggetto affidatario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 51

Passi carrabili o pedonali

1. Sono considerati passi carrabili o pedonali, ai fini del presente Regolamento, l'occupazione, come definita all'art. 2, effettuata al fine di permettere l'accesso dei veicoli o dei pedoni alla proprietà privata, in presenza o meno di manufatti realizzati modificando il piano e/o le pertinenze stradali (per manufatto si intende qualsiasi modificazione del pristino stato, quali il riempimento di scarpata, il tombamento del fosso stradale o della cunetta di scolo delle acque stradali, la realizzazione di muretti d'ala, l'interruzione di marciapiede o pista ciclabile, lo smusso nel marciapiede, la posa di listoni in pietra o in altro materiale, ecc.).
2. Sono invece considerati "accessi a raso" gli accessi alle proprietà private realizzati a filo della piattaforma stradale e in ogni caso mancanti di un'opera o di una segnalazione o di un divieto che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
3. La superficie del passo carrabile o pedonale è quella risultante dal relativo atto autorizzativo determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare «convenzionale».
5. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile o pedonale, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

Articolo 52

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

1. La Provincia ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione di condutture, di cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori o in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti. Se la Provincia provvede alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti ha diritto di imporre, oltre al canone, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente nel massimo il 50% delle spese stesse.

Art. 53

Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, di lavaggio di autoveicoli in genere ed autoarticolati e per la ricarica di veicoli elettrici

1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. Per l'impianto e l'esercizio delle aree di servizio con funzione di lavaggio di autoveicoli in genere ed autoarticolati la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'area effettiva di occupazione.

3. Per le occupazioni con impianti di ricarica per i veicoli elettrici si considera ai fini del canone lo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli.

Articolo 54

Occupazioni con impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi

1. Per le occupazioni del suolo e soprassuolo provinciale con impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e generi vari la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.

Articolo 55

-Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo in genere-

1. Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti all'art. 38. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

Articolo 56

-Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante-

1. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto autorizzativo. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

2. Per le varie fasi dell'allestimento, svolgimento dello spettacolo e smantellamento delle relative strutture, può essere richiesta e rilasciata l'autorizzazione a sviluppo progressivo dell'occupazione.

3. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

Articolo 57

Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia-

1. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto autorizzativo. Al medesimo atto occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 58

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del D.Lgs. 267/2000 art. 42 c. 2 lettera f), entra in vigore il **01.01.2024**. A partire da tale data, anche in riferimento alle occupazioni, concessioni, autorizzazioni e nulla osta in essere, sostituisce la disciplina del Canone Unico Patrimoniale prevista nel Regolamento per l'istituzione ed applicazione del canone patrimoniale di concessione e autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi pubblici ai sensi art. 1, comma 816 e seguenti della L. 27 dicembre 2019 n. 160, approvato con deliberazione del Consiglio della Provincia n. 2 del 25.1.2021 e modificato con deliberazione di Consiglio n. 51 del 31.07.2023,
2. In caso di conflitto, incompatibilità o sopravvenienza di norme legislative in contrasto con le disposizioni del presente regolamento, in ogni caso prevalgono le prime.

ALL. A REGOLAMENTO CUP - CLASSIFICAZIONE STRADE PROVINCIALI							CATEGORIA STRADE		
S.P. N°	REP.	TR.		Da Prog. KM.	A Prog. KM.	KM.	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3
STRADE PROVINCIALI ANTE LEGGE 12/02/1958 n. 126 - (dalla S.P. 1 alla S.P. 60)									
1	S	6	Costigliole Saluzzo (bivio S.P. 589) - Piasco (bivio SP. 8 circonvallazione)	0,000	1,850	1,850	1		
	S	9	Manta (bivio S.P. 589) - Stazione FF.SS..	0,000	0,252	0,252	1		
	S	10	Moretta (bivio S.P. 663 Loc. Locatelli) - Villafranca Piemonte (confine Provincia di Torino)	0,000	3,071	3,071	1		
	S	11	Diramazione di Faule (fino ingresso in Faule lato Moretta)	0,000	0,460	0,460	1		
	S	12	Diramazione di Polonghera per Murello	0,000	0,109	0,109	1		
	S	13	Diramazione di Casalgrasso verso Torino (innesto circonvallazione)	0,000	0,184	0,184	1		
	S	14	Diramazione di Casalgrasso verso Saluzzo (fino bivio S.P.30)	0,000	0,432	0,432	1		
						6,358	1		
2	A	1	Bivio SS. 231 presso Canove - Priocca (inizio Via Pirio)	0,000	3,000	3,000	1		
	A	2	Priocca - Confine Provincia di Asti	3,000	5,840	2,840	1		
	A	3	Diramazione inizio Via Pirio di Magliano Alfieri (abitato)	0,450	3,725	3,275	1		
						9,115			
3	C	1	Cuneo (rotatoria S.P.21 Nuova Bovesana) - Castelletto Stura (intersezione rotatoria SP43)	4,150	9,100	4,950	1		
	C	2	Castelletto Stura - S. Albano Stura (bivio S.S. 28)	9,100	21,035	11,935	1		
	C	3	Tratto della vecchia S.P. 3 ora sotteso dalle circonvallazioni di Castelletto e Montanera				1		
	C	4	Diramazione del nuovo ponte sul fiume Stura da bivio circonvallazione Castelletto a bivio S.S. 231 in località Trunasse.	0,000	3,660	3,660	1		
	S	5	S. Albano Stura (bivio circonvallazione S. Albano) - Trinità (bivio SP.191)	19,900	24,525	3,995	1		
	S	6	Trinità (bivio S.S. 28 Loc. San Giovanni) - Benevagienna (ingresso abitato Loc. Rotonda)	0,000	7,900	7,900	1		
	S	7	Benevagienna - Narzole (bivio S.P. 45)	7,900	15,440	7,540	1		
	A	9	Bivio Gabetti - Barolo (inizio variante)	20,603	13,510	7,093	1		
	A	10a	Barolo (inizio variante) - Gallo (bivio S.P. 236 di S.Maria) inizio c.a.	13,510	13,060	0,450	1		
	A	10b	Barolo (inizio tratto comunale) inizio c.a. - Gallo (bivio S.P. 236 di S.Maria)	10,440	6,599	3,841	1		
	A	11	Gallo (bivio S.P. 236 di S.Maria) - Alba (Cantina Roddi)	6,599	3,880	2,719	1		
	A	12	Alba - Tre Stelle (bivo S.P. 51)	1,370	7,000	5,630	1		
	A	13	Tre Stelle - Neive (Rondò)	7,000	11,046	4,046	1		
	A	14	Neive (Rondò) - Confine Provincia di Asti per Alessandria	11,046	14,636	3,590	1		
	A	15	Diramazione S.Stefano Belbo - Confine Provincia di Asti per Agliano	0,000	1,951	1,951		2	
	A	16	S. Stefano Belbo - Confine Provincia di Asti per Costigliole	0,000	1,578	1,578		2	
	A	17	Diramazione di Barbaresco - Bivio magazzino della Provincia	0,000	1,684	1,684		2	
	A	18	Barbaresco (bivio magazzino) - Porto di Neive	2,520	0,000	2,520		2	
	A	20	Diramazione Baraccone - Rondò di Neive	5,860	0,000	5,860		2	

S.P. N°	REP.	TR.		Da Prog. KM.	A Prog. KM	KM.	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3
	A	21	Variante di Barolo	0,000	1,945	1,945	1		
	A	22	Raccordo alla FF.SS. di Santo Stefano Belbo	0,000	0,200	0,200	1		
	A	23	Asta 10	0,000	0,223	0,223	1		
	A	24		0,000	8,400	8,400	1		
	SP3bis		Ponte Tanaro - Svicolo Cantina Roddi - Bivio Plaustra – Bivio Cantina Terre del Barolo (SP 3 bis)						
	A	25	Raccordo Lato dx per Bra	0,000	0,248	0,248	1		
	A	26	Raccordo Lato dx da Bra	0,000	0,330	0,330	1		
	A	27	Raccordo Lato sx da Cantina Roddi	0,000	0,238	0,238	1		
	A	28	Raccordo Lato sx per Cantina Roddi	0,000	0,305	0,305	1		
	A	29	Raccordo bivio Plaustra - S.P. 3	0,000	0,355	0,355	1		
	A	30	Asta per Gallo	0,000	0,518	0,518	1		
	A	31	Raccordo Lato dx per S. Maria	0,000	0,280	0,280	1		
	A	32	Raccordo Lato sx da S. Maria	0,000	0,300	0,300	1		
	A	33	Raccordo Lato dx per Barolo	0,000	0,280	0,280	1		
	A	34	Raccordo Lato sx da Barolo	0,000	0,286	0,286	1		
	A	35	Raccordo Lato dx per Serralunga	0,000	0,577	0,577	1		
	A	36	Raccordo Lato sx da Serralunga	0,000	0,497	0,497	1		
	A	37	Raccordo bivio S.P. 3 - Castiglione Falletto	0,000	0,086	0,086	1		
						96,010			
4	M	1	Pianfei (incrocio SP 37 - SP 211) - Bivio SP 564	0,000	2,000	2,000		2	
	M	2	Bivio SP 564 - Pogliola (incrocio SP 243 e SP266)	2,000	4,600	2,600		2	
	M	3	Pogliola (incrocio SP 243 e SP266) - Bivio S.P. 564	4,600	5,311	0,711		2	
						5,311			
5	C	1	Cuneo (fine Spinetta) - Peveragno (bivio S.P. 21)	3,915	9,200	5,285	1		
	C	2	Peveragno - Chiusa Pesio (bivio S.P. 211) - Chiusa Pesio - Vigne	9,200	17,560	7,020	1		
	M	3	Chiusa Pesio (bivio S.P. 211) - Mortè - Bivio Lurisia (bivio S.P. 231)	16,010	20,450	4,440		2	
	M	4	Bivio Lurisia (SP 231) - Roccaforte M.vi - Villanova Mondovì (quadrivio Annunziata S.P. 37)	20,450	25,800	5,350		2	
	M	5	Villanova Mondovì (bivio S.P. 37) - Mondovì (centro abitato)	25,800	31,450	5,650	1		
	C	6	Variante Nord di Peveragno	0,000	1,700	1,700	1		
						29,445			
7	S	1	Savigliano (bivio S.P. 662) - bivio S.P. 20 (variante abitato Savigliano)	0,080	2,000	1,920	1		
	A	4	Roreto - Bivio per Cherasco	0,000	1,610	1,610	1		
	A	42	Bivio per Cherasco - Pollenzo (incrocio abitato)	1,620	6,051	4,431	1		
	A	5	Pollenzo - Bivio S.P. 3 (Loc. Cantina Roddi)	1,340	10,132	8,792	1		
	A	6	Diramazione di Roddi	0,000	1,310	1,310	1		
	A	7	Pollenzo - Borgo Nuovo	1,340	0,000	1,340	1		
	A	8	Pollenzo - Santa Vittoria (Località Cinzano)	6,058	7,518	1,460	1		
	A	9	Nuova Variante di Roddi	0,000	0,760	0,760	1		
	A	10	Accesso Nuovo Ospedale di Verduno (intersezione SP7 - Strada Com.le Via Tanaro - Verduno)	0,000	0,580	0,580	1		
						22,203			
8			"di Valle Varaita"						
	S	1	Verzuolo (bivio S.P. 589 Loc. Villanovetta) - Piasco (bivio diramazione di Costigliole)	0,000	2,900	2,900	1		
	S	2	Piasco - Venasca (ponte Varaita)	2,900	8,670	5,770	1		
	S	3	Venasca - Brossasco (nuova variante)	8,670	11,800	3,130	1		
	S	32	Venasca - Brossasco (vecchia strada)	0,000	2,700	2,700	1		
	S	4	Brossasco - Melle (bivio diramazione lato valle)	11,800	15,250	3,450	1		

S.P. N°	REP.	TR.		Da Prog. KM.	A Prog. KM	KM.	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3
	S	5	Melle - Sampeyre (innesto circonvallazione lato valle)	15,250	26,880	11,630	1		
	S	6	Vecchia strada di Rore (lato valle)	0,000	0,440	0,440			3
	S	62	Vecchia strada di Rore (lato monte)	0,000	0,120	0,120			3
						30,140			
9	M	1	Magliano Alpi (bivio S.S. 28 Loc. Succhi) - Carmine - Confine comunale Carrù.	0,000	4,095	4,095	1		
	M	2	Magliano Alpi (bivio S.P. 422 e S.S. 28) esterna c.a. - Carrù (bivio S.P.191)	0,000	7,350	7,350	1		
	M	3	Carrù (incrocio SP 191) - Farigliano - Dogliani S. Eleuterio (bivio S.P. 661)	7,350	17,305	9,955	1		
	M	4	Diram. S.P. 12 Fondovalle Tanaro - Farigliano	0,000	0,410	0,410		2	
	A	5	Dogliani (bivio S.P. 56) - Monforte - Bivio S.P. 3 (Località Uccellaccio presso Gallo)	16,341	0,000	16,341	1		
						38,151			
10	A	1	Alba (bivio S.P. 929 Loc. Racca di Guarene) - Corneliano (bivio S.P. 29 in località Cimitero)	0,000	5,100	5,100	1		
	A	2	Corneliano (bivio S.P. 29) - Sommariva Perno (bivio S.P.134).	5,100	8,650	3,550	1		
	A	3	Sommariva Perno (bivio S.P. 134) - Ceresole (bivio S.P. 290)	8,650	19,500	10,850	1		
	A	4	Ceresole (bivio S.P. 290) - Confine Provincia di Torino presso Carmagnola in Località Crocetta	19,500	24,448	4,948	1		
	A	5	Variante di Corneliano.	0,000	3,481	3,481	1		
						27,929			
11			"di Valle Bormida"						
	A	1	Cortemilia (bivio S.P. 429) - Confine provincia di Asti	0,000	1,671	1,671			3
	A	2	Diramazione di Gorzegno (bivio S.P. 439)	0,000	0,422	0,422			3
						2,093			
12			"di Fondovalle Tanaro"						
	A	1	Bivio "Direttissima" Cuneo – Alba - Bivio S.P. 58 presso Cherasco (da eseguirsi).	0,000	0,000	0,000			
	A	2	Bivio S.P. 58 – Bivio S.P. 3 (per Vergne – Località Costangaresca)	0,000	6,100	6,100	1		
	M	3	Bivio S.P. 159 per Lequio Tanaro – Innesto S.P. 661 Fornaci Novello	26,865	29,245	2,380		2	
	M	4	Sottopasso S.P. 9 Farigliano - Lequio Tanaro incrocio S.P. 159.	20,450	26,865	6,415		2	
	M	5	Innesto S.P. 59 (Stazione FF.SS. Carrù) - Sottopasso S.P. 9 Farigliano.	16,750	20,450	3,700		2	
	M	6	Bastia M.vi (bivio S.P. 313) - innesto SP 12 dir. Mondovi - Stazione FF.SS. Carrù - Innesto SP 59	11,750	16,750	5,000	1		
	M	7	Cigliè (bivio S.P. 196 Località Peironi) - Bastia Mondovi (bivio S.P. 313)	9,950	11,750	1,800		2	
	M	8	Stazione FF.SS. Niella Tanaro (bivio S.P. 60) - Cigliè bivio S.P. 196 Località Peironi	6,980	9,950	2,970		2	
	M	9	Bivio Castellino T. S.P. 60 - Bivio Arazza S.P. 314	1,756	3,000	1,244		2	
	M	10	Bivio S.S. 28 presso Lesegno - Bivio Castellino T. S.P. 60	0,000	1,756	1,756		2	
	M	11	Bivio Arazza S.P. 314 – Stazione FF.SS. Niella Tanaro bivio S.P. 60.	3,000	6,980	3,980		2	
	M	12	Diramazione Mondovi c.a. - Casello Autostrada A6	1,585	4,100	2,515	1		
	M	13	Casello Autostrada A6 Mondovi – Innesto S.P.12 Bastia Mondovi	4,100	8,700	4,600	1		
						42,460			

S.P. N°	REP.	TR.		Da Prog. KM.	A Prog. KM	KM.	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3
20			Ex S.S. 20 "del Colle di Tenda"						
	S	1	Intersezione rotatoria Tangenziale Est (SS 20) - Racconigi (Castello)	25,765	29,745	3,980	1		
	S	2	Racconigi (Castello) - Cavallerleone	29,745	32,033	2,288	1		
	S	9	Variante Ovest all'abitato di Racconigi (Rondò SP 20 - Intersezione SP 30 per Casalgrasso)	0,000	1,530	1,530	1		
					7,798				
21	C	1	Cuneo (Via Bisalta) – Boves (quadrivio loc. Badina)	1,200	6,683	5,483	1		
	C	2	Boves (quadrivio loc. Badina) – Borgo San Dalmazzo (inizio c.a.)	4,300	10,911	3,281	1		
	C	3	Peveragno (bivio S.P. 5) - Diramazione di Boves (Badina)	0,000	4,300	4,300	1		
	C	4	Nuova Bovesana: Bombonina (innesto S.P.3) – Fontanelle (innesto S.P. 21)	0,000	6,215	6,215	1		
	C	5	Variante Fontanelle (innesto S.P. 21) – Borgo San Dalmazzo (centro abitato)	0,000	1,150	1,150	1		
	C	6	Boves - ex Stazione (Magazzino Provinciale)	0,000	0,150	0,150			3
					20,579				
22			"di Valle Gesso"						
	C	1	Borgo S. Dalmazzo (fine centro abitato) - Andonno (bivio diramazione per Roaschia).	0,500	5,500	5,000		2	
	C	2	Andonno – Valdieri (bivio Peradritta)	5,500	10,000	4,500		2	
	C	3	Valdieri – Entracque (ingresso abitato)	10,000	14,515	4,515		2	
C	4	Diram. di Valdieri (bivio Peradritta) – S. Anna di Valdieri (termine circonvallazione verso Tetti Gaina)	0,000	6,736	6,736		2		
					20,751				
23	C	1	Borgo S. Dalmazzo (via Tetto Mantello) – Cervasca (bivio S.P. 41).	1,300	7,000	5,700	1		
	C	12	Bretella: Borgo S. D. (Camorei) – Bivio S.S. 21	0,000	0,900	0,900	1		
	C	2	Cervasca – bivio S.P. 422 di Valle Maira	7,000	9,400	2,400	1		
	C	22	Abitato di Caraglio (da bivio S.P. 422)	0,000	0,640	0,640		2	
	C	3	Caraglio - Valgrana	0,000	4,500	4,500		2	
	C	4	Valgrana – Pradleves (termine abitato verso Campomolino inizio S.P. 112)	4,500	13,214	8,714		2	
	C	11	Rotatoria SS 20 - Rotatoria Via Cavour (Borgo S. D.)	0,000	3,600	3,600	1		
					26,454				
24	C	1	Busca (bivio S.P. 589) – Dronero (bivio S.P. 422 – Viale Sarrea)	0,000	13,070	13,070	1		
25	C	1	Cuneo (bivio Circonvallazione Celdit) – San Benigno (bivio raccordo abitato).	0,000	4,200	4,200	1		
	C	12	Circonvallazione Celdit (bivio S.P. 20 a bivio S.P. 25)	0,000	1,050	1,050		2	
	C	2	San Benigno – Tarantasca (bivio S.P. 188)	4,200	8,000	3,800	1		
	C	3	Tarantasca – Villafalletto (bivio S.P. 169 inizio circonvallazione di Villafalletto)	8,000	12,100	4,100	1		
	C	4	Circonvallazione di Villafalletto (da bivio S.P. 169 a bivio S.P.161)	0,000	4,000	4,000	1		

S.P. N°	REP.	TR.		Da Prog. KM.	A Prog. KM	KM.	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3
	S	5	Bivio SP 161 - Stazione di Villafalletto	14,040	14,309	0,269	1		
						17,419			
26			"di Valle Po"						
	S	1	Saluzzo – Revello (bivio S.P. 222)	1,140	7,110	5,970	1		
	S	2	Revello – Sanfront (bivio S.P. 117)	7,110	14,100	6,990	1		
	S	3	Sanfront – Paesana (bivio S.P. 269 loc. Erasca)	14,100	20,500	6,400	1		
	S	32	Bivio S.P. 27 con S.P. 26 presso località Giordani	0,000	0,140	0,140	1		
	S	4	Paesana – Crissolo	20,500	30,600	10,100			3
	S	5	Diramazione per Martiniana Po (bivio circonvallazione)	0,000	1,571	1,571			3
	S	6	Diramazione per Oncino (Municipio)	0,000	4,720	4,720			3
	S	7	Diramazione per Ostana (Municipio)	0,000	1,170	1,170			3
	S	8	Nuova Tangenziale Ovest all'abitato di Saluzzo (incrocio SP 26 ad incrocio SP 589)	0,000	2,330	2,330	1		
						39,391			
27	S	1	Barge (bv. SP 29) – Stazione FF.SS - Paesana (bivio S.P. 26)	0,000	9,725	9,725	1		
	S	2	Barge (presso Ospedale) – Bagnolo Piemonte (bivio S.P.246)	0,000	3,300	3,300	1		
	S	3	Bagnolo Piemonte – Confine Provincia di Torino per Bibiana	3,300	6,567	3,267	1		
	S	4	Diramazione per Cavour (da Bagnolo bivio S.P. 27 confine Provincia di Torino)	0,000	3,274	3,274	1		
						19,566			
28	S	1	Revello (bivio S.P. 26) – Envie (Parrocchia)	0,000	3,400	3,400		2	
	S	2	Envie – San Martino (bivio S.P. 29)	3,400	9,477	6,077		2	
	S	3	San Martino (bivio S.P. 29 loc. Peradritta) – Confine Provincia di Torino	0,000	2,400	2,400		2	
						11,877			
29	S	1	Barge (bivio S.P. 27) – Cardè (bivio diramazione per Saluzzo)	0,000	7,150	7,150	1		
	S	12	Inizio viale bivio Villafranca P.te	7,150	13,294	6,144	1		
	S	19	Diramazione Stazione FF.SS. di Barge	0,000	0,210	0,210	1		
	S	2	Cardè – Moretta (P.L. FF.SS.)	13,294	18,629	5,335	1		
	S	3	Racconigi (bivio S.P. 30) - Murello (bivio S.P. 170)	0,000	5,600	5,600	1		
	S	4	Racconigi (bivio S.P. 20) – Caramagna Piemonte	0,000	4,880	4,880	1		
	S	5	Caramagna Piemonte – Sommariva Bosco (Santuario)	5,165	7,846	2,681	1		
			Tronco 5: tratto diviso ai Reparti di Alba e Saluzzo dal 15.10.2010						
	A	5	Caramagna Piemonte – Sommariva Bosco (Santuario)	7,846	8,726	0,880	1		
	A	52	Sommariva Bosco (Santuario) – Bivio S.P. 661	0,000	0,550	0,550	1		
	S	6	Diramazione Murello – Tetti Spertini (ex casello FF.SS.).	5,600	8,175	2,575		2	
	S	8	Diramazione Cardè (inizio viale) – Confine Provincia Torino per Villafranca P.te	5,800	8,076	2,276	1		
	S	9	Saluzzo (bivio S.P. 589) - Diramazione Cardè (bivio S.P. 29 per Villafranca P.te)	0,000	5,800	5,800	1		
	A	10	Corneliano (Cimitero) - Bivio Montaldo (Loc. Marenghi) - Tre Rivi	0,000	5,659	5,659	1		
	A	11	Sommariva Bosco (bivio S.P. 661) – Bivio S.P. 10 (Loc.Madonna del Pilone di Ceresole d'Alba)	0,518	5,313	4,795	1		
	A	12	Bivio S.P. 10 loc. Molino della Pietra – Monteuro (Piazza Municipio)	5,322	11,200	5,878	1		
	A	13	Monteu Roero (Piazza Municipio) – Canale	11,200	17,562	6,362	1		
	A	14	Canale (bivio SP351) – Confine Prov. di Asti per San Damiano	0,275	3,212	2,937	1		
	A	15	Canale (loc. Cimitero) - Bivio S.P. 929	0,000	0,465	0,465	1		
	A	16	SP 29 (Carrozzeria del Roero) - SP 929 (Rotatoria dell'Arneis)	0,000	0,480	0,480	1		
						70,657			

S.P. N°	REP.	TR.		Da Prog. KM.	A Prog. KM	KM.	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3
30	S	1	Racconigi (bivio S.P. 20 Castello Reale) – Casalgrasso (bivio diramazione S.P. 663)	0,625	7,532	6,907	1		
	S	2	Bivio S.P. 663 (Ponte Po) – Pancalieri (conf. Prov. di Torino)	7,532	10,005	2,473	1		
	S	3	Diram. Casalgrasso – Confine Prov. di Torino per Carmagnola.	0,000	2,400	2,400	1		
						11,780			
31	"di Valle Belbo"								
	A	1	Ponte Belbo (bivio S.P. 429 Loc. Campetto) – Cravanzana (bivio per Torre Bormida)	15,170	19,950	4,780		2	
	A	2	Cravanzana (bivio per Torre Bormida) – Niella Belbo (bivio S.P. 103 di Mombarcaro), Variante di Feisoglio e raccordo	19,950	31,100	11,150		2	
	A	3	Niella Belbo (bivio S.P. 103) – Passo Bossola (bivio S.P. 32)	31,100	38,712	7,612		2	
	A	4	Diramazione Cossano Belbo (bivio S.P. 592) – Castino (bivio S.P. 429)	0,000	9,094	9,094		2	
	A	5	Diramazione bivio S.P. 592 – Camo	0,000	3,755	3,755		2	
	A	6	Cravanzana (Piazza Comunale) – Torre Bormida – Case Fontane (bivio S.P. 439)	5,972	0,000	5,972		2	
	A	7	Stazione FF.SS. di Santo Stefano Belbo (Via Delle Rocche)	0,120	0,000	0,120		2	
	A	8	Ponte sul Belbo – abitato di Santo Stefano Belbo	1,300	1,476	0,176		2	
	A	9	Stazione FF.SS. di Santo Stefano Belbo (Via Delle Rocche) – SP 592 per Canelli	0,000	0,700	0,700		2	
	A	10	Svincolo Direzione Canelli (Via Delle Rocche)	0,000	0,400	0,400		2	
A	11	Svincolo Direzione Santo Stefano Belbo (Via Delle Rocche)	0,300	0,000	0,300		2		
					44,059				
32	A	1	Alba (Corso Enotria inizio centro abitato) – Diano d'Alba (bivio S.P. 157 per Grinzane)	1,800	5,800	4,000		2	
	A	2	Diano (bivio S.P. 157) – Tre Cunei (bivio per Benevello)	5,800	16,060	10,260		2	
	A	3	Tre Cunei (bivio S.P. 106) – Bossolasco (abitato)	16,060	26,661	10,601		2	
	A	4	Diramazione per Lequio Berria	0,000	0,858	0,858			3
	A	5	Diramazione per Arguello	0,000	3,196	3,196			3
	A	6	Diramazione per Albaretto Torre	0,000	1,223	1,223			3
	A	7	Diramazione bivio S.P. 429 (loc. Ricca) – Rodello – Bivio S.P. 32 (presso Montelupo Albese)	0,000	6,396	6,396			3
	M	8	Bossolaco (innesto S.P. 56) - Variante centro abitato.	0,000	0,800	0,800		2	
	M	9	Bossolasco (bivio variante) – Bivio S.P. 661 (loc. Pietra Bianca presso Murazzano)	26,870	35,319	8,449		2	
	M	10	Pedaggera (bivio S.P. 661) – Ceva c.a. (bivio S.S. 28)	0,000	10,525	10,525			3
	M	11	Bivio S.P. 56 (Rio Gamba presso Dogliani) – Bonvicino – Passo Bossola (SP 31 - SP 661)	0,000	8,040	8,040			3
	M	12	Bivio S.P. 32 dell'Erpressina - Murazzano (bivio S.P. 661)	0,000	1,390	1,390			3
					65,738				
34	"di Valle Mongia"								
	M	1	Bivio S.S. 28 (San Michele Mondovi) – Mombasiglio (primo bivio S.P. 101)	0,000	4,615	4,615			3
	M	2	Mombasiglio – Lisio – Viola bivio S.P. 277 (per Castello)	4,615	13,570	8,955			3
	M	3	Viola bivio S.P. 277 – Viola (bivio S.P. 326)	13,570	15,980	2,410			3
	M	4	Diramazione di Lesegno	0,000	0,200	0,200			3
					16,180				
35	M	1	San Michele Mondovi (Bivio S.S. 28 presso Rio Groglio) – Bivio S.P. 221 (ICL).	0,080	0,750	0,670			3
	M	2	Bivio S.P. 221 – Torre Mondovi – Bivio S.P. 276	0,750	2,800	2,050			3
	M	3	Bivio S.P. 276 – Roburent (bivio strada Comunale per San Giacomo)	2,800	11,470	8,670			3
	M	4	Roburent (bivio strada Comunale per San Giacomo) – Pamparato (bivio S.P. 164 - S.P. 330)	11,470	18,524	7,054			3
	M	5	Diramazione per Montaldo Mondovi (bivio S.P. 35 Torre M.vi - bivio S.P. 183 Montaldo M.vi)	0,000	6,885	6,885			3
	M	6	Diramazione per Monasterolo Casotto (bivio S.P. 35 Torre M.vi - innesto S.P. 139)	0,000	6,507	6,507			3

S.P. N°	REP.	TR.		Da Prog. KM.	A Prog. KM	KM.	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3
						31,836			
36	M	1	Mondovi (Bivio SP 12) – Bivio Strada Comunale Pascomonti Carassone	2,850	4,900	2,050		2	
	M	2	Mondovi innesto strada comunale Pascomonti - Briaglia	4,900	7,500	2,600		2	
	M	3	Briaglia – Vicoforte Mondovi (quadrivio SP 36 per Canova e Santuario)	7,500	11,259	3,759		2	
	M	5	Mondovi 1a Cappella - Vicoforte – Innesto S.S. 28	2,850	6,919	4,069		2	
	M	6	Mondovi 1a Cappella Santuario - Innesto S.S. 28	0,000	3,432	3,432		2	
	M	7	Bivio S.S. 28 Loc. Gandolfi – Monastero Vasco - Roapiana	0,000	2,975	2,975		2	
						18,885			
37	M	1	Bivio S.P. 564 – Pianfei (bivio S.P. 4 e S.P. 211)	0,000	1,150	1,150		2	
	M	2	Pianfei (bivio S.P. 4 e S.P. 211) – Villanova Mondovi (bivio S.P. 5 Loc. Annunziata)	1,150	7,560	6,410		2	
	M	3	Villanova Mondovi – Frabosa Sottana (bivio per Miroglio S.P. 327)	7,560	13,500	5,940		2	
	M	4	Frabosa Sottana S.P. 327 – Frabosa Soprana (bivio S.P. 183 piazzale seggiovia)	13,500	17,970	4,470		2	
						17,970			
41	C	1	Cervasca (Loc. Tetti Bonelli) - Cervasca (bivio SP 23).	0,950	4,965	4,015		2	
	C	2	Cervasca (Loc. Tetti Bonelli) - Vignolo (Via Umberto ang. Via S. Martino, fine via Cuneo).	0,000	4,880	4,880		2	
	C	3	S. Rocco Bernezzo (bivio S.P. 422) – Bernezzo (Municipio)	0,856	2,880	2,024		2	
	C	4	Variante Vignolo	0,000	0,900	0,900		2	
						11,819			
42	C	1	Beinette (bivio S.P. 564) – Margarita (bivio S.P. 422 Località Fulcheri)	0,000	3,375	3,375		2	
	C	2	Chiusa Pesio (bivio S.P. 5 verso Peveragno) – Beinette	0,000	5,000	5,000		2	
	C	3	Circonvallazione di Chiusa Pesio	0,000	1,440	1,440		2	
	C	32	Fine circonvallazione di Chiusa Pesio – San Bartolomeo di Pesio (fine abitato)	0,000	7,900	7,900		2	
	C	4	Diramazione di Beinette – Peveragno (Cimitero)	0,000	4,360	4,360		2	
						22,075			
43	C	1	Morozzo (1° bivio S.P. 422 lato Cuneo) – Castelletto Stura (Piazza Italia)	0,000	6,518	6,518		2	
	C	2	Morozzo (2° bivio S.P. 422 lato Magliano) – Sant'Albano Stura (bivio S.P. 3 circonvallazione)	0,000	8,500	8,500		2	
	S	3	San Albano (bivio SP. 3 circonvallazione) - bivio S.S. 28 presso Magliano	0,430	6,691	6,261		2	
						21,279			
44	C	1	Bragard (bivio S.S. 20 del Colle di Tenda) – Limonetto (Piazza della Chiesa)	0,000	1,375	1,375			3
45	S	1	Fossano – S. Antonino di Salmour	0,830	11,370	10,540		2	
	A	2	S. Antonino di Salmour – Narzole (bivio S.P. 3)	11,370	15,963	4,593		2	
						15,133			
46	S	1	Busca (bivio S.P. 24) – Rossana (bivio diram. Piasco)	0,000	7,000	7,000		2	
	S	2	Rossana – Venasca – Brossasco (bivio S.P. 8)	7,840	10,250	2,410		2	
	S	3	Diram. Rossana (bivio per Venasca) – Piasco (bivio S.P. 8)	0,000	0,800	0,800		2	
						10,210			

S.P. N°	REP.	TR.		Da Prog. KM.	A Prog. KM	KM.	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3
54	M	1	Ceva c.a. (bivio S.S. 28) – Paroldo – bivio S.P. 661 (Loc.Gamellona)	0,000	10,665	10,665		2	
	M	2	Bivio S.P. 661 (loc. Bragioli) – Monesiglio (bivio S.P. 439)	10,732	18,540	7,808		2	
						18,473			
55	M	1	Nucetto (bivio S.S. 28) – Perlo (bivio S.P. 353)	0,000	5,445	5,445			3
	M	2	Priero (bivio S.P. 430) - Castelnuovo di Ceva c.a.	0,120	5,683	5,563			3
						11,008			
56	M	1	Dogliani (bivio S.P. 661) – Rio Gamba (bivio S.P.32 di Bonvicino)	0,000	3,200	3,200		2	
	M	2	Rio Gamba – Somano – Bossolasco (bivio S.P. 32)	3,200	11,465	8,265		2	
	A	3	Dogliani (bivio per Bossolasco loc. Manera) – Cissone (bivio Roddino) - Cissone (abitato)	0,000	8,620	8,620			3
						20,085			
57	A	1	Monchiero (bivio S.P. 661) – Monforte d'Alba (bivio S.P. 9)	0,000	5,500	5,500		2	
	A	2	Monforte d'Alba (loc. Scuole) – Roddino (bivio S.P. 125 di Serralunga)	5,700	10,550	4,850		2	
	A	3	Roddino (bivio S.P. 125) – Pedaggera (bivio S.P. 32) e diramazione per Bossolasco	10,550	16,785	6,235			3
	A	4	Pedaggera (bivio S.P. 32) – Ceretto Langhe (abitato)	16,800	18,940	2,140			3
						18,725			
58	A	1	Cherasco (Stazione FF.SS.) – La Morra (Piazza Martiri Patrioti)	12,224	4,700	7,524		2	
	A	2	Molino Verduno – Rivalta – La Morra (bivio per Cherasco)	0,000	5,419	5,419		2	
	A	3	La Morra (Piazza Martiri Patrioti) – bivio S.P. 3 (loc. Vergne)	5,419	8,488	3,069		2	
	A	4	Bivio S.P. 3 (loc. Castello della Volta) – Novello – Monchiero (bivio S.P. 661)	0,000	6,146	6,146		2	
	A	5	Diramazione per Verduno	0,000	1,078	1,078		2	
	A	6	La Morra (Piazza Martiri Patrioti) – Annunziata – Garbelletto (bivio S.P. 3)	4,700	0,000	4,700		2	
						27,936			
59	M	1	Piozzo (abitato) – Carrù (bivio S.P. 9 circonv.ne)	0,000	3,688	3,688		2	
	M	2	Stazione F.S. di Carrù – Clavesana – Sbaranzo - Bivio S.P. 126 (per Surie e Bastia)	1,650	9,400	7,750		2	
	M	3	Bivio S.P. 126 – Bivio S.P. 661 per Belvedere L.	9,400	13,510	4,110		2	
	M	4	Diramazione Clavesana alla Fondovalle S.P. 12 in Località Tuma	0,000	0,065	0,065		2	
						15,613			
60	M	1	San Michele Mondovì (bivio S.S. 28) – San Paolo (capostrada)	0,000	3,805	3,805		2	
	M	2	San Michele Mondovì (bivio S.P. 218) – Niella Tanaro (bivio S.P. 248)	0,000	4,900	4,900		2	
	M	3	Lesegno (bivio S.S. 28) – Niella Tanaro (bivio S.P. 60)	0,000	2,912	2,912			3
	M	4	Lesegno (bivio S.P. 12) – Castellino Tanaro (bivio S.P. 115)	0,000	4,455	4,455			3
						16,072			
101	M	1	Bivio S.S. 28 (Torretta di Ceva) – Mombasiglio (bivio S.P. 34)	0,000	6,505	6,505		2	
	M	2	Circonvallazione est di Mombasiglio	0,000	0,220	0,220		2	
						6,725			

S.P. N°	REP.	TR.		Da Prog. KM.	A Prog. KM	KM.	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3
102	A	1	Scaletta Uzzone (termine Variante) – Valle di Gottasecca – Confine Provincia di Savona	9,930	14,160	4,230			3
	A	2	Diramazione di Castelletto Uzzone	0,000	0,830	0,830			3
						5,060			
103	M	1	Bivio S.P. 54 (località Sette Vie) – Mombarcaro (bv. Strada Comunale per Costalonga)	0,000	4,000	4,000			3
	M	2	Mombarcaro – Niella Belbo (bivio S.P. 31)	4,000	9,633	5,633			3
						9,633			
104	C	1	Bivio S.P. 422 "di Valle Maira" – Elva (Municipio)	0,000	8,720	8,720			3
105	S	1	Sampeyre – Casteldelfino	0,000	11,500	11,500			3
	S	2	Casteldelfino - Pontechianale	11,500	18,540	7,040			3
	S	3	Diramazione Casteldelfino - Bellino (Frazione Pleyne - Municipio bivio SP. 256)	0,000	4,900	4,900			3
						23,440			
106	A	1	Bivio S.P. 429 (Manera) – Tre Cunei (bivio S.P. 32)	0,000	6,152	6,152		2	
107	M	1	Alto (Piazza c.a.) - Nasino (Confine Provincia di Savona)	21,750	25,326	3,576			3
	M	2	Caprauna (capostrada – inizio S.P. 216) - Alto (Piazza c.a.)	15,320	21,750	6,430			3
						10,006			
108	C	1	Roccavione (bivio S.S. 20) – Roaschia (Municipio)	0,000	8,100	8,100		2	
109	S	1	Bivio S.P. 8 "di Valle Varaita" Ponte Valcurta – Valmala (inizio circonvallazione S.P. 240 presso Parrocchia)	0,000	2,845	2,845			3
110	A	1	Canale (bivio S.P. 929) – Santo Stefano R. (bivio S.P. 252 della Favera)	0,000	4,900	4,900		2	
	A	2	S. Stefano Roero (bivio S.P. 252) – Confine Prov. di Torino	4,900	13,500	8,600		2	
	A	3	Diramazione "dei Virani" per Pralormo	0,000	0,800	0,800		2	
						14,300			
111	M	1	Bivio S.P. 661 (loc. Torelli) – Camerana Villa (bivio S.P. 295 Saliceto)	3,200	6,530	3,330			3
	M	2	Camerana Villa – Camerana Gabutti (bivio S.P. 439)	0,000	3,200	3,200			3
						6,530			
112	C	1	Pradleves (termine dell'abitato verso monte e della S.P. 23) - Campomolino di Castelmagno (Municipio)	0,000	6,760	6,760			3
113	C	1	Ponte Marmora (bivio S.P. 422) – Marmora (Municipio)	0,000	4,400	4,400			3
	C	2	Diramazione per Canosio (inizio abitato)	0,000	1,100	1,100			3
						5,500			
114	A	1	Cortemilia (bivio S.P. 429) – Bergolo (abitato)	0,000	7,500	7,500			3
115	M	1	Castellino Tanaro (bivio S.P. 60) – Igliano (ponte sul Torrente Cusina località Cimitero).	0,000	5,400	5,400			3
	M	2	Igliano (ponte sul Torrente Cusina) – bivio S.P. 661 (località Bric Berico)	5,400	10,700	5,300			3
	M	3	Innesto S.P. 60 Castellino T. - Marsaglia - Innesto SP 115	0,000	11,210	11,210			3
						21,910			
116	C	1	Bivio S.P. 422 "di Valle Maira" – Celle Macra (Municipio)	0,000	6,400	6,400			3
117	S	1	Martiniana Po (bivio S.P. 260) – Gamasca (Cappella San Defendente)	0,000	2,100	2,100		2	
	S	2	Gamasca – Sanfront (bivio S.P. 26)	2,100	4,420	2,320		2	

S.P. N°	REP.	TR.		Da Prog. KM.	A Prog. KM	KM.	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3
						4,420			
118	S	1	Venasca località Pradoluogo (bivio S.P. 8) – Isasca (scuole – bivio S.P.180)	0,000	2,115	2,115		2	
119	A	1	Rio Largo (bivio S.P. 10) – Baldissero d'Alba (bivio Cane Morto)	0,000	1,700	1,700		2	
	A	2	Baldissero d'Alba (bivio Cane Morto) – Ponte Colonie (bivio S.P. 29)	1,700	5,800	4,100		2	
	A	3	Diramazione di Montaldo Roero	0,000	4,145	4,145		2	
						9,945			
120	M	1	Crava (bivio S.P. 422) – Roccaalbaldi (bivio S.P. 266)	3,000	5,114	2,114		2	
	M	2	Roccaalbaldi (bv. SP 266) – S. Anna Avagnina (bivio S.P. 564 località Latteria)	0,000	3,000	3,000		2	
						5,114			
121	C	1	Gaiola (bivio S.S. 21) – Roccasparvera (bivio ex Caserma Militare per Vignolo)	0,000	3,685	3,685			3
	C	2	Roccasparvera – Bivio S.S. 21 (Beguda)	3,685	5,780	2,095			3
	C	3	Diramazione Roccasparvera – Bivio S.P. 23 (loc. Bicocca)	0,000	3,350	3,350			3
						9,130			
122	C	1	Dronero (bivio S.P. 422 Viale Sarrea) – Roccabruna (Piazzetta Chiesa)	0,000	5,475	5,475			3
124	S	1	Bivio S.P. 47 "di Valle Bronda" – Castellar (abitato)	0,000	0,506	0,506		2	
125	A	1	Bivio S.P. 57 presso Roddino - Serralunga d'Alba – Bivio S.P. 3 (loc. Cascinotta)	11,237	0,000	11,237		2	
126	M	2	Bastia (San Fiorenzo bivio S.P. 12) – Surie di Clavesana – bivio S.P. 59 verso Belvedere	0,000	10,275	10,275		2	
	M	3	Diramazione di Cigliè (capostrada)	0,000	1,994	1,994		2	
	M	4	Diramazione di Roccacigliè (S. Eusebio – Capostrada)	0,000	1,519	1,519		2	
						13,788			
127	C	1	Valgrana (bivio S.P. 23 presso Chiesa) – Montemale (bivio strada Comunale per Piatte)	0,000	4,180	4,180			3
128	C	1	Bivio S.P. 422 "di Valle Maira" – Stroppio (Municipio)	0,000	1,660	1,660			3
129	S	1	Saluzzo (bivio S.P. 662) – Scarnafigi (bivio S.P. 133 lato Lagnasco)	0,232	6,000	5,768		2	
	S	2	Scarnafigi – Monasterolo di Savigliano (bivio S.P. 166 verso Ruffia).	6,000	10,500	4,500		2	
	S	3	Monasterolo di Savigliano – Cavallermaggiore (bivio S.P. 20)	10,500	16,160	5,660		2	
						15,928			
130	A	1	Gallo (bivio S.P. 3) – Sinio (bivio aiuole)	0,000	7,200	7,200		2	
	A	2	Sinio (bivio aiuole) – Costepomo – Bivio S.P. 157	7,200	13,285	6,085		2	
	A	3	Diramazione abitato di Sinio	0,000	0,810	0,810		2	
						14,095			
131	M	1	Bivio S.P. 32 (loc. Zuppa) – Torresina (innesto SP 352 capostrada)	0,000	2,065	2,065			3
132	C	1	Bivio S.S. 21 (presso Gaiola) – Valloriate (loc. Bergia)	0,000	3,130	3,130			3
133	S	1	Moretta (bivio S.P. 663) – Scarnafigi (bivio S.P. 129 lato Lagnasco)	0,000	9,545	9,545		2	
	S	2	Scarnafigi (bivio S.P. 129 lato Lagnasco) - Lagnasco (bivio S.P. 137)	9,545	16,445	6,900		2	
	S	4	Diramazione per Villanova Solaro (Via Madonna della Noce)	0,000	1,000	1,000		2	
						17,445			
134	A	1	Bra (inizio centro abitato) – Pocopaglia – Bivio S.P. 10 presso Sommariva Perno	1,015	9,114	8,099		2	
135	M	1	Bivio S.P. 32 (loc. Forte) – Roasco (innesto SP 303 capostrada)	0,000	4,300	4,300			3
136	C	1	Bivio Castelletto di Roccasparvera – Rittana (Municipio)	0,000	2,730	2,730			3
137	S	1	Saluzzo (fine centro abitato) – Lagnasco (bivio S.P. 133)	0,805	4,700	3,895		2	
	S	2	Lagnasco – Verzuolo (sottopasso ferroviario)	4,700	12,200	7,500		2	
						11,395			
138	A	1	Tre Stelle di Neive (bivio S.P. 3) – Treiso (Municipio).	0,000	2,350	2,350		2	

S.P. N°	REP.	TR.		Da Prog. KM.	A Prog. KM	KM.	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3
139	M	1	Monasterolo Casotto (bivio S.P. 35 presso Borgata Sottana) – Borgata Soprana	0,000	1,453	1,453			3
140	C	1	Bivio S.P. 422 "di Valle Maira" (Ponte Maira) – Cartignano	0,000	0,448	0,448			3
141	S	1	Moretta (bivio S.P. 133) – Murello (bivio S.P. 29 diramazione per Tetti Spertini)	0,000	5,114	5,114		2	
142	A	1	Bivio S.S. 231 - Bivio nuova Variante di Monticello (capoluogo).	0,000	1,000	1,000		2	
	A	2	Monticello Borgo – Monticello Villa (capoluogo)	2,246	3,816	1,570		2	
						2,570			
143	M	1	Bagnasco (innesto S.S. 28) – Battifollo - Innesto SP 143 Ceva	0,000	6,800	6,800			3
	M	2	Battifollo innesto SP143 Ceva – Scagnello – Bivio S.P. 34 (loc. Mongia)	6,800	13,395	6,595			3
	M	3	Ceva innesto SP 101 - Poggi San Siro	0,000	3,650	3,650			3
	M	4	Poggi San Siro Ceva - Battifollo innesto SP 143	3,650	10,235	6,585			3
						23,630			
144	C	1	Bivio S.S. 21 "di Valle Stura" – Sambuco (Municipio)	0,000	0,800	0,800			3
146	S	1	Racconigi (bivio S.P. 29) – Cavallerleone (bivio S.P. 185)	0,000	3,415	3,415		2	
	S	2	Cavallerleone – Cavallermaggiore (bivio S.P. 129)	3,415	7,352	3,937		2	
						7,352			
147	A	1	Bivio S.P. 11 – Perletto (abitato)	0,000	3,243	3,243		2	
149	M	1	Bivio S.P. 430 – Sale Langhe (bivio strada comunale Arbi - innesto SP 343)	0,000	3,350	3,350			3
	M	2	Sale Langhe (innesto SP 343) – Sale San Giovanni (quadrivio loc. Cimitero)	3,350	5,235	1,885			3
	M	3	Sale San Giovanni – Bivio S.P. 661 (loc. Gamellona)	5,235	7,000	1,765			3
						7,000			
150	C	1	Bivio S.P. 24 (Cappella S. Rocco) – Villar San Costanzo	0,000	1,000	1,000		2	
151	S	1	Ruffia abitato (ex traversa S.P. 166) – Cavallermaggiore (bivio S.P. 146)	0,000	6,711	6,711		2	
152	A	1	Veza d'Alba (abitato Piazza San Bernardino) – Borgonuovo– Borbore (bivio S.P. 929)	2,460	0,000	2,460		2	
	A	2	Diramazione Borgonuovo – Bivio S.P. 929	0,840	0,000	0,840		2	
						3,300			
153	A	1	Bivio S.S. 231 (Crociera Burdina) – S. Vittoria d'Alba (Borgo) – Bivio S.S. 231	0,000	3,896	3,896		2	
	A	2	Diramazione bivio "Guriot"	0,000	0,147	0,147		2	
						4,043			
154	M	1	Rio Bavera (Confine Provincia di Imperia per Piaggia) - Bivio Monesi S.P. 100						3
	M	2	Confine di Provincia IM per Valcona - Ponte Rio Bavera (Confine Provincia di IM per Piaggia)	28,700	29,900	1,200			3
	M	3	Confine Provincia di Imperia (Rio Giaireto) - Confine di Provincia IM per Valcona						3
	M	4	Upega (Ponte Rio Negrone) - Confine Provincia di Imperia (Salse)	17,000	20,500	3,500			3
	M	5	Viozene (Ponte Rio Regioso) - Upega (Ponte Rio Negrone)	9,716	17,000	7,284			3
	M	6	Ponte di Nava (Ormea bivio S.S.28) - Viozene (Ponte Rio Regioso)	0,000	9,716	9,716			3
	M	7	Variante Piaggia - Monesi	0,000	0,557	0,557			3
						22,257			
N.B. - Il tronco 1 e 3 ricadono nel territorio della Provincia di Imperia, per un totale di Km. 8+840, sui quali la stessa Provincia ha competenza giuridica. Sui tronchi di cui sopra la Provincia di Cuneo, a seguito di Convenzione, ha il compito della manutenzione ordinaria estiva.									

S.P. N°	REP.	TR.		Da Prog. KM.	A Prog. KM	KM.	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3
155	C	1	Busca – Villafalletto (bivio S.P. 25 traversa abitato)	0,000	6,450	6,450		2	
	S	2	Villafalletto (bivio S.P. 25 circonvallazione) – Vottignasco (bivio S.P. 192)	7,050	10,700	3,650		2	
	S	3	Vottignasco – Solerette (bivio S.P. 156)	10,700	17,000	6,300		2	
	C	4	Busca (bivio SP 174) – bivio SP 155	0,000	1,000	1,000		2	
						17,400			
156	S	1	Savigliano (bivio S.P. 662) – Sanità (Santuario)	0,400	2,100	1,700		2	
	S	2	Sanità – San Salvatore (Cimitero)	2,100	6,100	4,000		2	
	S	3	S. Salvatore – Cavallotta (circonvallazione – bivio Palazzo)	6,100	7,300	1,200		2	
	S	4	Cavallotta – Rotatoria Termine	7,300	13,300	6,000		2	
	S	5	Rotatoria Termine – Costigliole Saluzzo (bivio S.P. 589 – Municipio)	13,300	17,285	3,985		2	
	S	8	Diramazione a Costigliole fino al bivio S.P. 169	0,000	0,330	0,330		2	
						17,215			
157	A	1	Bivio S.P. 32 presso Diano d'Alba – Grinzane Cavour – Bivio S.P.130 in Gallo d'Alba	4,870	0,000	4,870		2	
158	A	1	Alba (bivio S.P. 3) – Frazione M. di Como – Cascina Borneyto - Bivio S.P.230 (detta "delle Serre").	0,580	8,570	7,990		2	
159	M	1	Benevagienna (bivio S.P. 3) – Lequio Tanaro (bivio S.P. 205)	0,000	5,800	5,800		2	
	M	2	Lequio Tanaro – Incrocio SP 12 - Monchiero (bivio S.P. 661)	5,800	9,557	3,757		2	
						9,557			
160	C	1	Bivio S.P.174 – Castelletto	0,000	3,200	3,200		2	
	C	2	Castelletto (Chiesa) – Monastero	3,200	5,000	1,800		2	
	C	3	Monastero (Chiesa) - Pratavecchia	5,000	7,300	2,300		2	
	C	4	Pratavecchia (bivio Paschera S. Carlo) – Dronero (bivio strada comunale per il Cimitero)	7,300	9,700	2,400		2	
	C	5	Variante Est di Dronero	0,000	0,920	0,920	1		
						10,620			
161	S	1	Saluzzo (bivio S.P. 137 Tagliata) – Falicetto (bivio S.P. 137)	0,828	4,800	3,972	1		
	S	2	Falicetto – Villafalletto (termine circonvallazione verso Cuneo – bivio S.P. 169)	4,800	9,120	4,320	1		
	S	3	Inizio circonvallazione lato Saluzzo – bivio S.P. 169 presso Ponte Maira	9,120	10,727	1,607	1		
						9,899			
162	A	1	Bossolasco (abitato) – Niella Belbo (bivio S.P. 31) detta "dei Mattutini"	0,000	7,740	7,740			3
163	A	1	Barolo (abitato) – bivio S.P. 57 (detta "di Paniole")	0,000	3,800	3,800		2	
164	M	1	Tetti Casotto (bivio S.P. 35) - Pamparato (bivio S.P. 330 - 164)	0,000	11,270	11,270			3
	M	2	Diramazione di Pamparato (Ponte Muzzapello) - Innesto SP 330 - 164	0,000	0,639	0,639			3
						11,909			
165	S	1	Fossano (fine centro abitato) – Marene (bivio S.P. 662)	1,050	12,230	11,180	1		
	S	2	Marene – Caramagna Piemonte (bivio S.P. 29)	12,230	25,800	13,570	1		
	S	3	Caramagna Piemonte - Confine Provincia Torino	25,800	29,734	3,934	1		
						28,684			

S.P. N°	REP.	TR.		Da Prog. KM.	A Prog. KM	KM.	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3
166	S	1	Savigliano (fine centro abitato) – Monasterolo di Savigliano (bivio S.P. 129 lato Cavallermaggiore)	0,790	5,100	4,310		2	
	S	2	Monasterolo di Savigliano (bivio S.P. 129 Parrocchia) – Ruffia (bivio S.P. 198)	5,100	7,500	2,400		2	
	S	3	Ruffia – Villanova Solaro (bivio Strada Comunale Madonna della Noce inizio diramazione S.P. 133)	7,500	11,152	3,652		2	
						10,362			
167	A	1	Bivio S.P. 929 (presso Montà) S. Vito – Confine Provincia di Asti per Cellarengo	0,000	3,513	3,513		2	
	A	2	Diramazione ai Gianoli	0,000	1,700	1,700		2	
						5,213			
168	A	1	Montà (abitato) – San Rocco – Novi – Confine Provincia Asti per Ferrere	0,700	5,700	5,000		2	
169	S	1	Costigliole Saluzzo (bivio S.P. 589 Ospedale) - Villafalletto (bivio S.P. 25 Ponte Maira)	0,000	4,400	4,400		2	
	C	2	Villafalletto (bivio S.P. 25 – termine circonvallazione verso Cuneo) – Centallo (bivio S.P. 20 – peso pubblico)	6,730	12,180	5,450		2	
	S	3	Maddalene (bivio Stazione) - Centallo	7,550	11,970	4,420		2	
	S	4	Fossano (bivio S.S. 28 circonvallazione presso Caserma Comando Carabinieri) - Maddalene	1,520	7,550	6,030		2	
						20,300			
170	S	1	Polonghera (bivio S.P. 663) - Santuario	0,000	0,500	0,500		2	
	S	2	Santuario – Murello (bivio S.P. 29)	0,500	5,495	4,995		2	
	S	3	Tetti Spertini (ex casello FF.SS.) – bivio Ruffia (bivio S.P.151 lato Murello)	5,495	7,750	2,255		2	
	S	4	Bivio Ruffia (bivio S.P. 151 – lato Cavallermaggiore) – Monasterolo di Savigliano (bivio S.P. 129)	7,750	10,343	2,593		2	
						10,343			
171	A	1	S. Vittoria d'Alba (bivio S.P. 153 in loc. Borgo) – Bivio S.P. 199 (Valle dei Rossi) - Bivio SP 142	0,000	2,600	2,600		2	
	A	2	Monticello Borgo (bivio S.P. 199) – Piobesi (bivio S.P. 10)	2,750	6,550	3,800		2	
	A	3	Piobesi (bivio S.P. 10) – Mombelli (bivio S.P. 929)	6,836	8,500	1,664		2	
	A	4	Mombelli (bivio S.P. 929) – Guarene (bivio S.P. 50)	0,000	3,500	3,500		2	
	A	5	Diramazione di Via Canoreto (S.P171) Mombelli -Bivio S.P. 10	0,000	0,145	0,145		2	
						11,709			
172	A	1	Magliano Alfieri (abitato) – bivio S.S. 231 “di Santa Vittoria” (Regione S. Antonio)	0,000	2,515	2,515		2	
173	M	1	Carrù (bivio S.P.9 circonv.) – Bivio S.P. 254 (S. Grato - Piozzo).	0,000	4,300	4,300		2	
	S	2	Bivio S.P. 254 – Benevagienna (loc. Rotonda)	4,300	9,173	4,873		2	
						9,173			
174	C	1	Busca (bivio S.R. 589 presso ex P.L. FF. SS. Busca - Dronero) – Caraglio (bivio S.P. 422 presso Castello)	0,000	10,925	10,925		2	
175	S	1	Villanova Solaro (bivio S.P. 133) – Torre San Giorgio (bivio S.P. 663 verso Moretta)	0,000	3,350	3,350		2	
	S	2	Torre San Giorgio (bivio S.P. 663 – Cimitero) – Cardè (bivio S.P. 29)	3,350	7,145	3,795		2	
						7,145			
176	A	1	Castellinaldo (abitato) – Priocca (abitato)	0,000	3,100	3,100		2	
177	A	1	Bivio S.P.176 presso Castellinaldo – Bivio S.P. 2 presso Magliano Alfieri	0,000	1,440	1,440		2	
178	M	1	Colle Casotto (Casa Cantoniera) - Pamparato (bivio S.P. 35 e S.P. 164)	12,500	23,445	10,945			3
	M	2	Garessio (innesto S.S. 28) - Colle Casotto	0,000	12,500	12,500			3
						23,445			
179	C	1	Centallo (bivio S.P. 169) – Villata (bivio S.P. 197 loc. San Pietro del Gallo)	0,000	9,000	9,000		2	
	C	2	Villata – Caraglio (bivio S.P. 422 uscita abitato verso Cuneo)	9,000	14,950	5,950		2	
						14,950			

S.P. N°	REP.	TR.		Da Prog. KM.	A Prog. KM	KM.	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3
180	S	1	Brondello (Municipio – termine S.P. 47) – Madonna delle Grazie	0,000	3,000	3,000			3
	S	2	Madonna delle Grazie – Isasca (bivio S.P. 118)	3,000	7,500	4,500			3
						7,500			
181	A	1	Canale (abitato) – Confine Provincia di Asti per Cisterna	0,000	3,600	3,600		2	
182	A	1	Bivio S.P. 58 presso la Morra – Castagni – Verduno (abitato bivio SP 58) detta "dei Castagni"	1,711	0,000	1,711		2	
183	M	1	Frabosa Soprana (bivio S.P. 37 – piazzale seggiovia) – Straluzzo (bivio strada comunale dei Bassi)	0,000	1,250	1,250			3
	M	2	Straluzzo – Corsaglia (bivio S.P. 232)	1,250	4,280	3,030			3
	M	3	Corsaglia – Corsagliola (bivio SP 183 diramazione per Monastero Vasco)	4,280	7,320	3,040			3
	M	4	Corsagliola (bivio SP 183) – Deviglie (innesto SP 35 Montaldo M.vi)	7,320	10,630	3,310			3
	M	5	S. Anna Collarea – San Giacomo (confine comunale tra Montaldo e San Giacomo di Roburent)	0,000	2,000	2,000			3
	M	6	San Giacomo di Roburent – Faggi di Roburent (bivio strada dei Cardini SP 325)	2,000	3,900	1,900			3
	M	7	Faggi di R. – Serra di Pamparato (bivio S.P. 35)	3,900	6,950	3,050			3
	M	8	Corsagliola (bivio SP 183) – Monastero Vasco (bivio SP 271)	0,000	8,860	8,860			3
						26,440			
184	S	1	Gerbola (Parrocchia) - Villafalletto (bivio S.P. 25 – circonvallazione)	13,000	14,746	1,746		2	
	S	2	Mellea (bivio S.P. 20) - Gerbola	9,350	13,000	3,650		2	
	S	3	Fossano (inizio centro abitato) - Mellea	0,850	9,350	8,500		2	
						13,896			
185	S	1	Cavallerleone (bivio S.P. 146) – Murello (bivio S.P. 29)	0,000	6,137	6,137		2	
186	A	1	Bivio S.P. 51 presso Castiglione Tinella – Moncucco – Santo Stefano Belbo (bivio S.P. 51)	5,832	0,000	5,832		2	
187	A	1	Cissone (abitato) – Serravalle Langhe (bivio S.P. 32)	0,000	2,610	2,610			3
188	C	1	Centallo (bivio S.P. 179) – Confine Comune di Tarantasca	0,000	0,700	0,700		2	
	C	2	Tarantasca (Bivio SP 25) – Busca (bivio S.P. 589)	1,500	6,537	5,037		2	
						5,737			
189	S	1	Murello (bivio S.P. 141) – Villanova Solaro (bivio S.P. 166)	0,000	3,900	3,900		2	
190	A	1	Mango (bivio S.P. 51 presso Riforno) – Camo (abitato)	3,190	0,000	3,190			3
191	M	1	Carrù (bivio S.P. 9 circonvallazione) – Pilone Servetti Trinità (bivio S.P. 237)	0,000	4,868	4,868		2	
	S	2	Pilone Servetti - Trinità (Località Molini bivio SP. 3)	4,868	7,983	3,115		2	
						7,983			
192	S	1	Levaldigi (bivio S.S. 20) lato Savigliano - Vottignasco (bivio S.P. 155)	7,870	11,100	3,230		2	
	S	2	Fossano (inizio Centro abitato) - Levaldigi (bivio SS 20)	0,700	7,870	7,170		2	
						10,400			
193	A	1	Sommariva Bosco (bivio S.P. 661) – Rotatoria C Variante Sommariva Bosco	0,000	0,655	0,655		2	
	S	1	Tratto suddiviso dal 15.10.2010 Sommariva Bosco (bivio SP 661) - Cavallermaggiore (passaggio a livello FF.SS.)	0,655	9,748	9,093		2	
						9,748			
194	A	1	Bivio S.P. 3 presso Neive – Confine Prov. di Asti per Coazzolo	0,000	0,915	0,915		2	
195	A	1	Bivio S.P. 51 presso Mango – Confine Provincia di Asti per Coazzolo	0,000	0,600	0,600		2	
196	M	1	Bivio S.P. 12 lato Bastia (loc. Peironi) – Cigliè (bivio S.P.126)	0,000	2,800	2,800			3
197	C	1	Cuneo (fine abitato di Cerialdo) – Passatore (Chiesa)	1,100	5,000	3,900		2	
	C	2	Passatore – San Pietro del Gallo (Chiesa)	5,000	7,500	2,500		2	
	C	3	San Pietro del Gallo – Villata (bivio S.P. 179)	7,500	7,720	0,220		2	
	C	4	Villata – Frazione Bosco di Busca (Chiesa)	7,720	10,500	2,780		2	
	C	5	Frazione Bosco di Busca – Busca (bivio S.P. 174)	10,500	12,586	2,086		2	

S.P. N°	REP.	TR.		Da Prog. KM.	A Prog. KM	KM.	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3
						11,486			
198	S	1	Cavallerleone (bivio S.P. 185) – Ruffia (bivio S.P. 170)	0,000	4,200	4,200		2	
	S	2	Ruffia (ex traversa S.P. 166) – Scarnafigi (bivio S.P. 133)	6,198	9,515	3,317		2	
						7,517			
199	A	1	Cimitero di Monticello – Valle dei Rossi – Bivio S.P. 134	1,300	4,600	3,300		2	
	A	2	Nuova variante tronco bivio S.P. 142 – Cimitero di Monticello	0,000	2,200	2,200		2	
						5,500			
200	A	1	Mango (abitato – bivio S.P. 51) – Neviglie – Bivio Trezzo Tinella	0,000	5,555	5,555		2	
202	C	1	Chiusa Pesio (bivio S.P. 5 presso Istituto Mauro) - Combe	0,000	3,000	3,000		2	
	C	2	Combe (Chiesa) - Ferriere (bivio S.P. 564)	3,000	6,200	3,200		2	
	C	3	Ferriere – Margarita (bivio S.P. 422)	6,200	9,415	3,215		2	
						9,415			
203	S	1	Manta (P.L. - FF.SS.) - Lagnasco (bivio S.P. 137)	4,031	0,252	3,779		2	
204	A	1	Bivio S.P. 592 presso Santo Stefano Belbo – Confine Provincia di Asti	0,000	8,540	8,540		2	
205	M	1	Lequio Tanaro (Bivio S.P. 159) - San Grato di Piozzo (bivio S.P. 254)	4,085	12,150	8,065			3
	M	2	Narzole (bivio S.P. 661) - Lequio Tanaro (Bivio S.P. 159)	0,000	4,085	4,085			3
						12,150			
206	S	1	Fossano (bivio S.P. 45) – Benevagienna (bivio raccordo autostrada)	0,000	5,950	5,950		2	
	S	2	Raccordo autostrada (casello autostrada) – Benevagienna (loc. Rotonda)	0,000	3,400	3,400		2	
						9,350			
207	S	1	Faule (inizio case verso Moretta) – Polonghera (bivio S.P.663 Ponte Varaita)	0,000	1,956	1,956		2	
	S	2	Diramazione Faule (presso bivio Cave) – Confine Provincia di Torino per Pancalieri	0,000	0,355	0,355		2	
	S	4	Incrocio Faule/Polonghera - Raccordo S.P. 663	0,000	0,480	0,480		2	
						2,791			
208	A	1	Cortemilia (bivio S.P. 429) – Confine Prov. di Asti per Serole	0,000	6,880	6,880			3
209	M	1	Montezemolo (bivio S.P. 430 - 661) - Diramazione Casello A6 TO - SV	0,000	0,550	0,550			3
	M	2	Diramazione Casello A6 TO/SV - Castelnuovo di Ceva (bivio S.P. 55)	0,550	3,425	2,875			3
						3,425			
210	C	1	Caraglio (Piazza Mercato) – Bernezzo (Municipio – termine S.P. 41)	0,000	2,960	2,960		2	
211	C	1	Chiusa Pesio (bivio S.P.5 presso ponte Pesio) – Pianfei (bivio S.P.4 e 37 circonvallazione)	0,000	6,650	6,650		2	
212	A	1	Bergolo (abitato) - Levice (Bivio S.P. 53)	7,500	11,500	4,000			3
	A	2	Levice (bivio S.P. 53) – Prunetto (Fraz. Serre Strada Cimitero)	11,500	16,800	5,300			3
						9,300			
213	M	1	Garessio (bivio S.P. 582) – Valsorda (Santuario – Piazzale lato Est)	0,000	2,500	2,500			3
	M	2	Valsorda – Colle Quazzo (culmine colle)	2,500	7,000	4,500			3
	M	3	Colle Quazzo – Confine Provincia di Savona (verso Calizzano)	7,000	9,500	2,500			3
						9,500			
214	S	1	Trinità (bivio S.P. 3 Parrocchia) - Salmour (bivio S.P.45)	6,600	0,000	6,600		2	
	S	2	Variante abitato di Trinità (collega la SS. 28 con la S.P. 214)	0,000	1,375	1,375		2	
	S	3	Da Borgata Bricco a Raccordo Autostrada	0,000	0,470	0,470		2	
	S	3	Da distributore a Raccordo Autostrada	0,000	0,070	0,070		2	
						8,515			
215	C	1	Morozzo (bivio S.P. 43) – Montanera (concentrico – bivio S.P.3)	0,000	4,100	4,100			3

S.P. N°	REP.	TR.		Da Prog. KM.	A Prog. KM	KM.	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3
216	M	1	Cantarana di Ormea (bivio S.S. 28) – Prale (bivio strada Comunale Chiesa)	0,000	3,200	3,200			3
	M	2	Prale – Colle Caprauna (culmine)	3,200	8,550	5,350			3
	M	3	Colle Caprauna – Caprauna (bivio S.P. 107)	8,550	15,320	6,770			3
						15,320			
217	S	1	Salmour (bivio S.P. 45) – Benevagienna (bivio S.P. 3)	0,000	4,970	4,970		2	
218	M	2	San Michele Mondovì – Bivio S.S. 28 (lato Ceva)	1,150	1,807	0,657		2	
219	C	1	Bivio S.P. 22 "di Valle Gesso" (presso Andonno) – Bivio S.P. 108 Roccavione – Roaschia	0,000	0,400	0,400			3
220	S	1	Bivio S.P. 663 (loc. Gerbolina di Saluzzo) – Cervignasco (bivio S.P. 274)	0,000	2,050	2,050		2	
	S	2	Cervignasco – bivio S.P. 589 (detta della Revalanca)	2,050	4,664	2,614		2	
						4,664			
221	M	1	Bivio S.P. 35 (presso Stabilimento ICL di San Michele M.vi) – Bivio S.S. 28 (loc. Olle di San Michele Mondovì)	0,000	1,285	1,285			3
222	S	1	Revello (bivio S.P. 26) – Staffarda (bivio S.P. 589)	0,000	8,200	8,200		2	
223	C	1	Dronero (bivio S.P. 422) – Montemale (bivio strada comunale per Piatta)	0,000	4,540	4,540			3
224	M	1	Bivio S.P. 9 Carrù – Bivio S.P. 12 (loc. Tuma di Clavesana)	0,000	1,185	1,185		2	
225	M	1	Torretta di Ceva (bivio S.S. 28) – Bivio S.S. 28 - SP 430 in loc. San Bernardino	0,000	2,180	2,180		2	
228	C	1	Cuneo (inizio abitato) – Madonna dell'Olmo (bivio S.R. 20)	0,000	1,674	1,674		2	
230	A	1	Treiso (bivio S.P. 138) – Mompiano – Manera (bivio S.P. 429)	0,000	8,640	8,640			3
	A	2	Diramazione di Trezzo Tinella	3,290	0,000	3,290			3
						11,930			
231	M	1	Bivio S.P. 5 (località Sacconi) – Lurisia di Roccaforte Mondovì (capostrada in località Terme)	0,000	2,500	2,500		2	
232			"di Valle Corsaglia"						
	M	1	Corsaglia (bivio S.P. 183 località Geremia) – Bossea - Fontane (capostrada).	0,000	7,090	7,090			3
233	C	1	Prazzo (bivio S.P. 422) – San Michele (Municipio)	0,000	4,950	4,950			3
	C	2	Maddalena (bivio S.P. 422) – Ussolo (Chiesa)	0,000	2,750	2,750			3
						7,700			
234	S	1	Crissolo (inizio Piazza Umberto I) – Pian del Re (capostrada)	0,000	8,800	8,800			3
235	A	1	Govone (bivio S.P. 49) – San Pietro di Govone – Bivio S.P. 2 presso Priocca	0,000	3,000	3,000		2	
236	A	1	Bivio S.P. 58 presso La Morra – Santa Maria – Gallo d'Alba (bivio S.P. 3)	6,000	0,000	6,000		2	
237	M	1	Mondovì (Borgo Crociera – bivio S.P. 12) – Gratteria (bivio Strada Comunale per Riffreddo)	0,580	4,750	4,170		2	
	M	2	Gratteria – Magliano Alpi Sottano (bivio S.P. 9 – circonvallazione)	4,750	7,315	2,565		2	
	M	3	Magliano Alpi Sottano – Pilone Servetti (bivio S.P. 191)	7,315	11,235	3,920		2	
	S	4	Pilone Servetti – Gorra (bivio S.P. 173)	3,413	6,734	3,321		2	
						13,976			
238	C	1	Pianche (bivio S.S. 21) – Bagni di Vinadio (Chiesa)	0,000	5,236	5,236			3
239	C	1	Sant'Anna di Valdieri (termine circonvallazione verso Tetto Gaina) – Terme di Valdieri (ponte sul torrente Gesso)	0,000	6,000	6,000			3
240	S	1	Valmala (Parrocchia) – Santuario di Valmala	0,000	6,370	6,370			3
	S	2	Santuario di Valmala – Pian Pietro	0,000	1,300	1,300			3
	S	4	Lemma – Rossana (bivio S.P. 46)	7,353	0,000	7,353			3
						15,023			
241	A	1	Bivio S.P. 199 "Valle dei Rossi" – San Giuseppe – Bivio S.P. 10	0,000	2,800	2,800		2	
	A	2	Diramazione da Valdoza a Monticello Villa	0,000	1,740	1,740		2	

S.P. N°	REP.	TR.		Da Prog. KM.	A Prog. KM	KM.	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3
						4,540			
242	A	1	Montarotto (bivio S.P. 661) – Ghidoni – Sant'Antonino di Salmour (bivio S.P. 45)	0,000	4,132	4,132		2	
243	M	1	Morozzo (bivio S.P. 422) – S. Biagio	0,000	2,000	2,000			3
	M	2	S. Biagio – Pogliola (incrocio S.P. 4 e S.P. 266)	2,000	5,129	3,129			3
	M	3	Pogliola (bivio S.P. 4 presso P.L. FF.SS.) – Bivio S.P. 564	0,000	0,380	0,380			3
	M	4	Bivio S.P. 564 – San Grato – Madonna del Pasco (bivio Strada Comunale vecchia Pianfei tra Mondovi e Sant' Anna di Roracco)	0,415	3,900	3,485			3
	M	5	Madonna del Pasco – Villanova Mondovi (bivio S.P. 37)	3,900	6,660	2,760			3
						11,754			
244	C	1	Boves (bivio S.P. 21 presso Cimitero) - Bivio Rivoira.	0,000	2,198	2,198		2	
	C	2	Bivio Rivoira - San Giacomo (Chiesa).	2,198	5,500	3,302		2	
						5,500			
245	C	1	San Bartolomeo Pesio (fine abitato) – Certosa di Pesio (Ponte sul torrente Pesio)	0,000	2,550	2,550			3
246	S	1	Bagnolo Piemonte (bivio S.P. 27) – Cave Montoso (Cappelletta)	0,000	11,200	11,200			3
	S	2	Cave Montoso – Confine Prov. di Torino per Bibiana (Via Pineta)	0,000	0,700	0,700			3
						11,900			
247	A	1	Montà (abitato) – Madonna delle Grazie – Bivio S.P. 110 presso Santo Stefano Roero	0,000	4,342	4,342		2	
248	M	1	Niella Tanaro (bivio S.P. 60) – Valmorei - San Grato Vicoforte (bivio Chiesa Parrocchiale)	0,000	4,150	4,150			3
	M	2	San Grato Vicoforte – Bivio S.P. 36 Briaglia	4,150	5,067	0,917			3
						5,067			
249	M	1	Murazzano (Santuario) – Lovera (bivio per Chiesa e Cimitero)	0,000	3,200	3,200			3
	M	2	Lovera – Bonvicino (bivio S.P. 32 verso Bonvicino)	3,200	6,755	3,555			3
						6,755			
250	C	1	Frazione Levata di Monterosso Grana (bivio S.P. 23) – San Pietro (Chiesa)	0,000	1,000	1,000			3
	C	2	San Pietro – Saretto	1,000	1,800	0,800			3
	C	3	Saretto – Santa Lucia (Chiesa) di Coumboscuro	1,800	3,580	1,780			3
						3,580			
251	S	1	Pontechianale (Parrocchia Maddalene) – Chianale (bivio abitato lato monte)	0,000	4,541	4,541			3
	S	2	Chianale – Colle dell'Agnello – Confine di Stato	4,541	14,010	9,469			3
						14,010			
252	A	1	Santo Stefano Roero (bv. S.P. 110) – Bivio Monte Roero (bivio S.P. 29) detta "della Favera"	0,000	1,720	1,720		2	
253	A	1	Montaldo Roero (bivio S.P. 119) – Bivio S.P. 29 presso Monte Roero (detta "dei Cacciatori")	0,000	1,796	1,796		2	
254	M	1	Piozzo (bivio S.P. 59) – S. Grato	0,000	1,380	1,380			3
	M	2	San Grato (bivio S.P. 205 Lequio T.) – Bivio S.P. 173 (verso Benevagienna)	1,380	4,063	2,683			3
						4,063			
255	C	1	Bivo S.S. 21 "di Valle Stura" – Pratulungo (inizio tornanti)	0,000	0,707	0,707			3
	C	2	Pratulungo – Sant' Anna di Vinadio (Santuario)	0,707	15,500	14,793			3
	C	3	Bivio Sant' Anna di Vinadio – Colle della Lombarda (Confine di Stato)	0,000	8,210	8,210			3
						23,710			
256	S	1	Bellino (Frazione Pleyne termine S.P. 105) – Chiazale (Piazzetta)	0,000	2,100	2,100			3
	S	2	Chiazale – Sant'Anna (Cappelletta)	2,100	4,500	2,400			3
						4,500			
257	A	1	Bivio S.P. 29 – S. Rocco – Vezza d'Alba (bivio S.P. 152 – località Borgo Nuovo)	5,830	0,000	5,830		2	
	A	2	Diramazione Occhetti per Monte Roero	0,000	2,594	2,594		2	
						8,424			

S.P. N°	REP.	TR.		Da Prog. KM.	A Prog. KM	KM.	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3
258	M	1	Bivio S.P. 59 (pressi stazione FF. SS. – Carrù) – Cotonificio– Ghigliani (Chiesa)	0,000	3,900	3,900			3
	M	2	Ghigliani – Pilone Deiso - Bivio S.P. 126 (presso Surie di Clavesana)	3,900	5,860	1,960			3
						5,860			
259	C	1	Bivio S.S. 20 (ex S.P. 21 ponte in ferro sul torrente Gesso) - Roccavione (Passaggio a livello FF. SS.)	0,770	2,480	1,710			3
	C	2	Roccavione – Robilante (innesto tangenziale) ex S.S. 20	0,000	4,900	4,900			3
						6,610			
260	S	1	Saluzzo (S. Lazzaro) – Martiniana Po (bivio S.P. 117)	0,100	8,100	8,000		2	
261	A	1	Monticello Villa (abitato) - Bivio SP 199 – Casà – Macellai – Bivio S.P. 261 diramazione di Pocapaglia.	6,270	0,000	6,270		2	
	A	2	Diramazione bivio S.S. 231 – bivio S.P. 134 di Pocapaglia	0,000	1,580	1,580		2	
						7,850			
262	M	1	Crava di Roccadebaldi (bivio S.P. 422 - 120) – Pasquero (scuole)	0,000	1,500	1,500			3
	M	2	Pasquero – Consovero di Morozzo (bivio S.P. 43)	1,500	4,886	3,386			3
						4,886			
263	C	1	Acceglio (Via Nazionale) – Saretto (bivio abitato)	0,000	5,070	5,070			3
	C	2	Saretto – Chiappera (piazzetta Trattoria "Colle dei Maurin")	5,070	8,070	3,000			3
						8,070			
264	A	1	Valpone (bivio S.P. 29) – Madonna dei Cavalli – Castellinaldo (abitato – bivio S.P. 50)	0,000	5,155	5,155		2	
265	A	1	Bivio S.P. 200 per Neviglie (presso Mango) – Mompiano (bivio S.P. 230)	0,000	6,125	6,125		2	
266	M	1	Pogliola di Mondovì (bivio S.P. 4 e S.P. 243) - Roccadebaldi (bivio S.P. 120)	0,000	2,540	2,540			3
268	C	1	Demonte (Piazza Spada) – San Giacomo (centrale ENEL)	0,000	9,370	9,370			3
269	S	1	Paesana (bivio S.P. 26 – circonvallazione nord – Erasca) – Pratoguglielmo (Parrocchia)	0,000	6,900	6,900			3
	S	2	Paesana (bivio S.P. 27 – circonvallazione sud) – Agliasco (Parrocchia)	0,235	5,000	4,765			3
						11,665			
270	A	1	Cossano Belbo – San Pietro – San Donato – Bivio S.P. 265 Mango – Manera	0,440	8,270	7,830			3
	A	2	Variante di Cossano Belbo	0,000	1,100	1,100			3
						8,930			
271	M	1	Monastero Vasco (bivio S.P. 36) – Niere (bivio Strada Comunale per Baracca)	0,000	1,500	1,500			3
	M	2	Niere – Gosi di Frabosa Sottana (bivio S.P. 37)	1,500	4,300	2,800			3
						4,300			
272	M	1	Roccaforte Mondovì (bivio S.P. 5) – Norea (bivio Strada Comunale per Baracco)	0,000	3,100	3,100			3
	M	2	Norea – Prea (capostrada)	3,100	6,000	2,900			3
						6,000			
273	C	1	Entracque (bivio S.P. 22 – Chiesa) – Trinità di Entracque (scuole)	0,000	5,370	5,370			3
274	S	1	Saluzzo (bivio S.P. 589 – cimitero) – Cervignasco (bivio S.P.220)	0,147	4,734	4,587			3
275	A	1	Bivio S.S. 231 "di Santa Vittoria" – Scaparoni - Magliani	0,000	2,850	2,850		2	
	A	2	Magliani – Corneliano d'Alba	3,665	4,963	1,298		2	
						4,148			
276	M	1	Torre Mondovì (bivio S.P. 35) – Frazione Roatta Sottana (bivio per Piazzale)	0,000	2,700	2,700			3
	M	2	Frazione Roatta Sottana – Madonna del Pilone (capostrada)	2,700	4,340	1,640			3
						4,340			
277	M	1	Viola (bivio S.P. 34) – Castello (capostrada)	0,000	2,800	2,800			3
278	C	1	Vernante (bivio S.S. 20) – Folchi (Chiesa)	0,000	4,800	4,800			3
	C	2	Folchi – Palanfrè (Chiesa)	4,800	8,846	4,046			3
						8,846			

S.P. N°	REP.	TR.		Da Prog. KM.	A Prog. KM	KM.	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3
279	S	1	Bivio S.P. 30 (presso Racconigi) – Polonghera (bivio S.P.170 – Santuario)	0,000	7,350	7,350			3
281	A	1	Borgomale (bivio S.P. 429) – Lequio Berria (abitato)	0,000	7,200	7,200			3
	A	2	Variante di Lequio Berria	7,200	8,900	1,700			3
						8,900			
282	M	1	San Giovanni Govoni (bivio S.P. 237) – Riffredo Mondovì (bivio Berra per Gratteria)	0,000	4,350	4,350		2	
	M	2	Riffredo Mondovì – Malone – Bivio S.P. 12 (loc. Bonde di Bastia M.vi)	4,350	8,420	4,070			3
						8,420			
283	C	1	Canosio (Villa Hermitage) – Preit (inizio abitato)	0,000	3,455	3,455			3
285	C	1	Bivio S.P. 42 "di Valle Pesio" – Pradeboni (Chiesa)	0,000	2,995	2,995			3
	C	2	Fraz. Pradeboni (Chiesa) - Innesto Strada Comunale Madonna dei Boschi (ex SP 289) - Assunzione con Comunicazione G.P. 14.07.2005	2,995	8,845	5,850			3
						8,845			
286	A	1	Bivio S.P. 290 presso Ceresole d'Alba – Cantarelli – Confine Provincia di Torino per Pralormo	0,000	4,690	4,690		2	
287	A	1	Vezza d'Alba (Piazza San Bernardino) – Val Rubiagna – Bivio S.P. 29 presso Canale	3,300	0,000	3,300		2	
288	M	1	Bivio S.P. 232 Valle Corsaglia (loc. Zitella) – Prà di Roburent (capostrada)	0,000	3,730	3,730			3
290	A	1	Ceresole d'Alba (bivio S.P. 10) – Cappelli – Confine Provincia di Torino verso Casanova	0,000	2,850	2,850		2	
	A	1a	Ceresole d'Alba (bivio S.P. 10) – Cappelli – Confine Provincia di Torino verso Casanova	3,785	5,503	1,718		2	
	A	2	Variante "GAI"	0,000	0,963	0,963		2	
						5,531			
291	A	1	Sinio (Cimitero) – Albaretto Torre (abitato)	0,000	4,761	4,761		2	
	A	2	Variante Sappe (Torronificio Martino – Sappa)	0,000	0,500	0,500		2	
						5,261			
292	M	1	Priola (bivio S.S. 28) – Ponte sul fiume Tanaro	0,000	0,515	0,515			3
	M	2	Ponte sul fiume Tanaro – Casario (capostrada)	0,570	2,680	2,110			3
						2,625			
293	C	1	Bivio S.S. 21 "di Valle Stura" – Festiona (inizio abitato)	0,000	1,500	1,500			3
294	A	1	Riva di Bra (bivio S.P. 48) – Cà del Bosco – Bivio S.P.193 (presso sovrappasso autostradale lato Sommariva Bosco)	0,000	7,896	7,896		2	
						7,896			
295	M	1	Saliceto (bivio S.P. 439) – Camerana Villa (bivio S.P. 111)	0,000	4,800	4,800			3
296	M	1	Roccacigliè (bivio S.P. 126) – Arazza (Innesto SP 314 – Stazione FF.SS)	0,000	4,515	4,515			3
298	C	1	Bivio S.P. 41 (loc. Rosa Rossa) – San Defendente di Cervasca (bivio S.P. 422)	0,000	0,850	0,850		2	
		2	San Defendente di Cervasca – San Bernardo (Chiesa)	1,360	2,150	0,790		2	
		3	San Bernardo – Passatore (Chiesa)	2,150	5,430	3,280		2	
		4	Passatore – Roata Rossi (bivio S.P. 589)	5,430	7,885	2,455		2	
		5	Roata Rossi – San Benigno (scuole)	7,885	9,250	1,365		2	
						8,740			
299	A	1	Todocco (Santuario) – Pezzolo Valle Uzzone (bivio S.P. 52)	7,430	0,000	7,430			3
300	M	1	Garessio (bivio S.S. 28) – Valdinferno (capostrada)	0,000	6,625	6,625			3
301	C	1	Entracque (Ponte Jolanda) – San Giacomo di Entracque (ponte strada privata ex Casa Reale)	0,000	8,000	8,000			3
		2	Ponte Murato (bivio SP 22) - Diga della Piastra.	0,000	3,300	3,300			3
						11,300			
302	M	1	Cappellini di Saliceto (bivio S.P. 439) – Mù – Bric Baraccone (culmine)	0,000	4,750	4,750			3
		2	Bric Baraccone – Valle di Gottasecca (bivio S.P. 102)	4,750	9,140	4,390			3
						9,140			
303	M	1	Ceva innesto S.S. 28 (Piazza Mercato) – P.L. FF. SS. (loc. Braia Ceva)	0,000	2,250	2,250			3

S.P. N°	REP.	TR.		Da Prog. KM.	A Prog. KM	KM.	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3
	M	2	P.L. FF.SS. – Roascio (bivio S.P. 135)	2,250	6,150	3,900			3
						6,150			
304	C	1	Vignolo (Municipio) – Santuario di San Maurizio (Cappella)	0,000	2,000	2,000			3
	C	2	Santuario di San Maurizio – Vignolo (Bivio SP 23)	2,000	4,320	2,320			3
						4,320			
305	C	1	Borgo S. Dalmazzo (bivio Via Grandis) – Sant'Antonio di Aradolo (Chiesa)	0,550	4,400	3,850			3
306	C	1	Ronchi (bivio via Pollino) - Roata Chiusani (Chiesa)	0,180	3,500	3,320		2	
	C	2	Roata Chiusani (Chiesa) – Centallo (Bivio SP 318).	3,500	7,000	3,500		2	
						6,820			
309	S	1	Cervere (bivio S.S. 231) – Montarossa (bivio Cappellazzo)	0,000	1,460	1,460		2	
	S	2	Montarossa – Bivo S.P. 165	1,460	4,358	2,898		2	
						4,358			
310	C	1	Trucchi (bivio S.P. 422) – Tetti Pesio (Pilone San Carlo)	0,000	1,713	1,713		2	
	C	2	Tetti Pesio – Bivio S.P. 3	1,713	4,075	2,362		2	
						4,075			
311	C	1	Bivio S.P. 422 loc. Torre dei Frati di Cuneo – Tetti Pesio (Pilone San Carlo)	0,000	2,895	2,895			3
	C	2	Tetti Pesio - Riforano	2,895	6,350	3,455			3
	C	3	Riforano – Bivio S.P. 43 (Castelletto – Morozzo)	6,350	7,350	1,000			3
						7,350			
312	C	1	Bivio Cacciatori - Cascata	0,000	0,980	0,980			3
	C	2	Cascata – Limonetto (Chiesa)	0,980	1,980	1,000			3
						1,980			
313	M	1	Bastia M.vi (Bivio SP 12) - Casello autostradale A6 Vicoforte (Minetti)	0,000	2,980	2,980		2	
	M	2	Casello autostradale A6 Vicoforte - Briaglia (bivio SP 36)	2,980	5,150	2,170		2	
						5,150			
314	M	1	Niella Tanaro (bivio S.P. 60) – Lesegno (bivio S.P. 12)	0,000	3,220	3,220			3
	M	3	Bivio Arazza (Innesto SP12 - SP 296) – Marsaglia (Innesto S.P. 115)	0,000	1,750	1,750			3
						4,970			
315	M	1	Piozzo c.a. – Bivio S.P. 12 "di Fondovalle Tanaro"	0,000	1,300	1,300		2	
316	S	1	Bivio S.P. 663 presso Cervignasco - Scarnafigi	0,000	3,494	3,494		2	
317	S	1	Moretta – Villanova Solaro (ex sede ferroviaria – bivio S.P.133)	0,000	1,750	1,750		2	
318	C	1	Bivio S.S. 231 in località "Trunasse" – San Biagio	0,000	3,350	3,350		2	
	C	2	San Biagio – Centallo	3,350	5,900	2,550		2	
						5,900			
319	C	1	Sambuco (Municipio) – bivio S.S. 21 di "Valle Stura"	0,000	1,207	1,207			3
320	C	1	Bivio S.P. 5 in località "Mortè" – bivio S.P. 42 in località "Gambarello" di Chiusa Pesio	0,000	2,270	2,270			3
321	A	1	Bivio S.P. 3 – Treiso detta "dei Rizzi"	0,000	3,325	3,325			3
322	A	1	Bivio S.P. 29 – San Grato	0,000	1,400	1,400			3
	A	2	San Grato – Capelli	1,400	4,900	3,500			3
	A	3	Capelli – Bivio S.P. 110 di Valle San Lorenzo	4,900	5,300	0,400			3

S.P. N°	REP.	TR.		Da Prog. KM.	A Prog. KM	KM.	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3
						5,300			
323	A	1	Cerretto Langhe – Ponte Belbo di Cravanzana (Bivio SP 31)	0,000	6,315	6,315			3
324	A	1	Bivio S.P. 134 – Pocapaglia	0,000	0,800	0,800		2	
325	M	1	Faggi di S. Giacomo di Roburent (bivio SP 183) – Cardini	0,000	1,550	1,550			3
326	M	1	Viola (bivio SP 34) - San Grèe (bivio SP 330)	0,000	2,810	2,810			3
327	M	1	Frabosa Sottana (bivio SP 37) – Ponte Bergamini	0,000	6,800	6,800			3
	M	2	Ponte Bergamini – Prato Nevoso (Frabosa Sottana)	6,800	10,970	4,170			3
	M	3	Diramazione di Artesina (Frabosa Sottana)	0,000	2,800	2,800			3
						13,770			
328	M	1	Lurisia (bivio S.P. 231) – Stazione sciistica detta "degli Asili"	0,000	1,450	1,450			3
329	M	1	Ormea (bivio S.S. 28) – Stazione sciistica detta "degli Aimoni"	0,000	3,280	3,280			3
330	M	1	San Grèe (bivio SP 326) – Pamparato (bivio SP 164)	0,000	5,500	5,500			3
331	S	1	Pratoguglielmo (San Lorenzo) – Pian Munè (presso cabina elettrica)	0,000	5,900	5,900			3
333	C	1	Campomolino – Santuario di San Magno	0,000	6,096	6,096			3
334	C	1	Bivio S.P. 122 "di Roccabruna – Sant' Anna di Roccabruna"	0,000	5,510	5,510		2	
335	C	1	Stroppo (Paschero bivio SP 128) - Cucchiales	0,000	3,300	3,300			3
	C	2	Cucchiales – San Martino	3,300	7,210	3,910			3
	C	3	San Martino – Costa Cavallina	7,210	12,600	5,390			3
	C	4	Costa Cavallina – Elva	12,600	16,010	3,410			3
						16,010			
336	C	1	San Lorenzo di Valdieri (bivio S.P. 22 "di Valle Gesso") - Desertetto	0,000	2,420	2,420			3
337	C	1	Piano Quinto (bivio S.S. 21 "di Valle Stura") - Festiona	0,000	8,350	8,350			3
	C	2	Festiona – Vinadio	8,350	21,400	13,050			3
	C	3	Vinadio – Pratalungo (bivio S.P. 255)	21,400	24,500	3,100			3
						24,500			
338	A	1	San Rocco (Frazione di Montà - bivio S.P. 168) – Valle del Morto	2,530	1,100	1,430		2	
	A	2	Valle del Morto – San Vito (Frazione di Montà - bivio S.P.167)	1,100	0,000	1,100		2	
						2,530			
339	A	1	Località "Ponte Belbo" (Frazione di Bossolasco - bivio S.P.162 "dei Mattutini") – Feisoglio	0,000	5,324	5,324		2	
340	A	2	San Michele (Frazione di Bra) – America dei Boschi	1,500	2,800	1,300		2	
	A	3	America dei Boschi - Pocapaglia	2,800	5,600	2,800		2	
						4,100			
341	A	1	Vaccheria (bivio S.S. 231) – Guarene detta "di Piè del Monte" (bivio S.P. 50)	0,000	2,378	2,378		2	
342	M	1	Gottasecca (bivio SP 53) – Valle Uzzone (bivio SP 302)	0,000	4,005	4,005			3
343	M	1	Sale Langhe (bivio SP 149) – Incrocio SP 661 Torelli, SP 111 Camerana	0,000	3,650	3,650			3
344	S	1	Genola – San Lorenzo di Fossano	0,000	5,700	5,700			3
345	C	1	Valgrana – San Matteo	0,000	7,300	7,300			3
346	C	1	Rittana - Gorrè	0,000	6,000	6,000			3
347	A	1	Bivio S.P. 125 Perno (Frazione di Monforte d'Alba) – Bivio S.P. 9 presso Monforte d'Alba	0,000	7,604	7,604		2	
348	A	1	Sinio (bivio S.P. 291) – Bivio S.P. 32 detta "delle Borine"	0,000	5,570	5,570		2	
349	A	1	Bivio S.P. 3 presso Narzole – Bivio Lucchi	0,000	1,410	1,410		2	
	A	2	Bivio Lucchi (Cimitero di Narzole) – bivio S.P. 242	1,410	3,010	1,600		2	
						3,010			

S.P. N°	REP.	TR.		Da Prog. KM.	A Prog. KM	KM.	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3
350	A	1	Santa Vittoria d'Alba – Valentino (bivio S.P. 261)	0,000	1,730	1,730		2	
351	A	1	Canale (Bivio SP 29)– Valle San Matteo (confine Provincia di Asti)	0,000	2,436	2,436		2	
352	M	1	Igliano (bivio SP 115) - Torresina (bivio SP 131)	0,000	4,470	4,470			3
353	M	1	Ceva (bivio SP 430) – Malpotremo (Frazione di Ceva)	0,000	3,255	3,255			3
	M	2	Malpotremo (Frazione di Ceva) – Perlo (bivio S.P.55)	3,255	7,510	4,255			3
						7,510			
354	M	1	Prunetto (bivio SP 53) - Gottasecca (bivio SP 53)	0,000	4,925	4,925			3
355	C	1	Saretto (bivio SP 250) – Frise di Monterosso Grana	0,000	4,130	4,130			3
356	C	1	San Damiano Macra - Pagliero	0,000	3,700	3,700			3
	C	2	Pagliero - Bersia	3,700	6,720	3,020			3
						6,720			
357	C	1	Bivio S.P. 116 presso Macra – Albaretto di Macra	0,000	5,618	5,618			3
358	A	1	Roddi (bivio S.P. 3) - Verduno	0,000	5,235	5,235		2	
359	A	1	Bivio S.P. 57 (loc. Roddino) – Lopiano (bivio S.P. 56)	0,000	2,438	2,438			3
360			"Fondovalle Corsaglia"						
	M	1	Fondovalle Corsaglia da bivio S.P. 35 (Torre Mondovi) - Moline - Bivio S.P. 183 (località Corsagliola)	0,000	8,440	8,440		2	
422			"di Valle Macra" ex SS 22						
	C	1	Magliano Alpi (bivio S.S. 28) – Cuneo (rotonda centro abitato)	0,000	21,100	21,100	1		
	C	2	Cuneo (Ponte Nuovo) - Dronero	22,300	40,100	16,800	1		
	C	3	Dronero - Acceglio	40,100	75,637	35,537	1		
429			"di Cortemilia" ex SS 29						
	A	1	Alba – Località Manera	62,600	72,800	10,200	1		
	A	2	Località Manera - Castino	72,800	82,850	10,050	1		
	A	3	Castino – Cortemilia (Municipio)	82,850	90,150	7,300	1		
	A	3b	Cortemilia (Municipio) - Bivio SP 542 di Pezzolo	90,150	94,300	4,150	1		
	A	4	Bivio S.P. 52 di Pezzolo – Todocco (Confine Provincia di Savona per Piana Crixia)	94,300	105,982	11,682	1		
								43,382	
430			"di Ceva" ex SS 28 bis						
	M	1	Innesto S.S. 28 a Ceva – Confine Regione Liguria	0,000	10,950	10,950	1		

S.P. N°	REP.	TR.		Da Prog. KM.	A Prog. KM	KM.	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3
439			"di Valle Bormida" ex SS 339						
	A	1	Cortemilia – Torre Bormida - Bivio Levice (S.P. 53)	0,000	10,400	10,400	1		
	A	2	Bivio Levice (S.P. 53) – Gorzegno – Bivio Prunetto (S.P. 53)	10,400	19,550	9,150	1		
	A	3	Variante per Frazione Colombi.	0,000	1,090	1,090	1		
	M	4	Bivio Prunetto (S.P. 53) – Saliceto - Confine Prov. Savona per Cengio	19,500	33,385	13,885	1		
M	5	Variante di Camerana	0,000	0,700	0,700		2		
									35,225
490	M	1	"di Colle Melogno" ex SS 490 Bagnasco (bivio S.S. 28) – Confine Provincia di Savona per Massimino	0,000	1,481	1,481	1		
564			"del Monregalese" ex SS 564						
	M	1	Cuneo (Innesto S.P. 422) – Abitato di Beinette	0,000	5,150	5,150	1		
	M	1	Abitato di Beinette - Innesto SP 37 per Pianfei	6,050	11,050	5,000	1		
	M	2	Rotatoria variante Pianfei – Variante Mondovì SS 704	11,950	19,860	7,910	1		
	M	3	Rotatoria S.S. 704 – Centro abitato di Mondovì	20,450	20,875	0,425	1		
	M	4	Rampe (Ex SS 564)		0,570	0,570	1		
	M	5	Variante di Beinette	0,000	3,000	3,000	1		
M	6	Variante di Pianfei	0,000	1,300	1,300	1			
									23,355
589			Ex S.S. 589 "dei Laghi di Avigliana"						
	S	2	Saluzzo (fine centro ab.to) - Bivio S.P. 8 Verzuolo	63,896	69,600	5,704	1		
	S	3	Bivio S.P. 8 - Busca S.P. 24	69,600	77,000	7,400	1		
	C	4	Busca - Cuneo (rotonda M. dell'Olmo - bivio SS 20)	77,000	90,500	13,500	1		
	S	5	Nuova Tangenziale Est di Saluzzo (da rotonda ex SP 662 a rotonda SP161)	3,815	5,710	1,895	1		
	S	6	Strade complanari alla nuova tangenziale di Saluzzo	0,000	0,930	0,930			3
	S	7	Strade complanari alla nuova tangenziale di Saluzzo	0,000	0,340	0,340			3
			Totale Complessivo			29,769			
592			"di Valle Belbo" ex SS 592						
	A	1	Canelli (Confine Provincia di Asti) – Cossano Belbo (Piazza)	11,677	20,200	8,523	1		
A	2	Cossano Belbo (Piazza) – Località Campetto (bivio S.P.429)	20,200	28,170	7,970	1			
									16,493
661			"delle Langhe" ex SS 661						
	A	1	Due Province (Conf. Provincia di TO) – Sommariva Bosco (rotatoria Nord)	5,203	9,150	3,947	1		
	A	1b	Bivio SP 193 - Bra	12,260	18,673	6,413	1		
	A	2	Bra (fine abitato) – Cherasco – Bivio S.P. 242 del Montarotto	22,700	33,600	10,900	1		
	A	3	Bivio S.P. 242 del Montarotto – Monchiero (Bivio FondovalleTanaro S.P. 12)	33,600	40,800	7,200	1		
	M	4	Novello (Bivio Fondovalle Tanaro S.P. 12) – Bivio S.P. 9 (San Eleuterio – Dogliani)	40,800	49,300	8,500	1		
	M	5	Bivio S.P. 9 (San Eleuterio – Dogliani) – Murazzano innesto S.P. 115 (Igliano – Marsaglia)	49,300	61,100	11,800	1		
	M	6	Murazzano innesto S.P. 115 (Igliano – Marsaglia) – Montezemolo incrocio SP 430 - SP 209.	61,100	77,380	16,280	1		
A	7	Variante Esterna all'abitato di Sommariva Bosco	0,000	3,532	3,532	1			
A	8	Variante di Cherasco	0,000	1,814	1,814	1			
									70,386
662			"di Savigliano" ex SS 662						
	A	1	Roreto di Cherasco (rotonda S.S. 231) – Marene (Rotonda Reale S.P.165)	0,000	7,900	7,900	1		
S	2	Marene (Rotonda Reale S.P. 165) – Savigliano (Caserma Carabinieri)	7,900	13,800	5,900	1			
									13,800
663			"di Saluzzo" ex SS 663						
	S	1	Confine Provincia di Torino – Polonghera (semaforo)	8,150	12,680	4,530	1		
	S	2	Polonghera (semaforo) - Moretta	12,680	19,630	6,950	1		
S	3	Moretta - Saluzzo	19,630	31,600	11,970	1			
									23,450
929			Ex S.S. 29 del "Colle di Cadibona"						

S.P. N°	REP.	TR.		Da Prog. KM.	A Prog. KM	KM.	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3
	A	1a	Pralormo (Conf. Prov. TO) - Canale - Borbore	38,370	40,710	2,340	1		
	A	1b	Pralormo (Conf. Prov. TO) - Canale - Borbore	45,230	51,500	6,270	1		
	A	2	Borbore - Alba (fine Ponte Mussotto)	51,500	59,245	7,745	1		
	A	3	Variante esterna abitato di Montà	0,000	4,609	4,609	1		
	A	4	Rotonda S. Lucia - Strada Com. Vecchia di San Vito	0,000	0,120	0,120	1		
	A	5	Svincoli su Corso De Gasperi rami e rotonda	0,000	1,644	1,644	1		
						22,728			

Allegato B

1. OCCUPAZIONI/INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE TEMPORANEE -TARIFFE ORDINARIE AL 01.01.2024

Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici/installazioni pubblicitarie temporanee la tariffa standard giornaliera per metro quadrato o metro lineare è di:

Occupazione del suolo/soprassuolo/sottosuolo

categoria 1	categoria 2	categoria 3
Euro 0,80	Euro 0,60	Euro 0,40

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI - TARIFFE ORDINARIE AL 01.01.2021

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, la tariffa standard annua è di:

TABELLA A	OCCUPAZIONE DEL SUOLO
categoria 1 [^]	39 euro al mq/ml
categoria 2 [^]	31 euro al mq/ml
categoria 3 [^]	20 euro al mq/ml

TABELLA B	OCCUPAZIONE DEL SOPRASSUOLO/SOTTOSUOLO
categoria 1 [^]	12 euro al mq/ml
categoria 2 [^]	9 euro al mq/ml
categoria 3 [^]	5 euro al mq/ml

TABELLA C	OCCUPAZIONE CON SERBATOI DI CAPACITA' FINO A 3.000 LITRI
categoria 1 [^]	23 euro al mq/ml
categoria 2 [^]	18 euro al mq/ml
categoria 3 [^]	12 euro al mq/ml

TABELLA D	OCCUPAZIONE CON DISTRIBUTORI DI TABACCHI
categoria 1 [^]	23 euro al mq/ml
categoria 2 [^]	18 euro al mq/ml

categoria 3 [^]	12 euro al mq/ml
--------------------------	------------------

3- OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CARTELLI E FRECCE PUBBLICITARIE

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici la tariffa standard annua è di:

Superficie del tabellone mq	MONOFACCIALI			BIFACCIALI (importo a facciata)		
	categoria 1 [^]	categoria 2 [^]	categoria 3 [^]	categoria 1 [^]	categoria 2 [^]	categoria 3 [^]
1	72 euro	55 euro	37 euro	72 euro	55 euro	37 euro
2	88 euro	67 euro	45 euro	88 euro	67 euro	45 euro
3	105 euro	79 euro	53 euro	105 euro	79 euro	53 euro
4	121 euro	91 euro	61 euro	121 euro	91 euro	61 euro
5	136 euro	104 euro	70 euro	136 euro	104 euro	70 euro
6	152 euro	117 euro	78 euro	152 euro	117 euro	78 euro
7				168 euro	129 euro	86 euro
8				184 euro	141 euro	94 euro
9				200 euro	153 euro	103 euro
10				216 euro	165 euro	111 euro
11				231 euro	177 euro	119 euro
12				247 euro	189 euro	128 euro

Le tariffe di cui ai titoli 2 e 3 del presente allegato (occupazioni permanenti) e 3 (occupazioni permanenti con cartelli e frecce pubblicitarie) potranno essere modificate con Decreto del Presidente della Provincia adottato non oltre la data di approvazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Le medesime tariffe sono comunque annualmente soggette a revisione sulla base del tasso di inflazione programmato così come determinato dal documento di programmazione economica finanziaria predisposto dal Ministero delle Finanze. L'aggiornamento delle tariffe al tasso di inflazione programmato viene arrotondato al secondo decimale del calcolo percentuale.

4.- CORRISPETTIVO FORFETTARIO ANNUALE

I titoli all'installazione per **mezzi pubblicitari e segnali di indicazione su proprietà privata visibili da strada provinciale** rilasciati ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.Lgs. 285/1992 nonché i nulla osta per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada appartenente ad ente diverso visibili da una strada appartenente alla Provincia di Cuneo, rilasciati ai sensi dell'art. 23 c. 5 del del D.Lgs. 285/1992 sono assoggettati ad un **corrispettivo forfettario annuale di euro 50.**

ALLEGATO C.

Definizione delle spese di istruttoria

TABELLA 1) SPESE PER ISTRUTTORIA NORMALE (ivi compresi gli specchi parabolici e le occupazioni temporanee) **Euro 60,00 (sessanta/00)**
(non necessita di verifiche specifiche, tranne il sopralluogo per la localizzazione dell'intervento)

1	Qualsiasi occupazione <u>temporanea</u> del suolo nella fascia di pertinenza provinciale con un massimo di n.5 cartelli e all'interno di un unico Comune
2	Qualsiasi occupazione <u>temporanea</u> del soprassuolo nella fascia di pertinenza provinciale con un massimo di n.5 cartelli e all'interno di un unico Comune
3	Qualsiasi occupazione <u>temporanea</u> del suolo nella fascia di pertinenza provinciale all'interno di un unico Comune (per occupazione superiore a 4 ore fino alle 12 ore (es. traslochi e minute occupazioni per manutenzioni a fabbricati o lavori))

TABELLA 2) SPESE PER ISTRUTTORIA COMPLESSA **Euro 150,00 (centocinquanta/00)**
(che richiede comunque sopralluoghi specifici, la verifica delle infrastrutture esistenti, il rispetto di disposizioni legislative specifiche norme, ecc.)

1	Passi carrai per accedere a edifici residenziali, attività produttive o a fondi agricoli
2	Cartelli pubblicitari e insegne distributori di carburanti sia infissi su suolo pubblico che privato entro la fascia di rispetto, con un massimo di n.5 cartelli
3	Occupazioni permanenti con balconi, verande e similari infissi di carattere stabile, su fronte di fabbricati prospicienti il suolo pubblico
4	Ponti - canali per condotte d'acqua non in pressione, canalizzazioni varie
5	Occupazione di sopra e sottosuolo stradale per impianti di enti erogatori di pubblici servizi nell'ambito del territorio di un unico Comune: - linee elettriche, telefoniche per occupazioni sia longitudinali che trasversali con o senza sostegni nel suolo pubblico, con qualsiasi numero di conduttori - condutture per acqua potabile - condotte per fognature bianche o nere e per scarichi di ogni tipo - condotte per distribuzione gas metano
6	Recinzione di proprietà, di ogni tipo e forma realizzate alla distanza da m 1 a m 3 dal confine stradale costruite come da D.I.A./permesso di costruire
7	Costruzioni edilizie da realizzarsi come da permesso di costruire e conformemente al codice della strada
8	Qualsiasi altra occupazione permanente del suolo, sottosuolo e soprassuolo di pertinenza provinciale
9	Apparecchi per distribuzione automatica di tabacchi o altri generi di consumo
10	Qualsiasi occupazione temporanea del suolo nella fascia di pertinenza provinciale con più di n.5 cartelli e/o all'interno di più Comuni
11	Qualsiasi occupazione temporanea del soprassuolo nella fascia di pertinenza provinciale con più di n.5 cartelli e/o all'interno di più Comuni
12	Qualsiasi occupazione temporanea del suolo nella fascia di pertinenza provinciale e/o all'interno di più Comuni (per occupazioni superiori a 12 ore)

TABELLA 3) SPESE PER ISTRUTTORIA SPECIALE **Euro 300,00 (trecento/00)**
(come al punto 2 ma con verifiche di maggior importanza quali calcoli statici e analisi tecniche delle infrastrutture esistenti, il rispetto di disposizioni legislative o specifiche norme, ecc.)

1	Occupazione del sottosuolo stradale per attraversamento di canali artificiali, a filo libero o in pressione, per sottopassi di ogni tipo da realizzarsi in muratura
2	Passi carrai per accedere a distributori di carburanti e attività commerciali
3	Occupazioni di suolo o sottosuolo di pertinenza della Provincia o situato nella zona di rispetto, per l'impianto di stazioni di distributori di carburanti, di canalizzazioni per accesso a piazzali di aziende di ogni tipo (agricolo, industriale, commerciale, terziario)
4	Cartelli pubblicitari e insegne distributori di carburanti sia infissi su suolo pubblico che privato entro la fascia di rispetto con più di n.5 cartelli
5	Occupazione di sopra e sottosuolo stradale per impianti erogatori di pubblici servizi nell'ambito del territorio di più Comuni: - linee elettriche, telefoniche per occupazioni sia longitudinali che trasversali con o senza sostegni nel suolo pubblico, con qualsiasi numero di conduttori - condutture per acqua potabile - condotte per fognature bianche o nere e per scarichi di ogni tipo - condotte per distribuzione gas metano

TABELLA 4) SPESE PER ISTRUTTORIA RINNOVI, PROROGHE, RICHIESTA DI RIESAME, VARIAZIONI AL TITOLO, MODIFICHE DEL BOZZETTO DEL MEZZO PUBBLICITARIO **Euro 50,00 (cinquanta/00)**

1	Rinnovi e Proroghe per pratiche di cui tabelle 1,2,3 e 4 punto 2
---	--

ALLEGATO D- MANUALE OPERATIVO

Atti amministrativi

Premesso che per concessione deve intendersi il provvedimento con il quale al privato vengono attribuiti facoltà relative a diritti dell'Amministrazione, mentre per autorizzazione deve intendersi il provvedimento con il quale, a discrezione dell'Amministrazione, viene consentito al privato l'esercizio di un suo diritto.

In ragione del tipo di attività od opera che interessa la strada, le sue pertinenze e le areecircostanti, l'Ente gestore della strada rilascia per l'occupazione del suolo pubblico i seguenti tipi di atto:

- **autorizzazione** per le opere ed attività che implicano un utilizzo speciale della sede stradale, sue pertinenze e aree circostanti, che l'Ente gestore della strada reputa compatibile con la tutela degli interessi pubblici affidati alla sua cura.

Ipotesi, non esaustive, di autorizzazione sono costituite da:

- a) l'apertura di nuovi accessi e nuove diramazioni dalle strade ai fondi o fabbricati laterali;
- b) i nuovi innesti di strade, soggette ad uso pubblico o privato, alle strade;
- c) la trasformazione e la variazione d'uso di accessi, di diramazioni e di innesti già esistenti;
- d) le opere, i depositi e i cantieri stradali, anche temporanei, sulle fasce di rispetto esulle aree di visibilità stradali;
- e) la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse;
- f) qualsiasi occupazione delle fasce di rispetto stradali, comprese quelle in occasione di fiere e mercati, con veicoli, baracche, chioschi, edicole od altre installazioni anche a carattere provvisorio;

- **concessione** per le opere ed attività che implicano un uso eccezionale della sede stradale, sue pertinenze e aree circostanti, per il quale non preesiste la titolarità di un diritto soggettivo e che l'Ente gestore della strada reputa compatibile con la destinazione pubblica del bene ad essa assegnato.

Ipotesi, non esaustive, di concessione sono costituite da:

- a) gli attraversamenti, l'uso e l'occupazione del demanio stradale con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale;
- b) le opere, i depositi e i cantieri stradali anche temporanei sulle strade e loro pertinenze;
- c) l'occupazione di suolo pubblico stradale mediante impalcature, installazioni, manufatti e simili;
- d) la gestione di pertinenze stradali costituite da aree di servizio, di parcheggio o ristoro.

- **nulla osta tecnico** per tutte le opere elencate ai precedenti punti se, realizzate all'interno della delimitazione del centro abitato con popolazione inferiore a diecimila abitanti, , necessitando comunque il benessere e specifiche prescrizioni tecniche da parte dell'ente proprietario della strada su cui le opere citate possono incidere. In assenza del verbale di constatazione dei limiti di centro abitato tra la Provincia ed il Comune si fa riferimento alla disciplina, alle procedure e alle competenze previste per i tratti esterni ai centri abitati, in quanto compatibili.

Necessitano, a titolo esemplificativo, di nulla-osta tecnico:

ampliamenti, costruzioni o ricostruzioni, nella fascia di rispetto stradale, fuori dei centri abitati, compatibili con quanto previsto dalle norme vigenti (art.26, comma 2, D.P.R. n.495 e succ.);

-realizzazione di marciapiedi e opere similari con occupazione di suolo provinciale e pertinenze delle strade;

-pensiline per attesa mezzi di linea;

-installazioni di postazioni autovelox;

-intersezioni strade comunali o vicinali di uso pubblico e lottizzazioni;

-tutte le autorizzazioni e concessioni di opere effettuate all'interno dei centri abitati di cui all'art.4 del vigente codice della strada, formalmente delimitati.

Documentazione necessaria per il rilascio di provvedimenti autorizzativi in materia di realizzazione di opere o l'effettuazione di alcune attività

Le domande volte ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni, concessione e nulla osta in materia di realizzazione di opere devono essere presentate in bollo, salvo le esenzioni di legge, e contenere le generalità complete del richiedente l'atto, il codice fiscale o la partita I.V.A., la denominazione, l'ubicazione e la superficie esatta del tratto di area che si intende occupare e/o modificare corredata di idonea cartografia, i dati catastali del o dei terreni interessati, il motivo della richiesta, la durata della concessione o autorizzazione nei limiti stabiliti dall'art. 20.

La domanda va corredata dai documenti di seguito elencati e può essere integrata, per far fronte a maggiori esigenze istruttorie, a richiesta della struttura competente:

- a) ove necessario, progetto e descrizione particolareggiata delle opere che si intendono eseguire, firmati da un professionista iscritto all'ordine professionale di riferimento o tecnico comunale abilitato;
- b) l'assenso scritto dei terzi nel caso in cui la concessione od autorizzazione abbia attinenza anche con altre proprietà;
- c) l'attestazione di versamento delle spese di istruttoria;

Per cavi e tubazioni

- a) planimetria in scala 1:10.000 evidenziando la zona di posa del cavo o tubazione; oppure planimetria di inquadramento territoriale in formato A4 in scala compresa tra 1:5.000 e 1:25.000, con indicazione della zona di posa del cavo o tubazione;
- b) planimetria catastale che evidenzi in modo preciso il percorso del cavo o della tubazione, la posizione di pozzetti, di armadi di derivazione e le relative progressive chilometriche;
- c) sezioni trasversali tipo in scala 1:100 di tutto il corpo stradale e della fascia di rispetto con l'indicazione del cavo o della tubazione, la posizione di pozzetti, di armadi di derivazione, opportunamente quotata;
- d) particolari costruttivi in scala adeguata (eventuale);
- e) relazione tecnica particolare;
- f) documentazione fotografica ambientale e di dettaglio;

Per accessi

- a) planimetria in scala 1:10.000 evidenziando la zona del punto di intervento; oppure planimetria di inquadramento territoriale in formato A4 in scala compresa tra 1:5.000 e 1:25.000 con indicazione del punto di intervento;
- b) planimetria catastale con indicazione del lotto e in modo schematico delle opere in progetto;
- c) planimetria in scala adeguata da 1:50 a 1:200 con la rappresentazione debitamente quotata dello stato di fatto e delle opere in progetto individuando in colore rosso le opere da eseguire e in giallo le opere da demolire con le relative progressive chilometriche; specificare sempre l'uso cui l'accesso è destinato (civile, agricolo, industriale, commerciale, ecc.);
- d) sezione trasversale della strada in scala non superiore a 1:100 in corrispondenza dell'accesso;
- e) particolari costruttivi in scala adeguata (eventuale);
- f) relazione tecnica particolare;
- g) documentazione fotografica ambientale e di dettaglio;

Per recinzioni e opere diverse

- a) planimetria in scala 1:10.000 evidenziando la zona del punto di intervento; oppure planimetria di inquadramento territoriale in formato A4 in scala compresa tra 1:5.000 e 1:25.000 con indicazione del punto di intervento;
- b) planimetria catastale che evidenzi lo stato dei luoghi nonché le opere in progetto;
- c) estratto di PRGC evidenziando la zona del punto di intervento;
- d) planimetria in scala adeguata da 1:50 a 1:200 con l'indicazione del lotto interessato e la rappresentazione debitamente quotata dello stato di fatto, individuando in colore rosso le

- opere da eseguire e in giallo le opere da demolire con le relative progressive chilometriche;
- e) sezioni trasversali in scala non superiore a 1:100 di tutto il corpo stradale e della fascia di pertinenza.
- f) particolari costruttivi in scala adeguata (eventuale);
- g) relazione tecnica particolare;
- h) documentazione fotografica ambientale e di dettaglio;

Per muri di sostegno e controriva o strutture similari

- a) Documentazione richiesta per recinzioni e opere diverse;
- b) relazione di calcolo firmata da un professionista abilitato;
- c) progetto completo di relazione geologico-tecnica;
- d) relazione tecnica particolare;

Per ponteggi e occupazioni provvisorie

- a) planimetria in scala 1:10.000 evidenziando la zona del punto di intervento; oppure planimetria di inquadramento territoriale in formato A4 in scala compresa tra 1:5.000 e 1:25.000 con indicazione del punto di intervento;
- b) Indicazione planimetrica debitamente quotata dell'occupazione da effettuare;
- c) periodo per cui è richiesta l'occupazione

Provvedimenti autorizzativi stradali: prescrizioni riguardanti la realizzazione di alcune tipologie di opere o l'effettuazione di attività (ad esclusione della materia relativa alla pubblicità)

a) delle prescrizioni in genere

All'interno della delimitazione del centro abitato, il Comune competente per territorio deve sovrintendere alla corretta esecuzione dei lavori, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'Ente gestore della strada.

La realizzazione di rotatorie o di infrastrutture stradali sovrappassanti o sottopassanti la sede stradale, così come l'esecuzione di opere di urbanizzazione, da eseguirsi a carico di soggetti terzi, che comportino variazioni plano-altimetriche della sede stessa ovvero della fascia di pertinenza e della fascia di rispetto, date le particolari caratteristiche costruttive, devono essere proposte dai Comuni, in tal modo con la sottoscrizione dell'atto autorizzativo potranno essere determinate le relative competenze gestionali. In tali casi se il Comune proponente è anche Ente gestore della strada ai sensi della convenzione prevista dall'art.3 del Regolamento deve essere acquisito il parere preventivo della Provincia.

I lavori a cui le autorizzazioni, concessioni e nulla osta si riferiscono devono essere eseguiti da ditta specializzata nel settore e nel rispetto della normativa vigente.

Il titolare del provvedimento autorizzativo deve comunicare via PEC l'inizio e fine lavori, rispettivamente entro i cinque giorni antecedenti l'avvio dell'attività e successivi alla sua conclusione. Tali comunicazioni vanno inviate ai riferimenti comunicati con i provvedimenti autorizzativi.

La ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori deve conservare in cantiere copia di tutti i documenti facenti parte dell'autorizzazione.

I lavori autorizzati devono essere iniziati di norma entro tre mesi dalla data di invio del provvedimento autorizzativo e devono essere ultimati entro 1 anno dal loro inizio.

Oltre a quanto definito all'art.33 del presente Regolamento il titolare del provvedimento autorizzativo deve:

- a) richiedere, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, al competente Servizio di gestione della viabilità specifica ordinanza volta a disciplinare la circolazione nei pressi del cantiere, qualora si verificano, causa l'esecuzione dei lavori, restringimenti della carreggiata tali da modificare e/o interrompere la circolazione stradale, Tale provvedimento non esonera il titolare del provvedimento autorizzativo dalle responsabilità derivanti da una imperfetta

- esecuzione dei lavori, che devono essere resi conformi alle vigenti disposizioni legislative in tema di progettazione ed esecuzione delle opere stradali;
- b) ottemperare a tutte le disposizioni di ordine generale o particolare, relative allo svolgimento dei lavori ed alle loro modalità, nonché lievi varianti, che in qualsiasi tempo, sono impartite dall'Ufficio Tecnico della Provincia di Cuneo nell'interesse della proprietà stradale e per la tutela del transito;
 - c) riparare prontamente tutti i danni che in dipendenza della esecuzione, manutenzione, assistenza, uso, variazione e rimozione delle opere concesse, potranno derivare, sia alla strada e sue pertinenze che ai terzi, rimanendo sempre responsabile di qualsiasi danno;
 - d) tenere sgombra la sede stradale o le sue pertinenze da materiali di qualsiasi genere che siano di impiego o di risulta per l'esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere autorizzate;
 - e) uniformarsi a tutte le disposizioni che i funzionari dell'Ufficio Tecnico provinciale daranno nell'interesse del pubblico transito e della buona conservazione della strada per la manutenzione delle stesse;
 - f) demolire o modificare le opere quando la loro esecuzione non risulti conforme alle condizioni sovraspesificate. Nel caso in cui non esegua tale demolizione o modificazione nel termine prefissato dal Servizio competente, il titolare del provvedimento autorizzativo riconosce all'Ente proprietario della strada la facoltà di eseguire direttamente addebitando al titolare del provvedimento autorizzativo medesimo il relativo onere e ammette che in tale fattispecie non necessitano formalità amministrative o giudiziarie di alcun genere;
 - g) tener sollevato ed indenne l'Ente proprietario e quello gestore della strada da qualsiasi domanda di risarcimento di danni da parte di terzi per inconvenienti o sinistri che possano eventualmente derivare in conseguenza delle opere oggetto del provvedimento autorizzativo;
 - h) farsi carico (con trasmissione dell'onere ai successori od aventi causa) delle spese per la conservazione in buono stato delle nuove opere, nonché quelle relative all'Atto Disciplinare nel caso in cui una delle due parti ne chieda la registrazione ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131;
 - i) provvedere a sue spese e senza pretesa di indennizzo alcuno ai lavori che, per corrispondere ad esigenze della viabilità, l'Ente proprietario della strada intende compiere sulla medesima o sue pertinenze, laddove si renda necessario variare, rimuovere ovvero o comunque incidere sull'oggetto del provvedimento autorizzativo.

b) accessi

Le aree destinate a lottizzazione dai Piani Regolatori Generali Comunali (PRGC), devono essere dotate di viabilità interna con formazione di un unico innesto sulla strada del demanio provinciale e/o regionale che devono essere autorizzati dall'Ente gestore della strada su domanda del Comune interessato. In particolari situazioni può essere autorizzata la formazione di due innesti ad unico senso di circolazione opportunamente distanziati ed attrezzati al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale.

Per l'apertura di accessi lungo le strade si devono rispettare le norme di cui agli artt. 44 - 45 - 46 del D.P.R. n. 492/92, e deve essere incentivata la costruzione di una strada parallela a quella principale, ove far confluire le immissioni laterali, limitando le intersezioni a raso con l'asse principale.

L'accesso di massima deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) la larghezza è definita dall'Ente gestore della strada in ragione delle esigenze funzionali del manufatto e della sicurezza della circolazione;
- b) l'inizio della pendenza di una eventuale rampa deve avere luogo alla distanza di m. 5 dal ciglio della strada; detto tratto lungo m. 5 deve risultare con pendenza del 2% a scendere verso la proprietà privata a partire dallo stesso livello del piano stradale;
- c) essere bitumato e realizzato in modo da consentire un'agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale. La bitumatura deve iniziare dal ciglio pavimentato della strada e per la lunghezza minima di m.5, tale lunghezza verrà aumentata in riferimento alla tipologia di mezzi che dovranno transitare attraverso l'accesso;
- d) chiusura della proprietà con cancello arretrato di almeno m. 5 dal limite della carreggiata sia in ambito urbano che extraurbano, con l'apertura verso l'interno e/o dotato di sistema di apertura automatica. La distanza di arretramento del cancello dovrà essere proporzionalmente aumentata in funzione dell'attività svolta nell'immobile, della tipologia dei mezzi transitanti e relativa loro frequenza di ingresso ed uscita sulla strada provinciale;

- e) deve essere evitata la formazione di ristagni di acqua ed essere sistemato altimetricamente in modo che le acque non si riversino sulla sede stradale, e deve essere garantito il deflusso delle acque meteoriche provenienti dalla strada convogliandole nei fossi esistenti o secondo il naturale declivio del terreno;
- f) deve essere garantita la continuità del fosso di pertinenza stradale, anche dove non materialmente esistente, mediante posa di tubi autoportanti in cemento del diametro interno adeguato a consentire il regolare smaltimento delle acque del fosso senza la formazione di ristagni e in genere non inferiore a m.0,60 oppure in p.v.c. di portata equivalente, disposti su un letto di calcestruzzo di cemento di conveniente spessore ed in modo che la loro generatrice superiore risulti più bassa del piano viabile di m. 0,2. I tubi devono essere muniti alle estremità di muri di testata in calcestruzzo di m. 0,4 di spessore e con fondazioni spinte almeno a m. 0,4 sotto il fondo normale del fosso;
- g) non deve creare situazioni di pericolo o di intralcio alla viabilità stradale;
- h) la copertura dei fossi stradali o la formazione di terrapieni fronte accesso ha carattere di eccezione e deve essere limitata allo spazio strettamente necessario al transito dei veicoli e/o pedoni;
- i) autorizzato ad esclusivo uso. Gli usi possono essere: privato, pubblico, industriale, commerciale, agricolo.

Sono oneri particolari a carico del titolare del provvedimento autorizzativo dell'accesso e riguardano anche l'area della strada antistante all'accesso:

- a) lo sgombero, sia sulla banchina stradale che sul manufatto, della neve anche se accumulata in conseguenza all'attività di pulizia della strada eseguita direttamente o a mezzo di impresa appaltatrice;
- b) l'asportazione costante di fango e detriti dal piano di transito dell'accesso;
- c) la pulizia della copertura di regola almeno una volta l'anno e comunque ogni qualvolta necessari, con trasporto a rifiuto dei materiali ricavati dalla pulizia;
- d) la pulizia e lo spurgo della tubazione di cui al punto f) del precedente comma, ogni qualvolta necessari al fine di evitare anomali intasamenti che potrebbero essere causa di allagamenti delle proprietà private e/o della strada provinciale;
- e) la manutenzione e pulizia mediante il taglio erba, rami ecc. sulle pertinenze stradali (arginello-banchina-scarpata ecc.) adiacenti alle opere realizzate, in modo venga garantita la massima visibilità ai veicoli in entrata ed in uscita dall'area privata.
- f) l'obbligo di modificare e adeguare l'accesso al piano stradale a seguito di interventi di manutenzione svolti dall'Ente gestore della strada secondo le prescrizioni date da questo.

L'Ente gestore della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, passi carrabili, diramazioni ed innesti o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e alla fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza o comunque in condizioni orograficamente difficili, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli artt. 16 -18 del D.Lgs. n. 285/92.

È consentita l'apertura di accessi provvisori, dalla durata massima di un anno, per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo e di divieto. Inoltre quando possibile devono essere rispettate le condizioni previste nell'art. 46, comma 2, del D.P.R. n. 492/92.

L'accesso provvisorio o da cantiere deve essere segnalato tramite apposita segnaletica di pericolo Figura II 35 art. 103 con pannello integrativo (Tabella II 6) "Uscita mezzi". Ai lati dell'apertura a m. 5 dal ciglio bitumato dovrà essere posto il cartello di divieto di accesso diametro cm. 60-90 (Figura II 46 art. 116) con pannello integrativo "Ai mezzi non autorizzati" (Tabella II 6).

Le acque superficiali provenienti dalla proprietà privata devono essere raccolte e smaltite con propria tubazione di scarico restando tassativamente vietato che le stesse vengano scaricate nel fosso stradale.

c) copertura fosso

Non è consentita la copertura dei fossi stradali o la formazione di terrapieni lungo tutto il fronte della proprietà privata ad eccezione della zona strettamente necessaria alla realizzazione degli

accessi ad eccezione di specifica deroga dell'Ente gestore della strada per la realizzazione di manufatti a favore della sicurezza stradale quali la costruzione di marciapiedi o altre strutture se previste nei PRGC.

Laddove autorizzata, la copertura del fosso deve essere:

- a) correttamente dimensionata e corredata da idonea relazione idrogeologica che ne definisca le caratteristiche di funzionamento in relazione alla sua collocazione territoriale;
- b) formata con tubi autoportanti in cemento del diametro interno adeguato a consentire il regolare smaltimento delle acque piovane senza la formazione di ristagni sulla sede stradale e in genere non inferiore a m.0,60 oppure in p.v.c. di portata equivalente, disposti su un letto di calcestruzzo di cemento di conveniente spessore ed in modo che la loro generatrice superiore risulti più bassa dell'adiacente banchina stradale di m. 0,2. I tubi devono essere muniti alle estremità di muri di testata in calcestruzzo di m. 0,4 di spessore e con fondazioni spinte almeno a m. 0,4 sotto il fondo normale del fosso;
- c) il piano superiore della copertura va in calcestruzzo e deve risultare allo stesso livello della sede stradale, in piano, e deve essere sagomato a cunetta "alla francese" ovvero con cordadi m.1 e saetta di cm.5 e deve avere griglie mobili e transitabili con interasse non maggiore di m. 20/25, in modo da rendere più agevole lo spurgo della copertura. garantiscano il deflusso delle acque meteoriche provenienti dall'accesso convogliandole nei fossi esistenti o secondo il naturale declivio del terreno;
- d) l'asse della copertura deve corrispondere a quello del fosso;
- e) il terreno, cui la copertura dà accesso, deve altimetricamente essere disposto o sistemato in modo che le acque non abbiano in alcuna maniera a riversarsi sulla strada, sovrastando alla copertura stessa;
- f) la fascia di suolo derivante dalla copertura antistante la proprietà privata non può essere adibita a parcheggio e deve essere divisa dalla circolazione della strada mediante la posa di cordolo spartitraffico con formazione di aiuola o marciapiede;
- g) conforme alle prescrizioni che l'Ente gestore della strada ritiene opportune in ragione della miglior tecnica costruttiva e funzionale a salvaguardia della sicurezza della circolazione e dei manufatti stradali;

d) attraversamenti, occupazioni ed uso delle strade e delle pertinenze stradali

Gli attraversamenti e le percorrenze stradali sono consentiti se conformi al piano generale dei sotto servizi nel sottosuolo di cui all'art.28 del Regolamento, che va redatto tenuto conto delle previsioni contenute nella Direttiva del 3 marzo 1999 del Ministro dei Lavori Pubblici e degli sviluppi tecnologici di settore.

I provvedimenti autorizzativi concernenti gli attraversamenti e l'uso, nonché le occupazioni della sede stradale e relative pertinenze, sono rilasciate solo in caso di assoluta necessità e previo accertamento tecnico dell'Ente gestore della strada.

Sono considerate innesti o allacciamenti a impianti di erogazione di pubblici servizi tutte le opere necessarie e di collegamento al collettore ovvero alla linea principale per poter usufruire del servizio erogato da enti o società. Esse devono essere parallele all'asse stradale se poste in senso longitudinale alla strada e perpendicolari all'asse stradale negli attraversamenti. È considerata percorrenza l'innesto o l'allacciamento la cui lunghezza è superiore a 50 metri.

Di massima la strada e sue pertinenze non devono essere interessate da attraversamenti o percorrenze di tubi, cavi a altre opere non connesse alla funzionalità della strada. In mancanza di alternative praticabili, i cavi o le tubazioni potranno essere posati a lato della strada senza interessare il piano viabile bitumato ed alla distanza massima possibile dal margine della carreggiata.

La manomissione della carreggiata stradale ha caratteristiche di eccezionalità ed i passaggi sotterranei possono essere autorizzati solo in caso di assoluta necessità. In tal caso gli attraversamenti sotterranei devono avvenire ortogonalmente all'asse stradale e di regola mediante trivellazione orizzontale o con l'utilizzo di macchina spingi tubo, mentre le percorrenze longitudinali vanno effettuate con trivellazione o in subordine, se ne viene accertata l'impossibilità tecnica, con scavo a cielo aperto e taglio netto della pavimentazione asfaltica.

I lavori di scavo autorizzati devono essere effettuati in modo da lasciare libera metà della

stradaed eseguiti nella larghezza minima necessaria alla posa dell'impianto.

La profondità minima a cui deve trovarsi l'estradosso delle condutture o dei contro tubi non potrà essere inferiore a m. 1 al di sotto del piano viabile.

Qualora la posa delle condutture avvenga fuori dalla carreggiata stradale, in corrispondenza di tratti di strada dove è prevista, sulla base delle caratteristiche geometriche e della normativa vigente in materia, l'installazione di una barriera metallica di sicurezza, la profondità minima a cui deve trovarsi l'estradosso delle condutture non potrà essere inferiore a m. 1,50 al di sotto del ciglio stradale.

Modalità esecutive di posa dei sotto servizi con scavo a cielo aperto sono le seguenti:

- a) le condutture sono posizionate sopra uno strato di calcestruzzo o sabbia dello spessore non inferiore a cm. 10 e opportunamente protette da uno strato di calcestruzzo o sabbia di pari spessore;
- b) i prodotti di risulta provenienti dagli scavi devono essere trasportati a rifiuto senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;
- c) tutti gli scavi subito dopo la posa delle condutture devono essere riempiti con materiale anidro granulare classificabile nel gruppo A1 (con pezzatura variabile e non superiore ai cm.8-10) corretto con apporto di cemento in ragione di 70/80 kg/mc, posto in opera a strati successivi di spessore non superiore a 20 cm., compattati con idonei mezzi meccanici - che devono risultare sempre disponibili in cantiere - ed usando tutte quelle cautele dettate dalla buona pratica e atte ad evitare, in seguito, avvallamenti e deformazioni del piano viabile e delle pertinenze stradali;
- d) per gli scavi per allacciamenti trasversali in stacco dalla condotta principale posta longitudinalmente il riempimento va fatto con magrone di calcestruzzo dosatura non inferiore a 80 Kg/mc.;
- e) a compattamento avvenuto, prima dell'apertura al traffico veicolare, deve eseguito il ripristino provvisorio della pavimentazione bituminosa mediante stesa di uno strato di collegamento binder) dello spessore da cm.7 fino a cm.9 tempestivamente ricaricato su eventuali cedimenti;
- e) dopo giorni 60 (sessanta), salvo casi particolari da autorizzare di volta in volta deve essere realizzato il ripristino definitivo, previa fresatura di cm 5 della pavimentazione esistente, comesotto indicato:
 - per le pose longitudinali, su sede stradale bitumata di larghezza superiore a m.7, la larghezza deve corrispondere a metà della stessa per uno spessore non inferiore a cm 5e previa ricarica di eventuali deformazioni o cedimenti esistenti;
 - nel caso lo scavo avvenga su sede stradale bitumata ovvero per carreggiate stradali di larghezza mediamente inferiore ai m.7 il ripristino deve interessare tutta la sede stradale per uno spessore non inferiore a cm 5 e previa ricarica di eventuali deformazioni o cedimenti esistenti;
 - nel caso in cui la percorrenza avvenga in banchina bitumata il ripristino deve essere limitato alla larghezza della stessa per uno spessore non inferiore a cm 5;
 - per gli stacchi e gli attraversamenti stradali, il ripristino deve avere una larghezza di m.3 per parte misurati dall'asse di scavo e m 5 per parte misurati dall'asse di scavo per attraversamenti di strade ad alta percorrenza o ex statali e per uno spessore non inferiore a cm 5;
 - in corrispondenza di cigli, scarpate e banchine non bitumate che dovessero essere tagliati, la relativa sagoma va ripristinata mediante riporto di misto cementato e con gli ultimi cm.20 in terreno vegetale perfettamente sagomato;
- f) i ripristini definitivi devono essere eseguiti con l'utilizzo di macchina vibrofinitrice e non vanno accettate variazioni di quota o sobbalzi tra le due pavimentazioni;
- g) a completamento dei lavori di ripristino si deve procedere alla sigillatura dei giunti con bitume liquido modificato colato a caldo, al ripristino della segnaletica orizzontale ed al ripristino dellepertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori.

Tutti i pozzetti di ispezione lungo la linea principale o degli allacciamenti privati di norma devono essere posizionati fuori dalla sede stradale e dalla sua fascia di pertinenza. I pozzetti di ispezione degli allacciamenti privati per i quali non è tecnicamente possibile osservare quanto sopra disposto e gli altri pozzetti di ispezione per il funzionamento della rete di distribuzione ovvero i manufatti equivalenti presenti sulla carreggiata stradale devono essere espressamente autorizzate e devono essere mantenuti a perfetto livello della superficie, ripristinandoli nel tempo

anche in dipendenza di lavori manutentivi (es. bitumatura, lievi abbassamenti del piano viabile conseguenti a fresatura, ecc.) realizzati dalla Provincia di Cuneo.

La qualità dei materiali e delle miscele impiegate, nonché la loro posa in opera, devono rispettare i requisiti indicati nelle norme tecniche di capitolato in uso dalla Provincia di Cuneo sia per la costruzione di opere stradali che per lavori di pavimentazione stradale.

Prima della stesa del manto bituminoso (tout-venant), deve essere garantito un compattamento del materiale di sottofondo superiore od uguale a 80 MPa da verificarsi con prove di piastra da richiedere al Servizio provinciale competente.

La Provincia può effettuare, specie sui ripristini di maggiore importanza, verifiche degli spessori, prove di laboratorio o in sito, e carotaggi, per accertare che le modalità prescritte siano state osservate. Dette verifiche sono eseguite, per quanto possibile, nel corso dei lavori, con i relativi oneri a carico del titolare del provvedimento autorizzativo.

In relazione a nuove tecnologie di riempimento e in particolare a miscele cementizie a bassa resistenza, nonché ad altre che la Provincia si impegna a valutare, potranno essere modificate con provvedimento dirigenziale le predette indicazioni, a favore di nuove particolari modalità tecniche di realizzazione dei ripristini interessati.

Nel caso in cui sia previsto il rifacimento del manto stradale, oppure la Provincia debba comunque provvedere direttamente al suo rifacimento o ancora vi siano altre percorrenze autorizzate lungo lo stesso tratto di strada, possono essere definite, dal Servizio competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, modalità esecutive diverse che siano più vantaggiose per una buona gestione della strada in relazione alle singole quote di intervento di competenza dei vari titolari dei provvedimenti autorizzativi.

Le cassette di derivazione o altri manufatti contenenti valvole di riduzione di pressione, contatori o altri dispositivi che devono essere resi accessibili per manutenzione o controllo vanno posizionati a m.3 dal confine proprietà debitamente protetti, oppure inseriti all'interno dei muri di contenimento, all'interno dell'area privata delimitata da recinzioni o incassati nelle recinzioni stesse o dei fabbricati senza ingombro della sede stradale, banchina o marciapiede.

Negli attraversamenti sopraelevati il franco sul piano viabile, nel punto più depresso, deve essere maggiore o uguale al franco prescritto dalla normativa per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza (art. 66 comma 5 D.P.R. n. 495/92).

Gli attraversamenti con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori della piattaforma stradale con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna, più il maggior franco di sicurezza relativo al tipo di impianto.

Le opere sopraelevate longitudinali devono essere di norma realizzate nelle fasce di pertinenza stradali ed i sostegni verticali devono essere ubicati al di fuori delle pertinenze di servizio ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più un franco di sicurezza. Si può derogare tale norma quando le situazioni locali eccezionali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio, purché nel rispetto delle distanze e dei franchi di sicurezza dei sostegni verticali da ubicare, in ogni caso al di fuori della piattaforma stradale.

Per quanto concerne la classificazione delle linee elettriche, l'altezza dei conduttori e le distanze dei sostegni dal confine stradale nonché tutte le norme costruttive devono essere conformi alla normativa vigente e in particolare a quanto prescritto dal D.M. 21.3.1988 e dall'art. 66 del D.P.R. n. 495/92. In materia di impianti di illuminazione pubblica devono osservarsi inoltre le normative prescritte dalla Norma UNI 10439 sui requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato e dalla L.R. n. 31/2000.

Gli ostacoli fissi (tipo i pali di illuminazione pubblica) che potrebbero costituire pericolo per gli utenti della strada vanno protetti con l'installazione di apposita barriera secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare dal D.M. 3.6.1998 e dal D.M. 11.06.1999.

Nei casi in cui la Provincia abbia la necessità di realizzare opere che interferiscono con impianti di cui sopra, alla loro modifica provvede:

- a) direttamente il titolare del provvedimento autorizzativo a proprie spese, senza procedere ad alcun addebito nei confronti della Provincia, quando la parte dell'impianto da modificare insiste su terreno, manufatto o strada che, all'atto della costruzione dell'impianto stesso, era già di proprietà provinciale o regionale. È onere della Provincia indicare se esiste o no la

- possibilità di ubicare l'impianto su altra parte della proprietà provinciale;
- b) la Provincia ovvero se da questa richiesto il titolare del provvedimento autorizzativo, con rimborso degli oneri da parte della Provincia, quando invece la parte di impianto da modificare insiste su strada, manufatto o terreno acquistato o espropriato successivamente alla costruzione dell'impianto stesso. Il rimborso da parte della Provincia avviene a fronte del consuntivo al quale possono essere allegati copie dei titoli di spesa.
- Il criterio della preesistenza per le interferenze si applica anche nel caso in cui si renda necessario variare la quota degli impianti.

e) impianti di distribuzione carburanti

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione degli accessi ad impianti distribuzione carburanti si deve far riferimento alla normativa vigente e in parte a quanto previsto dalla Circolare del Ministero LL.PP. n. 8599 dell'11.01.1960, alla L.R. n. 8/1999, e agli indirizzi forniti successivamente dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 48-29226 del 31.01.2000, nonché a norme, circolari e regolamenti che disciplinano la materia.

In particolare, fuori dai centri abitati formalmente delimitati, l'istituzione di accessi ad impianti distributori di carburanti liquidi e gassosi è vietata:

- a) in corrispondenza di incroci, biforcazioni o diramazioni a distanza inferiore a m.100 a partire dal punto di incontro degli allineamenti dei bordi interni delle carreggiate costituenti bivio. Nel caso in cui gli allineamenti medesimi fossero raccordati da una curva, la suddetta distanza, non inferiore a m.100, deve partire dal punto di tangenza della curva stessa, (per le strade costituenti itinerari internazionali la suddetta distanza è determinata in m.150);
- b) lungo strade comunali costituenti bivio con le strade regionali o provinciali a distanza inferiore all'area di rispetto prevista dal D.Lgs. n. 285/92;
- c) in corrispondenza di tratti di strada con pendenza superiore al 5%;
- d) a distanza inferiore a m.100 dai dossi (per le strade costituenti itinerari internazionali la suddetta distanza è determinata in m.150);
- e) a distanza inferiore a m.100 da accessi di rilevante importanza, distanza misurata fra gli accessi più vicini. A base della valutazione dell'importanza dell'accesso si deve tenere conto della destinazione dello stesso (alberghi, motels, ristoranti, bar provvisti di piazzale di sosta, parcheggi pubblici, centri commerciali, ecc.) nonché dei relativi flussi di traffico;
- f) a distanza inferiore a m.190 dalle gallerie sulla rete stradale ordinaria (per le strade costituenti itinerari internazionali o in caso di rete stradale a quattro o più corsie la suddetta distanza è determinata in m.300);
- g) a distanza inferiore a m.50 da piazzole di sosta o fermate di autolinee ubicate lungo lo stesso lato dell'impianto;

Per quanto riguarda gli impianti da realizzare in corrispondenza di curve planimetriche stradali si specifica quanto segue:

- a) lungo tratti di strada in curva di raggio inferiore a m. 300 non possono essere realizzati impianti carburanti, in quanto qualunque "raccordo longitudinale" con raggio di curvatura uguale o minore di m.300 costituisce di per sé "condizioni di limitata visibilità" e pertanto in tali circostanze si deve applicare tassativamente il divieto disposto dall'art. 60, comma 3, del D.P.R. n. 495/92. Si può derogare al divieto qualora si tratti di unico impianto nel territorio di un Comune montano.
- b) per i "raccordi longitudinali" con:
 - raggio di curvatura maggiore di m.300, si deve tenere conto delle "condizioni di limitata visibilità" che sono determinate dalla presenza di ostacoli (pendii naturali, alberature, fabbricati, ecc.) all'interno dell'area compresa tra il "raccordo longitudinale" e la corda tracciata tra i due punti di tangenza. Detti ostacoli, per costituire "condizione di limitata visibilità", devono trovarsi prima della localizzazione richiesta per l'impianto carburanti. In tutti i casi in cui, lungo i "raccordi longitudinali" con raggio di curvatura maggiore di m.300, non si determinano le suddette "condizioni di limitata visibilità", l'autorizzazione agli accessi all'impianto carburanti deve essere rilasciata con il vincolo di utilizzo degli stessi, in entrata ed in uscita, unicamente dalla corsia adiacente l'accesso stesso. Tale vincolo deve essere segnalato agli utenti della strada mediante idonea segnaletica orizzontale e verticale, nonché attraverso la realizzazione di accessi unidirezionali dotati di corsie della lunghezza di massima rispettivamente a m.60 per la decelerazione e di a

- m.75 per l'accelerazione;
- raggio di curvatura minimi compresi fra i m.300 ed i m.100, l'installazione degli impianti è consentita fuori dalla curva oltre i punti di tangenza;
- raggio di curvatura inferiore od uguale a m.100 gli impianti potranno sorgere a m.100 dal punto di tangenza della curva, ove siano rispettate le altre prescrizioni.

Per le strade costituenti itinerari internazionali la distanza di impianti da realizzare in corrispondenza di curve planimetriche è determinata in m.150.

Per quanto concerne le distanze fra impianti devono osservarsi le normative previste al riguardo dalla Legge Regionale 23 aprile 1999, n. 8 che disciplina la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione.

Per gli impianti di distributori di carburanti liquidi e gassosi che ricadano lungo un tratto di strada svolgentesi in zona in cui la conformazione del terreno, lungo i lati del tratto medesimo, sia tale da compromettere, anche parzialmente, la visibilità, si prescrive che, in continuità di ciascuno dei due accessi di ogni impianto, venga realizzato uno sbancamento di visuale corrispondente ad un triangolo rettangolo avente i cateti di m.100 e di m.3, misurati rispettivamente lungo il bordo bitumato e lungo la normale a questo (metri 15 x 3 in caso di impianti ricadenti all'interno del centro abitato delimitato).

Per gli impianti interni ai centri abitati formalmente delimitati le distanze dai punti singoli delle strade sono ridotte ad un minimo di m.15.

L'installazione di impianti lungo strade di tipo "B" nonché su tutte le strade a 2 o più corsie per senso di marcia può avvenire a condizione che vi sia lo spartitraffico centrale invalicabile. A fini della sicurezza deve essere prescritta la costruzione di adeguate corsie di accelerazione e decelerazione che abbiano lunghezze minime rispettivamente di m.75 e m.60 e larghezza non inferiore a m.3 in modo da realizzare percorsi unidirezionali in entrata ed uscita. Il raccordo tra il piazzale dell'impianto e le corsie di accelerazione e decelerazione deve essere realizzato conformemente al D.M. 05.11.2001 n. 5 e s.m.i. Il punto di tangenza di detto raccordo circolare alle corsie è il punto dal quale devono essere calcolate le distanze minime dai punti singoli della strada, stabilite in m.150.

Gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (sia orizzontale che verticale), che deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l'accesso e l'uscita dell'impianto ed impedire le manovre di svolta a sinistra.

Sulle strade del demanio provinciale e regionale di tipo "C" la lunghezza del fronte degli impianti distributori carburanti con gasolio e delle stazioni di servizio, deve essere di m.60, dei quali m.30 da destinare a spartitraffico centrale e m.15 per ciascun accesso. A giudizio dell'Ente gestore della strada può essere richiesta la realizzazione di corsie di decelerazione ed accelerazione ed ogni altra opera atta a garantire la sicurezza.

La realizzazione di impianti distributori carburanti con lunghezza del fronte compresa tra m.25 e m.30, dei quali m.10 di spartitraffico e da m.7,50 a m.10 per ciascun accesso, è ammessa qualora gli impianti medesimi ricadano in zone montane, ove per ragioni geografiche, non è possibile ottenere un fronte di m.60. In tal caso devono essere installati i segnali di cui alla Circolare Ministero LL.PP. n. 3989 del 6.12.1986, per l'erogazione del prodotto "gasolio" alle sole autovetture.

Per quanto concerne le zone classificabili montane si fa riferimento alla perimetrazione delle Comunità Montane da attestare mediante apposita dichiarazione dell'Ente gestore della strada Comunale competente per territorio o della Comunità Montana stessa.

Lo spartitraffico di separazione della strada dall'area dell'impianto deve avere una larghezza non inferiore a m.0,50 e non eccedente m.1,50 nonché la delimitazione con un cordolo rialzato la cui altezza misurata a partire dal piano della banchina stradale deve essere compresa tra i cm.20 e i cm.30. Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere ubicato a distanza non inferiore a m.1e non superiore a m.2,50 dalla banchina bitumata della strada e comunque sempre in parallelo alla striscia di margine. Sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni o altro superiori a m.1.

Tale norma non si applica all'insegna di esercizio dell'impianto distribuzione carburanti che può essere posizionata sulla mezzera dello spartitraffico sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente. La struttura di sostegno deve essere installata in modo che la massima sporgenza dei cartelli risulti, misurata in orizzontale, alla distanza non minore di m.1 dal bordo stradale bitumato. Il bordo inferiore dell'insegna di esercizio, della dimensione massima di

quattro metri quadrati, deve avere un'altezza non inferiore a m.4,50 dal piano della banchina. I colori dell'insegna devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 49 c. 4 e dall'art. 50 c. 2 del D.P.R.

n. 492/92 e se trattasi di insegne luminose, non possono essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150 watt per mq. e comunque non devono provocare abbagliamento o distrazione o trarre in inganno con l'uso dei colori adottati. Relativamente all'ubicazione di altri mezzi pubblicitari nella stazione di servizio si applicano le disposizioni contenute nell'art. 52 del D.P.R. n. 492/92.

Nel caso in cui in luogo del ciglio stradale esistano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dell'impianto distribuzione carburanti deve essere sistemata con marciapiede, avente le stesse caratteristiche (sopralzo, cordonatura, pavimentazione) dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi. In tale specifico caso, in corrispondenza degli accessi, ferme restando le già stabilite dimensioni dei medesimi, devono essere creati nei marciapiedi e da entrambi i lati, appositi inviti a 45° allo scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli.

Il piazzale dell'impianto deve essere opportunamente recintato con apposito cordolo in modo da evitare che gli accessi al piazzale siano utilizzati per altre finalità; è vietata la possibilità di avere contemporaneamente accessi su due o più strade pubbliche.

I distributori e i relativi serbatoi interrati devono essere sempre ubicati ad una distanza minima di m.3 dal confine stradale come definito dall'art.3 punto 10 del D.Lgs. n. 285/92. I serbatoi di gas di petrolio liquefatto (GPL) e di gas metano devono essere collocati ad una distanza minima di m.15 dal confine stradale. È inoltre consentita l'installazione, nell'ambito del piazzale ed a non meno di

m.3 dal confine stradale, di un chiosco di superficie non maggiore di mq.20 in materiale prefabbricato da adibirsi alle esigenze inerenti l'attività di vendita dei carburanti e degli oli lubrificanti, nonché alle indispensabili necessità igieniche e di ristoro dell'utente della strada. È consentita l'installazione della pensilina a sbalzo purché i sostegni della medesima siano impiantati a non meno di m.3 dal confine stradale e l'oggetto della stessa non superi in proiezione il ciglio lato piazzale dell'aiuola spartitraffico delimitante il piazzale.

Qualora per la realizzazione degli impianti distribuzione carburanti si renda necessaria l'occupazione di terreno di proprietà stradale, deve essere corrisposta una somma a titolo di corrispettivo per l'occupazione dell'area stessa. La superficie da assoggettare al canone è definita nell'apposito Regolamento provinciale C.O.S.A.P.

La costruzione di eventuali fabbricati e/o altri manufatti è subordinata all'osservanza delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 285/92 nonché dai vigenti Piani Regolatori Generali Comunali.

f) occupazioni temporanee

Le occupazioni temporanee della sede stradale e delle pertinenze sono concesse solo in caso di assoluta necessità limitatamente alla zona necessaria ed al tempo strettamente indispensabile, purché non si tratti di depositi o opere che, a giudizio dell'Ente gestore della strada, siano di pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale.

L'occupazione non deve essere di pericolo per il pubblico transito e lo sgombero deve avvenire nel termine prescritto, dopo di che la zona deve essere pulita e ripristinata. In caso di inottemperanza il ripristino è eseguito dall'Ente gestore della strada a spese del titolare della concessione.

Qualora ne sia riconosciuta la necessità, possono essere prescritti appositi steccati di riparo onde garantire la sicurezza, anche in conformità a quanto prescritto in materia dalle leggi vigenti.

I ponteggi di servizio devono essere sostenuti da robuste antenne ove deve essere assicurato un solido steccato costituito da tavole in legno o reti o teli atti allo scopo, colorati in rosso o arancione, e stabilmente fissate dell'altezza non inferiore a m. 2.

Qualora la delimitazione venga situata lungo il ciglio stradale ovvero sulla banchina, l'opera deve essere verniciata alle estremità con strisce bianche e rosse, inclinate a 45 gradi; durante le ore notturne le barriere di testa devono essere munite di idonei apparati di colore rosso a luce fissa.

I piani di servizio del ponteggio sovrastanti il marciapiede devono essere costruiti ad un'altezza tale da garantire il passaggio e la sicurezza dei pedoni (art. 40 del D.P.R. n. 492/92).

Sul fronte strada deve essere prevista una valida protezione atta ad impedire la caduta di materiale sulla sede stradale.

g) opere da realizzarsi nella fascia di rispetto dalla strada

Per la realizzazione di opere nella fascia di rispetto dalla strada (recinzioni, fabbricati, canali, fossi, chioschi, serbatoi interrati G.P.L., piantumazione di alberi, ecc.) devono osservarsi le prescrizioni dettate dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, con particolare riguardo alle fasce di rispetto ed aree di visibilità.

Le autorizzazioni sono accordate nei soli riguardi della salvaguardia stradale e nei limiti di diritto che competono alla Provincia, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e la competenza di ogni altro Ente od Amministrazione.

Le recinzioni sono realizzabili subordinatamente all'osservanza delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione ai sensi del D.Lgs. n. 285/92 e pongono a carico del titolare del provvedimento autorizzativo i seguenti obblighi particolari:

- a) rimozione con la dovuta frequenza, ed almeno una volta all'anno, di erba fogliame, sabbia ed altro che venga ad occupare il terreno antistante la recinzione,
- b) divieto di permettere la crescita di erba rampicante, arbusti, cespugli o altro a ridosso della recinzione al fine di mantenere nel tempo le caratteristiche riportate nelle prescrizioni generali,
- c) manutenzione delle opere realizzate e sostituzione di elementi singoli ogni qualvolta ciò si renderà necessario a causa del loro uso o per danni accidentali,
- d) divieto di eseguire piantagioni di qualsiasi tipo che possano ridurre il campo visivo in corrispondenza di incroci e curve.

h) innesti stradali - marciapiedi - piste ciclabili - pensiline e fermate autobus

La costruzione di tali opere è soggetta al rispetto di quanto previsto dalle specifiche normative in materia, in particolare dalle norme geometriche per la costruzione delle strade (D.M. n. 5 del 5.11.2001 e s.m.i.), dalle norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali (D.M. MIT 19.4.2006 e s.m.i.) e per le piste ciclabili (D.M. n.557 del 30.11.1999) e s.m.i.

ALLEGATO E**Spese di rimozione e custodia mezzi e impianti pubblicitari.**

Denominazione costo	Tariffa
Rimozione impianto pubblicitario	€ 350,00
Custodia e magazzinaggio impianti pubblicitari a seguito rimozione	€ 6,00 al giorno